IL
CODICE CIVILE

RISCONTRATO ARTICOLO PER ARTICOLO

CON LE ABOLITE LEGGI CIVILI E VICEVERSA

PER L'AVVOCATO

Eduardo Aprile

Segretario presso la Corte de' Conti
del Regno d'Italia

OPERA CHE CONTIENE IL CONFRONTO FRA I NUOVI E GLI ABOLITI ARTICOLI
LA INDICAZIONE DI QUELLI AGGIUNTI, MODIFICATI, O VARIATI,
NON CHE COPIOSE ANNOTAZIONI, NELLE QUALI SONO TESTUALMENTE INDICATE
LE DIFFERENZE FRA IL NOVELLO CODICE E LE ABOLITE LEGGI CIVILI

NAPOLI
LIBRERIA NAZIONALE SCOLASTICA — TOLEDO 331
1865

IL CODICE CIVILE

RISCONTRATO ARTICOLO PER ARTICOLO

CON LE ABOLITE LEGGI CIVILI E VICEVERSA

PER L' AVVOCATO

Eduardo Aprile

Segretario presso la Corte de' Conti
del Regno d'Italia

OPERA CHE CONTIENE IL CONFRONTO FRA I NUOVI E GLI ABOLITI ARTICOLI, LA INDICAZIONE DI QUELLI AGGIUNTI, MODIFICATI, O VARIATI; NON CHE COPIOSE ANNOTAZIONI, NELLE QUALI SONO TESTUALMENTE INDICATE LE DIFFERENZE FRA IL NOVELLO CODICE E LE ABOLITE LEGGI CIVILI

NAPOLI
LIBRERIA NAZIONALE SCOLASTICA — TOLEDO 331
1865

Tipografia di Pasquale Mea, vico Ss. Filippo e Giacomo, 20 e 26

AVVERTENZA

Pubblicati i novelli Codici del Regno Italiano, il lavoro che ci parve più utile, più ragionevole, più necessario, fu appunto quello col quale si fosse venuto riscontrando ciascun articolo dei Codici aboliti con quelli delle leggi novelle, indicandosene le differenze, le modifiche, e le variazioni sopravvenute.

Con questo intendimento ci siamo accinti al presente lavoro sul Codice Civile, persuasi che l' opera nostra varrà a renderne più agevole lo studio e la intelligenza.

CHIARIMENTI

L' Opera sarà divisa in due parti.

La prima conterrà il riscontro fra gli articoli del Codice Civile e quelli delle abolite Leggi Civili.

La seconda il riscontro fra gli articoli di queste ultime con quelli del Codice Civile.

L' articolo aggiunto sarà indicato con la voce *nuovo*.

L' articolo in tutto o in parte mutato con la voce *variato*.

L' articolo variato solo nella dicitura con la voce *modificato*.

Gli articoli delle abolite leggi non seguiti da alcuna indicazione sono quelli che non hanno riscontro con alcun articolo del nuovo Codice.

In fine di ciascuna parte abbiamo posto un Indice, nel quale per ciascuna materia sono indicati i varî articoli a riscontrarsi, e le pagine dove sono compresi.

Il formato dell' opera è appunto quello della edizione ufiiziale, appositamente prescelto perchè possa l' opera stessa ligarsi in seguito del Codice Civile.

Di abbreviazioni abbiamo fatto poco uso per renderci sempre più chiari. Le sole che abbiamo dovuto adoperare sono le seguenti:

Cod. Civ. — Codice Civile
Leggi Civ. — Leggi Civili
V. — Vedi
pag. — pagina
c. — comma

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI

SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPETRAZIONE, ED APPLICAZIONE

DELLE LEGGI IN GENERALE

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1.	variato	——	Art. 1 (1)
» 2.		——	» 2
» 3.	nuovo		
» 4.	modificato	——	» 8 (2)
» 5.	nuovo	——	
» 6.	variato	——	» 6 (3)

(1) L'art. 1° delle disposizioni preliminari delle abolito leggi stabiliva : « Le leggi obbligano in tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie iu forza della promulgazione fattane dal Re , e dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia di ciaschedun Comune.

La promulgazione è legalmente a notizia :

1° del comune in cui è stata fatta la promulgazione, il dì seguente ;

2° de' comuni della stessa provincia , altrettanti giorni dopo il dì seguente alla promulgazione, quante sono le venti miglia di distanza dal comune della promulgazione ;

3° de'capiluoghi delle provincie al di quà, e delle valli al di là del Faro, il dì seguente alla promulgazione , colla giunta di altrettanti giorni , per quante venti miglia sono distanti dal comune della promulgazione ;

4° e finalmente degli altri comuni delle provincie e delle valli, colla giunta di altrettanti giorni per quante venti miglia sono distanti da' capiluoghi. »

Il nuovo art. del Codice è redatto così : « Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto. La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta uffiziale delle leggi e decreti, e nell' annunzio di tale inserzione nella gazzetta uffiziale del Regno. »

(2) L'antico art. 8 diceva : « Le leggi che restringono il libero esercizio dei cittadini etc. » Il nuovo art. 4 comincia così: « Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei cittadini etc. »

(3) Il nuovo art. 6 è redatto così : « Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 7.	nuovi	—	Art.
» 8.			
» 9.			
» 10.			
» 11.	variato	—	» 5 (4)
» 12.	nuovo		

L'art. abolito diceva così: « I nazionali del Regno delle Due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone. »

(4) L'antico art. 5 diceva: « Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del regno, siano cittadini, siano stranieri domiciliati o di passaggio. » Il nuovo art. 11 è redatto così: « Le leggi penali, e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno. »

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 1.	variato	——	Art. 26 (1)
» 2.	variato	——	» 10 (2)
» 3.	variato	——	» 9 c. 1° (3)
» 4.	variato	——	» 12 (4)
» 5.	nuovo		
» 6.	variato	——	» 13 (5)
» 7. } » 8. }	nuovi		

(1) L'art. 1 del nuovo Codice dice così: « Ogni cittadino gode dei dritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale ». L'abolito art. 26 diceva: « L'esercizio dei diritti civili si perde por effetto di condanna a quelle pene che ne producono in tutto o in parte la privazione. »

(2) L'art. 2 del nuovo codice dice: « I comuni, le province, gl'Istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei dritti civili secondo le leggi e gli usi osservati como dritto pubblico ». L'abolito art. 10. « La Chiesa, i comuni, le corporazioni e tutte le società autorizzate dal Governo, si considerano moralmente come altrettante persone. Godono dell'esercizio de'dritti civili, secondo le leggi veglianti. »

(3) Alla disposizione largbissima dell'art. 3 il quale stabilisce, che « lo straniero è ammesso a godere dei dritti civili attribuiti ai cittadini », corrisponde quella molto più ristretta dell'abolito art. 9, col quale si diceva competere l'esercizio dei soli dritti civili agli stranieri, per quei dritti che la nazione a cui essi appartengono, accordi a' nazionali; salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo. »

(4) « È cittadino il figlio di padre cittadino ». Così il nuovo art. 4. — L'abolito art. 12 diceva: « I figli nati da un nazionale in paese straniero sono nazionali. »

(5) L'abolito art. 13 era redatto così: « I figli nati in paese straniero da un nazionale il quale abbia perduta la qualità di nazionale, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell'art. 11 ». Il nuovo art. 6 dice invece: « Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento è reputato straniero. Nel secondo comma indica il modo come potrà il figlio ricuperare la cittadinanza perduta. E finalmente nel terzo introduce una importante modifica la quale mancava del tutto nelle abolite leggi civili, dicendo, che se il figlio « ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare, senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro reputato cittadino. »

Codice Civile					*Leggi Civili*
Art.	9.	modificato	——	Art.	14 (6)
»	10.	nuovo			
»	11.	modificati	——	»	20 e 25 (7)
»	12.	modificato	——	»	25
»	13.	modificato	——	»	21
»	14.	modificati	——	»	22 e 23
»	15.	modificato	——	»	24
»	16.	variato	——	»	107 (8)
»	17.	modificati	——	»	108 a 110
»	18.	variato	——	»	113 (9)
»	19.	modificato	——	»	116 (10)
»	20.	variato	——	»	117 (11)
»	21.	variati	——	»	118 e 119 (12)

(6) Il nuovo articolo uniforme all'abolito porta in fine l'aggiunta, che la donna straniera maritata ad un cittadino conserva, anche vedova, la cittadinanza acquistata.

(7) L'art. 11 si occupa (cosa che mancava nelle antiche leggi) della condizione dei figli e della moglie di colui che ha perduta la cittadinanza. Esso dice così: « La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno. Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza ne' casi e modi espressi nel capoverso dell' art. 14 quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'art. 6 quanto ai figli. »

(8) Il nuovo codice introduce con l' art. 16 una differenza fra domicilio civile e residenza. Definisce il primo per il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari ed interessi, e dice considerarsi la residenza per quel luogo dove la persona ha la sua abituale dimora. L' antico art. 107 era redatto così: « Il domicilio di qualunque nazionale, per quanto riguarda l'esercizio dei suoi dritti civili, è il luogo ove egli ha il principale stabilimento. »

(9) Stabilisce il nuovo codice che la donna maritata, legalmente separata, possa avere un domicilio diverso da quello del marito. Egualmente presume, che la vedova conservi quello del marito, fino a dichiarazione in contrario.

(10) L' abolito art. 116 diceva: « Quando in un atto le parti o una di esse avranno fatta per l' esecuzione dell' atto medesimo elezione di domicilio in luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni le domande e i procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo domicilio ».—Più brevemente l'art. 19 stabilisce: « Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti. Questa elezione deve risultare da prova scritta. »

(11) Il nuovo codice presume assente la persona che più non compare nel luogo dell' ultimo suo domicilio e di cui non si abbiano notizie. Per le antiche leggi questa presunzione dovea essere accompagnata dalla mancanza di un legittimo procuratore. In fatti l'antico art. 117 diceva così « Si presume assente chiunque si allontani dal suo domicilio o dalla sua residenza, senza che abbia un legittimo procuratore e senza che si abbiano di lui notizie. »

(12) La mancanza di procuratore è tenuta presente dal Codice Italiano allorchè

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 22.	variati	——	Art. 121 e 127 (13)
» 23.	modificati	——	» 122 a 124
» 24.	variati	——	» 125 (14)
» 25.	modificato	——	» 124
» 26. » 27.	modificati	——	» 126, 128 a 130 (15)

si tratta di provvedere per far rappresentare l'assente in giudizio ed in altri atti di suo interesse: quindi la mancanza di procuratore è relativa all'amministrazione dei beni dell'assente, non già una condizione per far presumere l'assenza, per lo che non occorre altro che l'allontanamento di un individuo dal proprio domicilio e la mancanza di sue notizie. Per meglio chiarire la differenza, riportiamo gli antichi art. 118 e 119, ed il nuovo art. 21 che loro corrisponde.

Art. 118. « Se sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte dei beni lasciati da una persona presunta assente, ne sarà provveduto dal tribunale civile a richiesta delle parti interessate. »

Art. 119. « Il tribunale sulla istanza della parte che ha prevenuto destinerà un notaio a rappresentare i presunti assenti nella formazione degli inventarii, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati. »

Art. 21. « Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può sull'istanza degl'interessati, o degli eredi presunti, o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degl'inventarii e dei conti, o nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti necessarii alla conservazione del suo patrimonio. Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge. »

Si sarà rilevato pure dalla lettura di questi articoli, che pel nuovo codice, a rappresentare un assente non è necessario sia prescelto un notaio come volevano le antiche leggi.

(13) La dichiarazione di assenza in forza del nuovo art. 22, può ottenersi dopo tre anni continui di presunta assenza, o dopo sei anni nella esistenza di procuratore. Questi termini per le antiche leggi erano di quattro anni nel 1.° caso e di dieci anni nel 2.°, come potrà rilevarsi dai seguenti articoli.

Art. 121. « Quando una persona avrà cessato di comparire nel luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno avute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale civile affinchè sia dichiarata l'assenza. »

Art. 127. « Se l'assente ha lasciato procura non si potrà promuovere l'istanza per la dichiarazione di assenza, e per la provvisionale immessione in possesso, se non dopo il corso di anni dieci compiuti dal giorno in cui scomparve, o da quello delle ultime di lui notizie. »

(14) Il termine di un anno che le antiche leggi ponevano dalla sentenza che ordinava di prendersi informazioni, fino a quella di dichiarazione di assenza, è ridotto a sei mesi nel codice novello. »

(15) Mancava nelle antiche leggi la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 26 così concepita: « Il coniuge dell'assente oltre ciò che gli spetta in

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 28.	modificato	——	Art. 131
» 29.	modificati	——	» 122 e 134
» 30.	nuovo		
» 31.	variato	——	» 133 (16)
» 32.	nuovo		
» 33.		——	» 137
» 34.		——	» 136
» 35.		——	» 140
» 36.	modificato	——	» 135
» 37. }	nuovi		
» 38. }	nuovi		
» 39.		——	» 138
» 40.	variato	——	» 139 (17)
» 41.	nuovo		
» 42.	modificato	——	» 141
» 43.	variato	——	» 142 (18)
» 44.		——	» 143
» 45.		——	» 144
» 46.		——	» 145
» 47.		——	» 146
» 48.	nuovo		
» 49.		——	» 656
» 50.		——	» 657
» 51.	modificati	——	» 658

forza delle convenzioni matrimoniali, o per titolo di successione, può in caso di bisogno ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente. »

(16) Il novello codice determina così la porzione delle rendite che compete ai parenti dell'assente nel caso di ritorno di costui:

I parenti nel 6° grado fanno loro i 4/5 nei primi dieci anni, ed i 9/10 dall'11° al 30° anno; i parenti oltre il 6° grado od estranei fanno loro i 2/3 nei primi dieci anni, ed i 5/6 dall'11° al 30° anno. Dopo trent'anni godono indistintamente della totalità delle rendite.

Le abolite leggi, senza distinzione di parenti od estranei stabilivano che gli immessi in possesso facevano loro i 4/5 nei primi 15 anni, ed i 9/10 dal 15° anno in poi fino a 30 anni, quando profittavano della totalità.

(17) Il Codice Italiano stabilisce che gli ascendenti e discendenti dell'assente, dopo 30 anni dalla immissione in possesso diffinitivo, possono far valere i loro dritti sui beni dell'assente, *senza essere tenuti a provarne la morte*. Quest'ultimo inciso mancava nell'abolito art. 139.

(18) È nuovo nel Codice Italiano il secondo comma dell'art. 43 così concepito:

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 52.	nuovo		Art.
» 53. } » 54. }	variato	——	» 148 (**19**)
» 55.	variato	——	» 152 (**20**)
» 56.	modificato	——	» 155
» 57.		——	» 156
» 58.		——	» 158
» 59. } » 60. }		——	» 159 e 160
» 61. } » 62. }	nuovi		
» 63. } » 64. }	modificati	——	» 163 e 164 (**21**)
» 65.		——	» 174
» 66.	modificato	——	» 172
» 67.	nuovo		
» 68.	modificato	——	» 161 (**22**)
» 69.	nuovo (**23**)		

« Coloro ai quali in sua mancanza (della persona cioè di cui non costi l'esistenza) è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degl'immobili ».

(19) Nell' articolo 54 del novello Codice si è aggiunto l'ultimo comma col quale si determina, che la domanda pel risarcimento delle spese fatte per causa del promesso matrimonio, debba sotto pena di inammessibilità essere inoltrata fra l'anno dal giorno in cui la promessa dovea essere eseguita.

(20) Per le antiche leggi si richiedeva pel matrimonio l'età di quattordici anni compiuti per gli uomini, e di dodici per le donne.

(21) Nell' art. 63 si è stabilita una disposizione novella col c. 4° il quale dice così « Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dall' adottante. »

« Alte ragioni di riverenza (così nella relazione del Guardasigilli a S. M.) e di dipendenza del figliuolo adottivo rispetto al padre adottante, suggerivano il partito di richiedere il costui consenso al matrimonio del figlio adottivo, congiunto a quello dei propri genitori. Negare all' adottante persino codesta testimonianza di grato affetto da canto di quello sul cui capo discese sì generosa benevolenza, sarebbe lo stesso che togliere sua propria natura ed efficacia ad una istituzione che pur si volle mantenuta, siccome fonte di benevoli uffizî nelle sociali attinenze. »

All' art. 64 poi vedesi aggiunto il comma seguente : « Il disparere fra le due linee equivale a consenso. »

(22) Il 2° comma dell' art. 68 Codice Italiano dà facoltà al re di ammettere al matrimonio l'uomo a quattordici e la donna a dodici anni compiuti.

(23) Quest' articolo corrisponde a quanto era presso noi sanzionato col Decreto 7 aprile 1829.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 70.	modificati	——	Art. 68 e 79
» 71.	modificati	——	» 176 e 177 (24)
» 72. } » 73. }	modificato	——	» 68
» 74.	modificato	——	» 75
» 75.	nuovo		
» 76.	modificato	——	» 77
» 77.	variato	——	» 68 (25)
» 78.	variati	——	» 178 e 179 (26)
» 79.	modificato	——	» 79
» 80.		——	» 72 e 73
» 81.	nuovo		
» 82.	modificato	——	» 182
» 83.	variato	——	» 183 (27)
» 84.		——	» 184
» 85.		——	» 181
» 86. } » 87. }	nuovi		
» 88.		——	» 185
» 89.	modificato	——	» 69
» 90.		——	» 70
» 91.		——	» 188

(24) Per le antiche leggi una residenza di oltre tre mesi dispensava dalle pubblicazioni nel domicilio precedente. Col Codice novello questo periodo è protratto a dodici mesi.

(25) Se il matrimonio non seguiva fra l'anno dalle fatte pubblicazioni, doveano queste rinnovarsi secondo le antiche leggi Civili. Il Codice Civile abbrevia detto termine a mesi sei, elassi i quali e non seguito il matrimonio, debbono rinnovarsi le pubblicazioni.

(26) Le antiche leggi attribuivano al Capo dello Stato la facoltà di dispensare dalle pubblicazioni nel caso di matrimonii *in extremis*. Il Codice nuovo riveste di maggiori guarentigie una facoltà che spesso potrebbe ingenerare tristissime conseguenze.

(27) L'antico articolo 183 mentre ammetteva l'opposizione che potea prodursi dai fratelli o sorelle, dagli zii, e germani del futuro sposo fondato sullo stato infermo della mente di costui; soggiungeva: « Questa opposizione che potrà dal tribunale puramente e semplicemente essere tolta, non sarà giammai ammessa che a condizione, per parte dell' opponente, di domandare l' interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato nella sentenza. » Questa disposizione manca nel nuovo art. 83.

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 92.	nuovi	Art.
» 93.	nuovi	
» 94.	modificato	» 77
» 95.	nuovi	
» 96.	nuovi	
» 97.	nuovi	
» 98.	nuovi	
» 99.	nuovi	
» 100.	nuovo **(28)**	
» 101.	variato	» 108 c. 1.° **(29)**
» 102.	nuovi	
» 103.	nuovi	
» 104.	nuovi	
» 105.	modificati	» 153 e 154 **(30)**
» 106.	nuovi	
» 107.	nuovi	
» 108.	nuovi	
» 109.	nuovi	
» 110.	nuovi	
» 111.	nuovi	
» 112.	nuovi	
» 113.	nuovi	
» 114.	nuovi	
» 115.	nuovi	
» 116.	modificati	» 191 c. 1.° e 192
» 117.	nuovi	
» 118.	nuovi	
» 119.	nuovi	
» 120.		» 190

(28) La disposizione di questo articolo era in termini generali sanzionata con l'abolito art. 49 che diceva così: « Qualunque atto dello stato civile di un nazionale o di uno straniero, fatto in un paese straniero, sarà valido, qualora siensi osservate quelle formalità che sono in uso in quel paese. »

(29) Prima che l' antico art. 180 fosse stato appo noi riformato con l' abolita legge 24 febbraio 1843, rispondeva esattamente al novello art. 101.

(30) Con gli aboliti art. 153 e 154 si stabiliva appunto non esservi matrimonio senza consenso; nè esservi consenso in colui chè erra sulla persona del futuro sposo.

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 121.	nuovi		Art.
» 122.			
» 123.			
» 124.			
» 125.			
» 126.			
» 127.			
» 128.			
» 129.			
» 130.	modificato	——	» 201
» 131.	modificato	——	» 203
» 132.	variato	——	» 202 **(31)**
» 133.	nuovo		
» 134.	modificati	——	» 205 a 206
» 135.	variati	——	» 209 a 211, e 213 **(32)**

(31) Col novello art. 132 oltre a stabilirsi, che il marito debba somministrare alla moglie tutto il necessario in proporzione delle sue sostanze, si dispone pure con l' ultimo comma quanto segue : « *La moglie deve contribuire al mantenimento del marito*, *quando questi non ne abbia mezzi sufficienti.* Questo comma mancava nell' art. 202.

(32) L' art. 135 del Codice Italiano è formulato così : « L' autorizzazione del marito non è necessaria;

1.° Quando egli sia minore , interdetto , assente , o condannato a più di un anno di carcere , durante l' espiazione della pena ;

2.° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito ;

3.° Quando la moglie eserciti la mercatura. »

Le antiche leggi presso che negl' identici casi , eccetto quello della separazione personale di che non fanno parola , e nel caso della mercatura pel quale davano disposizioni diverse , consentivano alla moglie di stare in giudizio senza l' autorizzazione del marito, ma prescrivevano che invece essa dovesse ottenere quella del magistrato. Ciò si vedrà meglio dal testo degli aboliti art. che qui riportiamo.

Art. 209. « La moglie , esercitando pubblicamente la mercatura , può senza l' autorizzazione del marito contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio : e nel detto caso ella obbliga anche il marito , se vi è comunione tra essi. La moglie non si considera esercitar pubblica mercatura , se non fa che vendere a minuto le mercanzie del traffico di suo marito , ma è considerata tale quando ella esercita un traffico separato. »

Art. 210. « Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque in contumacia , la donna anche di età maggiore non può , mentre dura la pena , stare in giudizio , nè fare contratti , senza averne impetrata l' autorizzazione dal giudice , il quale può in questo caso accordarla , benchè il marito non sia stato sentito o chiamato. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 136.	modificati	——	Art. 207, 208, 211 e 213
» 137.		——	» 214
» 138.	variato	——	» 193 (**33**)
» 139.		——	» 195
» 140.	nuovo		
» 141.		——	» 197

Art. 211. « Se il marito è interdetto o assente, il giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzare la moglie tanto a stare in giudizio quanto a fare contratti. »

Art. 213. « Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti. »

Quali ragioni abbiano fatto introdurre le sudette disposizioni nel Codice Italiano, si potrà rilevare dalle parole seguenti, che desumiamo dalla relazione sul Codice Civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli nella udienza del 25 giugno 1865.

« Nella discussione parlamentare erasi disputato, e con varietà di sentenze, intorno alla convenienza del mantenere o sopprimere l'autorizzazione maritale: se non che liberamente discutendosi l'argomento, a nium partito erasi venuto, e solo si erano espressi voti ed avvisi per l'una o l'altra delle due tesi opposte. La Commissione non lasciava senza seria disamina codesto tema, ma ben si avvide in sulle prime essere questa una questione di principio su cui non sarebbe lecito accogliere una soluzione radicale senza venir contro alla limitazione di poteri segnati al Ministro dal ricordato articolo 2 della legge. Prevalse non pertanto un concetto al quale io non mi peritavo di assentire; questo, cioè, del restringere la serie dei casi e degli atti in che abbia ad intervenire l'autorizzazione maritale. Tolto a norma il criterio di sommettere alla necessità dell'autorizzazione quei tali atti singolarmente che per la intrinseca gravità loro richiedessero il concorso adesivo del marito, in ossequio non pure all'autorità morale del capo della famiglia, ma sì pel buon governo della famiglia stessa, si venne con l'articolo 134 modificato alla enunciazione dei casi dell'autorizzazione maritale, limitandoli alle donazioni, alle alienazioni d'immobili, all'ipoteca, al mutuo, alla cessione o riscossione di capitali, alla fideiussione, alla transazione ed allo stare in giudizio per occasione di tali atti. A fianco alla regola di autorizzazione fu posta con savio intendimento la designazione delle eccezioni che dispensano dalla necessità dell'autorizzazione stessa. Coi quali temperamenti recati al rigore del principio si è data certamente al problema la migliore e più acconcia soluzione, avvegnachè non si trascorra per essa nè alle esagerazioni del diritto germanico, che in omaggio alla dignità della donna pone il principio della compiuta emancipazione di lei dall'autorità maritale; nè d'altro canto si venga improntando un Codice, che esce fuori in tanta luce di civile filosofia, dei vieti principii della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna. »

(33) L'obbligo degli alimenti che le antiche leggi ponevano prima a carico del padre, poi dell'avo e quindi in sussidio della madre, con il Codice novello ricade prima a peso del padre e della madre, e quindi in sussidio agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 142.	nuovo		
» 143.		——	Art. 198
» 144.		——	» 199
» 145.	variato	——	» 200 (**34**)
» 146.	nuovo		
» 147.		——	» 194 c. 1.° (**35**)
» 148.	modificato	——	» 216
» 149.	nuovo		
» 150.		——	» 217 a 220
» 151.	modificato	——	» 221
» 152.	nuovo (**36**)		
» 153.	modificato	——	» 223
» 154.	modificato	——	» 232 (**37**)
» 155.	modificato	——	» 233

(34) Le leggi antiche stabilivano in principio che gli alimenti, da discendenti ad ascendenti o da un collaterale all' altro dovessero prestarsi in pensione. Viceversa gli alimenti da ascendenti a discendenti si prestavano in natura in casa degli ascendenti , se questi non credevano diversamente. Per eccezione poi se i discendenti o collaterali non potevano pagare una pensione alimentaria, in questo solo caso potevano essere facultati a somministrarli in natura. Il codice novello non ritiene tutte queste differenze, e determina che tutti hanno la scelta di somministrare gli alimenti in pensione o in natura. Mancava poi nello abolito art. 200 l'ultimo comma che si vede aggiunto nel nuovo art. 145 concepito così. « In caso di urgente necessità , l' autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l' obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio , salvo il regresso verso gli altri. »

(35) È abolita col Codice novello l'azione della figlia per essere dotata dai suoi ascendenti, come leggevasi nel 2.° comma dell' antico art. 194 così concepito: « La figlia ha dritto di essere dotata dal padre ; in difetto dall' avo paterno ; quindi dalla madre. »

(36) Richiamiamo l'attenzione del lettore sul nuovo art. 152 così concepito « La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza , od avendone i mezzi ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione. » Il dovere della moglie di accompagnare il marito dovunque creda giusto di fissare la sua residenza , dovea essere contraposto a questo dritto , perchè una donna non fosse stata capricciosamente vittima delle irragionevolezze del marito.

(37) In caso di separazione di matrimonio il nuovo Codice affida al tribunale di determinare quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli. Diversamente l'antico art. 232 stabiliva così: « I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuta la separazione, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia o del procuratore regio, non ordini pel maggior vantaggio dei figli , che tutti o alcuni di essi sieno affidati alla cura dell' altro coniuge, o di una terza persona. »

Codice Civile				*Leggi Civili*
—				—
Art. 156.	modificati	——	Art.	228 e 229 (**38**)
» 157.	modificato	——	»	227
» 158.		——	»	222
» 159.		——	»	234 c. 1.°
» 160.	nuovo			
» 161.		——	»	236
» 162.		——	»	234 c. 2.°
» 163.		——	»	234 c. 3.°
» 164. } » 165. }	variato	——	»	235 (**39**)
» 166.	variato	——	»	238 (**40**)
» 167.		——	»	239
» 168.	modificato	——	»	240
» 169.		——	»	237
» 170.		——	»	241
» 171.		——	»	242
» 172.		——	»	243
» 173.		——	»	244
» 174.		——	»	245

---

(38) È nuovo l'ultimo comma dell'art. 156 così concepito: « Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra cennata (dei lucri dotali), salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno. »

(39) Quanto alla facoltà del marito di non riconoscere il figlio sia per impotenza, sia per ragion di adulterio, riportiamo la varia dicitura dei nuovi articoli in correlazione dell' abolito art. 235.

Art. 164. « Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta. »

Art. 165. « Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè quando gliene sia stata celata la nascita; nel quale caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso, in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell'adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità. La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità del marito. »

L'antico art. 235 diceva così: « Il marito non potrà allegando la sua naturale impotenza, non riconoscere il figlio: nè pure potrà non riconoscerlo per causa di adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita: nel quale caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre. »

(40) Il termine entro il quale per le leggi antiche potea il marito sperimentare l' azione di non riconoscimento del figlio era di uno o di due mesi, secondo il caso in cui si trovava presente o assente dal luogo della nascita. Tali termini con il Codice nuovo sono protratti a due o tre mesi nelle identiche circostanze.

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
» 175.		——	» 246
» 176.		——	» 247
» 177.		——	» 250
» 178.		——	» 251 e 252
» 179.	nuovo		
» 180.	variato	——	» 258 **(41)**
» 181.	modificato	——	» 257
» 182.	modificato	——	» 259
» 183.			
» 184.			
» 185.	nuovi		
» 186.			
» 187.			
» 188.		——	» 262
» 189.	variato	——	» 263 **(42)**
» 190.		——	» 264
» 191.			
» 192.	nuovi		
» 193.			
» 194.	modificati	——	» 253 e 256
» 195.		——	» 253
» 196.	modificato	——	» 254
» 197.	modificato	——	» 255
» 198.			
» 199.	nuovi		
» 200.			
» 201.			

(41) Le antiche leggi con l' art. 258 vietavano il riconoscimento di figli nati da incesto o da adulterio, o da persono legate da voto solenne o da ordini sacri. Questo ultimo inciso è abolito con l'art. 180. Similmente è vietato con lo stesso art. il riconoscimento dei figli nati da persone che non potevano in matrimonio congiungersi fra loro per vincolo di parentela o di affinità in linea retta in infinito, e per vincolo di parentela in linea collaterale fino al 2° grado. È vietato pure per quei figli nati da persone, una delle quali al tempo del concepimento fosse già legata in matrimonio con altra persona.

(42) Con moltissima riserva e solo nel caso di ratto in determinate circostanze, permettevano le abolite leggi che il rapitore *potesse essere dichiarato* il padre della prole sopravvenuta. Il Codice nuovo *ammette* le indagini sulla paternità, « nel caso di ratto, ed in quello di stupro violento. »

Codice Civile				Leggi Civili	
—				—	
Art.	202	modificato	——	Art.	266 (**43**)
»	203.	nuovo			
»	204.		——	»	267 c. 1.°
»	205.	nuovi			
»	206.	nuovi			
»	207.	nuovi			
»	208.	modificati	——	»	267 c. 2.° e 277
»	209.	modificato	——	»	270
»	210.		——	»	271
»	211.	modificato	——	»	273 (**44**)
»	212.		——	»	272
»	213.	variato	——	»	277 (**45**)
»	214.	modificato	——	»	278
»	215.	variato	——	»	279 (**46**)
»	216.		——	»	280
»	217.	modificato	——	»	281
»	218.	modificato	——	»	282
»	219.	variato	——	»	283 (**47**)

(43) Le abolite leggi richiedevano che l' adottante avesse quindici anni di più della persona che volea adottare — Il Codice nuovo ne richiede diciotto.

(44) In proposito degli alimenti fra l' adottante e l' adottato, l' antico articolo 273 stabiliva: « L'obbligazione naturale che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti ne' casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all' adottante ed all' adottato, l' uno verso l' altro. »

Il nuovo art. 224 si legge modificato così: « Il padre e la madre adottivi hanno il debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell' adottato, e di fornirgli i sussidii e gli alimenti, di cui avesse bisogno. L' obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reciproca tra l' adottante e l'adottato. Essa però nell' adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali dell' adottante. »

(45) L' antico art. 277 prescriveva, che innanzi al giudice del circondario del domicilio dell' adottante doveano presentarsi la persona che volea essere adottata e l'adottante per farvi l' atto del loro rispettivo consenso.

L' art. 213 del Codice nuovo rimanda invece le parti in questo caso al presidente della corte di appello nel cui distretto ha domicilio l' adottante.

(46) Fra le cose deferite all' esame della Corte nella disamina della domanda di adozione, il nuovo codice aggiunge questa, di che non è parola nelle antiche leggi, se cioè *l' adozione convenga all' adottato.*

(47) Le antiche leggi prescrivevano che fra due mesi dalla sentenza di adozione, dovesse prendersene annotazione in margine dell' atto di nascita dell' adottato, elasso il qual termine rimaneva senza effetto. Il Codice Italiano estende questo termine a tre mesi, e stabilisce che l' annotazione potrà farsi anche dopo, ma quanto ai terzi non avrà effetto se non dal giorno in cui venne eseguita.

Codice Civile			*Leggi Civili*	
—			—	
Art. 220.	modificato	——	Art.	287 a 289
» 221.	variato	——	»	290 (48)
» 222.	nuovi			
» 223.				
» 224.	variato	——	»	291 e 292 (49)
» 225.	nuovo			
» 226.	variato	——	»	292 (50)
» 227.	nuovo			
» 228.		——	»	298 c. 1.°
» 229.	modificato	——	»	301
» 230.	variato	——	»	299 (51)
» 231.	variato	——	»	298 c. 2.° (52)
» 232.	variati	——	»	298 e 300 (53)

(48) Le leggi abolite stabilivano che il figlio non potesse mai abbandonare la casa paterna. A questa regola fa eccezione il novello codice nel solo caso di volontario arruolamento nell' esercito nazionale. Inoltre mentre le antiche leggi deferivano al giudice di circondario la facoltà di pronunziare sulla richiesta del figlio per vivere fuori del tetto paterno, il codice novello deferisce questa facoltà al presidente del Tribunale civile, e solo ne' casi in cui non possa ammettersi ritardo, al pretore, cui corre l' obbligo di riferirne immediatamente al presidente. Il pretore nel nuovo codice di procedura civile corrisponde al giudice regio delle leggi abolite.

(49) È di grave importanza il novello comma dell' art. 224 così concepito: « Nascendo conflitto d' interessi tra i figli soggetti alla stessa patria potestà, o tra essi ed il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale. ».

(50) Il nuovo Codice provvede al caso in cui il padre non voglia o non possa accettare le eredità devolute ai figli soggetti alla sua potestà col 2.° comma dell'art. 226 concepito così « Se il padre non voglia o non possa accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio, o di alcuno dei parenti, od anche sull' istanza fatta d' uffizio dal procuratore del re, potrà autorizzarne l' accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale, e sentito il padre. »

(51) Sono esclusi col codice italiano dai pesi inerenti all' usufrutto legale del padre le spese funebri e dell' ultima malattia del figliuolo.

(52) L' usufrutto legale spettante alla madre era per le antiche leggi non la totalità, come col codice nuovo, ma solo la metà delle rendite del figliuolo. Il 2.° comma dell' abolito articolo 298 diceva così: « Quando il padre sia premorto, la madre avrà la metà di questo usufrutto sino a che il figlio non giunga alla maggiore età o sia emancipato. »

(53) Nelle antiche leggi non troviamo parola della cessazione dell' usufrutto legale per la morte del figlio come risulta dal nuovo art. 232.

Una grave differenza risulta però fra l' abolito art. 300 ed il nuovo art. anzidetto. Col primo si stabiliva « Quest' usufrutto cesserà per la madre che passasse a seconde nozze » mentre il nuovo art. dice: « L' usufrutto legale cessa colla morte del figlio, e col passaggio del genitore ad altre nozze. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 233.	nuovi		Art.
» 234.			
» 235.			
» 236.	modificato	——	» 315
» 237.		——	» 317
» 238.			
» 239.		——	» 318
» 240.		——	» 311
» 241.	nuovo		
» 242.	modificati	——	» 314 e 319 (**54**)
» 243.	nuovo		
» 244.	modificato	——	» 323
» 245.	modificato	——	» 326 c. 1.°
» 246.	nuovi		
» 247.			
» 248.			
» 249.	nuovo (**55**)		
» 250.	modificato	——	» 327

Come si vede il padre è col nuovo articolo posto identicamente nella stessa condizione della madre. Le seguenti parole della relazione del Ministro Guardasigilli al re indicheranno meglio le ragioni di così importante innovazione:

« Nel determinare inoltre gli effetti giuridici della perdita dell'usufrutto legale dei beni del figlio pel passaggio a seconde nozze, fu avviso di togliere ogni differenza tra padre e madre. Se il fondamento legale di cotesto decadimento dal benefizio di legge sta nel ragionevole sospetto che il patrimonio dei figliuoli possa per avventura volgersi a pro della nuova famiglia che si vien creando, questo sospetto al certo non iscema di valore, nè di probabilità, nè di pericoli nella ipotesi del padre binubo; perciocchè i figli orbati della madre loro non avranno a sperare d'ordinario cure amorose e disinteressate dalla intrusione di una madrigna. »

(54) La nomina del tutore la quale spetta a quello de' genitori che rimane superstite deve esser fatta giusta il nuovo art. 242 « per atto notarile o per testamento » — L'abolito art. 314 riteneva anche valida la nomina fatta « con dichiarazione innanzi al giudice di circondario assistito dal suo cancelliere. »

(55) Una importantissima innovazione è introdotta con l'art. 249, vale a dire la istituzione dei consigli di famiglia permanenti nel caso di apertura di tutela. Ecco i termini dell' art. sudetto. « Verificandosi l' apertura della tutela, è costituito un *consiglio di famiglia permanente* per tutto il tempo della medesima presso il pretore del mandamento dove si trova la sede principale degli affari del minore. Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile essrvi trasferita la sede del consiglio. »

Codice Civile				Leggi Civili
Art. 251.	variato	——	Art.	328 (**56**)
» 252.				
» 253.	nuovi			
» 254.				
» 255.	variati	——	»	333 e 334 (**57**)
» 256.	nuovi			
» 257.				
» 258.		——	»	336 e 337 (**58**).
» 259.				
» 260.	nuovi			
» 261.				
» 262.	nuovo (**59**)			
» 263.	nuovo			
» 264.	modificati	——	»	313, e 342 c. 1.°
» 265.	modificato	——	»	343
» 266.	modificati	——	»	342 c. 2.° e 346
» 267.	nuovo			
» 268.		——	»	365
» 269.	modificati	——	»	366 e 367 (**60**)
» 270.	nuovo			
» 271.	modificati	——	»	369 e 370

(56) Il Consiglio di famiglia per le antiche leggi si componeva del Giudice presidente e di sei parenti o affini metà del lato paterno e metà del lato materno, secondo l' ordine di prossimità. Per il Codice nuovo esso si compone del pretore presidente e di quattro consulenti, non che del tutore, del protutore e del curatore secondo i casi. Anche il minore in forza del nuovo art. 251 avrà dritto di assistere al Consiglio di famiglia, compiuti gli anni sedici, ma senza voto deliberativo.

(57) Col Codice novello è proibito farsi rappresentare da procuratore speciale nelle adunanze de' Consigli di famiglia come permettevano le leggi antiche. L' assenza non giustificata, che con le antiche leggi era punita con una multa non eccedente i ducati dieci (L. 42. 50), è col novello Codice estesa fino a Lire 50. Finalmente si è stabilita una multa fino a L. 500 per quelli che fossero abitualmente assenti.

(58) Per la validità delle deliberazioni de' Consigli di famiglia si richiedeva per le antiche leggi la presenza di tre quarti dei membri convocati. Pel codice nuovo è necessario la convocazione di tutti i membri, e la presenza almeno di tre di essi oltre il pretore.

(59) L'antico decreto 7 aprile 1828 stabiliva presso noi le regole per gli esposti ed i minori ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.

(60) Fra le categorie di coloro che possono essere esclusi o rimossi dalla tutela, aggiunge il Codice nuovo *i falliti non riabilitati.*

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 272.	modificato	Art. 364 (61)
» 273.	modificati	» 349 e 350, 355 a 357, e 359
» 274.	modificato	» 354 (62)
» 275.	nuovi	
» 276.		
» 277		» 373 c. 1.° e 2.°
» 278.	nuovo	
» 279.	modificato	» 391
» 280.	nuovo	
» 281.		» 374
» 282.	nuovi	
» 283.		
» 284.		
» 285.	modificato	» 374 (63)
» 286.		
» 287.	nuovi	
» 288.		
» 289.		
» 290.	variato	» 375 (64)
» 291.	modificati	» 377, c. 1.° 378 e 379 (65)

(61) È necessario che il lettore confronti sul testo le varie categorie di persone che possono essere dispensate dalla tutela.

(62) Le antiche leggi facultavano colui che non fosse parente od affine del minore ad esimersi dal Consiglio di famiglia, se nella distanza di venti miglia dal luogo dell'aperta tutela esistessero parenti o affini meritevoli di farne parte. Il Codice Italiano limita questo beneficio, solo nel caso in cui nel territorio del tribunale dove si apre la tutela non risiedessero parenti od affini come sopra.

(63) Il nuovo Codice alle prescrizioni dell'antico art. 374 aggiunge quella, che il tutore il quale nell'atto dell'inventario non dichiari il debito che abbia verso il minore potrà essere rimosso dalla tutela.

(64) Il termine di un mese che le antiche leggi davano al tutore, dalla formazione dell'inventario, per far vendere all'incanto i beni mobili del minore, è stato esteso a due mesi con l'art. 290. Oltre a ciò lo stesso art. dà al Consiglio di famiglia la facoltà di autorizzare il tutore a vendere tali mobili in tutto o in parte, anche a trattative private.

(65) Le abolite leggi concedevano al tutore il termine di sei mesi per impiegare gli avanzi delle rendite del minore. Il Codice nuovo lascia al Consiglio di famiglia la determinazione del tempo entro il quale comincia nel tutore l'obbligo dell'impiego dei superi, e stabilisce che in caso di omissione del tutore nel provocare le deliberazioni in proposito, diventerà responsabile alla scadenza di tre mesi, degl' interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 292.	nuovo **(66)**		Art.
» 293.	nuovi		
» 294.	nuovi		
» 295.		——	» 377 c. 2.°
» 296.	modificati	——	» 380, 384, 386, 388 e 390
» 297.	nuovi		
» 298.	nuovi		
» 299.	nuovi		
» 300.		——	» 373 c. 3.°
» 301.		——	» 381
» 302.		——	» 392
» 303.	modificato	——	» 393
» 304.	nuovo		
» 305.		——	» 394
» 306.	nuovo		
» 307.	c. 1.° nuovo		
»	c. 2.° modif.	——	» 395
» 308.		——	» 397
» 309.	modificato	——	» 398
» 310.		——	» 399
» 311.	variati	——	» 400 e 401 **(67)**
» 312.	nuovi		
» 313.	nuovi		
» 314.	nuovi		
» 315.	nuovi		

(66) Importantissima è la disposizione novella racchiusa nel seguente art. 292, sulla cauzione che deve dare colui che assume una tutela.

Art. 292. « Il tutore, che non sia l'avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal Consiglio di famiglia, con deliberazione che sarà sottoposta alla omologazione del tribunale.

Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà iscriversi l'ipoteca legale, ed ove il tutore non possegga beni sufficienti si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

Il Consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza. »

(67) Il minore per le antiche leggi poteva essere emancipato dal padre o dalla madre in età di quindici anni compiuti e dal Consiglio di famiglia compiuti gli anni diciotto. Col nuovo Codice sia che l'emancipazione si faccia dai genitori, sia dal Consiglio di famiglia si richiede sempre l'età di 18 anni compiti.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 316.		—	Art. 403
» 317.	modificato	—	» 404
» 318.	modificato	—	» 405
» 319.	modificati	—	» 406 e 407 c. 1.°
» 320.	nuovo		
» 321.	modificati	—	» 408 e 409
» 322.	nnovo		
» 323.		—	» 411
» 324.		—	» 412
» 325.	nuovo		
» 326.	modificati	—	» 413 e 414
» 327.	modificati	—	» 417 a 420
» 328.		—	» 425 c. 1.°.
» 329.	modificato	—	» 432
» 330.	variato	—	» 429 (68)
» 331.	nuovi		
» 332.	nuovi		
» 333.		—	» 431
» 334.		—	» 434
» 335.	modificato	—	» 425
» 336.	modificato	—	» 426
» 337.		—	» 427
» 338.	modificato	—	» 435
» 339.		—	» 436 e 437 c. 1.°
» 340.	nuovi		
» 341.	nuovi		
» 342.	nuovi		
» 343.	nuovi		
» 344.	nuovi		
» 345.	nuovi		
» 346.	nuovi		
» 347.	nuovi		
» 348.	nuovi		
» 349.	nuovi		
» 350.	nuovi		
» 351.	modificato	—	» 39

(68) Le vecchie leggi indicavano il marito tutore di dritto della moglie interdetta. Il Codice nuovo stabilisce il principio, che il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore del coniuge interdetto.

Codice Civile			*Leggi Civili*	
Art. 352.		——	Art.	36 e 40
» 353.		——	»	41
» 354.		——	»	38
» 355.	modificato	——	»	37
» 356.		——	»	42
» 357.	modificato	——	»	43
» 358.		——	»	44
» 359.		——	»	51
» 360.	variato	——	»	45 (**69**)
» 361.	modificato	——	»	46
» 362. } » 363. }	modificato	——	»	47
» 364.	modificato	——	»	48 (**70**)
» 365.	modificato	——	»	55
» 366.	nuovo (**71**)			
» 367.	variato	——	»	49 (**72**)
» 368 c. 1.°		——	»	50
» » c. 2.°	nuovo			
» 369. } » 370. }	nuovi			
» 371. c. 1.°	variato	——	»	57 (**73**)
» » c. 2.°	nuovo			

(69) Pel deposito di uno dei doppî de' registri degli atti dello stato civile negli archivî del Comune alla fine di ciascun anno, le antiche leggi assegnavano il termine di un mese, il Codice novello soli 15 giorni.

(70) È nuovo il 2.° comma dell'art. 364 il quale stabilisce, che « se la distruzione, mancanza, smarrimento o interruzione de' registri dello stato civile fossero avvenuti per dolo di colui che richiede uno degli atti contenuti nel registro smarrito o disperso, in tal caso non sarà questi ammesso a supplire all'atto che manca coi mezzi che lo stesso articolo concede. »

(71) È importante la prescrizione dell'art. 366 comma 2.°, per la quale, dato il caso della celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un uffiziale dello stato civile non competente e perenta l'azione per impugnarlo, si stabilisce che, « il tribunale sulla istanza del procuratore del re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'uffiziale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio. »

(72) Alla disposizione dell'art. 49 delle abolite leggi il Codice novello aggiunge il seguente comma: « È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti (quelli seguiti in paese straniero) di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'uffiziale dello stato civile.... »

(73) Il nuovo Codice assegna cinque giorni da quello del parto per la dichiarazione di nascita, a differenza delle antiche leggi che ne davano tre.

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 372.	nuovo		Art.
» 373.	modificato	—	» 58
» 374. } » 375. }	modificato	—	» 59
» 376.	nuovo		
» 377.		—	» 61
» 378.	modificato	—	» 62 (**74**)
» 379.	nuovo		
» 380.	modificato	—	» 63
» 381.	modificati	—	» 64 e 65
» 382.		—	» 66
» 383.	modificato	—	» 79
» 384.	nuovo		
» 385.		—	» 82
» 386.	modificato	—	» 83
» 387.		—	» 84
» 388.	modificato	—	» 85
» 389.		—	» 86
» 390.		—	» 87 c. 1.°
» 391. } » 392. }	nuovi		
» 393.		—	» 89
» 394.		—	» 88
» 395.		—	» 90
» 396.	variati	—	» 91 e 92 (**75**)
» 397.	nuovo		
» 398.	variati	—	» 93 a 96 (**76**)

(74) La dichiarazione scritta che si dovrà fare dalla direzione del pubblico ospizio, nel caso di un fanciullo in esso deposto, all'uffiziale dello stato civile, deve avvenire fra i tre giorni dalla presentazione del bambino secondo il nuovo Codice — Le antiche leggi davano il termine più breve di sole 24 ore.

(75) Il nuovo Codice prevede, a differenza delle antiche leggi, il doppio caso in cui o per il naufragio della nave fossero morte tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passaggieri, ovvero che fra le persone dell' equipaggio perduto si trovassero appunto gli uffiziali incaricati della compilazione degli atti di morte, e detta sul proposito analoghe regole che potranno riscontrarsi nell' art. 396.

(76) Chi abbia vaghezza di riscontrare le disposizioni delle antiche leggi per gli atti dello stato civile de' militari fuori il territorio del regno, potrà rinvenirle negli aboliti art. 93 a 96. Il Codice nuovo se ne richiama a speciali regolamenti.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 399.	nuovo		Art.
» 400.	variati	——	» 98 a 103 (77)
» 401.	variato	——	» 104 (78)
» 402.		——	» 105
» 403.		——	» 106
» 404. » 405.	modificati	——	» 52 a 54 (79)

(77) Le antiche leggi prescrivevano che gli uffiziali incaricati degli atti dello stato civile pei militari in campagna doveano fra dieci giorni trasmettere un estratto di quelli da essi compilati all' uffiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo o della madre se il padre non era conosciuto, trattandosi di atti di nascita; dell'ultimo domicilio degli sposi se si trattava di atti di matrimonio; e dell' ultimo domicilio del defunto, se di atti di morte. Il nuovo Codice dispone con l' articolo 400 che tali estratti si debbono inviare al ministero della guerra o della marina, dal quale poi saranno secondo la loro natura spediti a' diversi uffiziali dello stato civile.

(78) Le antiche leggi disponevano che sulle domande di rettificazione degli atti dello stato civile dovea provvedere *il tribunale competente*.

Il nuovo Codice determina più chiaramente la competenza di cui è parola, dichiarando, che per tribunale competente si intende quello da che dipende l'uffizio dello stato civile ove si trova l' atto di cui si richiede la rettificazione.

(79) I principî del vecchio e del nuovo Codice sono identici sulle disposizioni penali per gli uffiziali dello stato civile. In entrambi si determina, che il pubblico Ministero è chiamato a sorvegliare la tenuta de' registri degli atti dello stato civile; che le contravvenzioni alle disposizioni delle leggi sono punite con pene pecuniarie; che le alterazioni e le omissioni colpevoli oltre al risarcimento dei danni ed interessi, danno luogo alle apposite pene contemplate dal Codice penale. Solamente la pena pecuniaria che per le antiche leggi non poteva estendersi oltre i ducati 25 (L. 106. 25), è col codice nuovo estesa fino a lire 200.

Giova pur notare che le antiche leggi aveano determinate speciali regole di procedura pei giudizi a carico degli uffiziali dello stato civile, come dagli antichi Decreti 5 marzo 1831, e 13 gennaio 1832.

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 406.	modificato	——	Art. 439 c. 1.°
» 407.		——	» 440
» 408. / » 409.	variati	——	» 441 e 442 (**80**)
» 410.	modificato	——	» 444
» 411.	modificato	——	» 443
» 412.	variato	——	» 446 (**81**)
» 413.	variato	——	» 447 (**82**)
» 414.		——	» 448
» 415.		——	» 449
» 416.		——	» 450
» 417.		——	» 451
» 418.		——	» 452
» 419.	modificato	——	» 456
» 420.		——	» 457
» 421.		——	» 460 c. 1.°
» 422.		——	» 458

(80) Le antiche leggi non annoveravano fra i beni immobili per loro natura i bagni e tutti gli altri edifizii galleggianti. L' art. 409 li considera tali salve le eccezioni in esso stabilite, poichè dice così: « Sono altresì reputati immobili i mulini, i bagni, e tutti gli altri edifizi galleggianti, ove sieno e debbano essere con corde o catene saldamente attaccati a una riva e su questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro servizio. I detti mulini, bagni ed edifizii galleggianti si considerano come formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata, e col dritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue. »

(81) Il nuovo Codice considera come immobili non solo i condotti, ma anche le sorgenti ed i serbatoi d' acqua. Oltre a ciò dichiara immobili i canali che deducono le acque in un edifizio, e stabilisce che essi fanno parte del fondo cui le acque devono servire.

(82) L' ultimo comma dell' art. 413 stabilisce così: « Gli animali consegnati dal proprietario del fondo all' affittuario ed al mezzaiuolo per la coltivazione, ancorchè sieno stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che in forza della convenzione restano addetti al fondo. Invece gli animali che il proprietario consegna a soccio o soccida ad altri, fuorchè all' affittuario od al mezzaiuolo, si reputano beni mobili. » Nell' antico art. 447 non si legge l' anzidetta disposizione.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 423.		——	Art. 459
» 424.	modificato	——	» 461
» 425.		——	» 439 c. 2.°
» 426.	nuovo		
» 427.		——	» 463
» 428.	nuovo		
» 429.	modificato	——	» 466
» 430.		——	» 462 c. 2.
» 431.			
» 432.			
» 433.	nuovi		
» 434.			
» 435.			
» 436.		——	» 469
» 437.	nuovo		
» 438.		——	» 470
» 439.	nuovo		
» 440.		——	» 477 c. 1.°
» 441.	modificato	——	» 568
» 442.	modificato	——	» 569
» 443.		——	» 471
» 444.		——	» 472, 508 e 509
» 445.	modificato	——	» 473
» 446.		——	» 476
» 447.		——	» 477 c. 2.° e 3.°
» 448.		——	» 478
» 449.	variato	——	» 479 **(83)**

(83) Il nuovo art. 449 dice così « Il proprietario del suolo che ha fatto piantagioni, costruzioni od opere con materiali altrui, deve pagarne il valore. Sarà anche tenuto in caso di mala fede o di colpa grave al risarcimento dei danni; ma il proprietario de' materiali non ha dritto di levarli, salvo che lo possa senza distruggere l'opera costrutta o far perire la piantagione. » L'abolito art. 479 diceva: « Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore: può anche essere condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni ed interessi: ma il proprietario de' materiali non ha dritto di riprenderli. » Come è chiaro, mentre le nuove leggi concedono al proprietario dei materiali la facoltà di riprenderli quando lo possa senza distruggere l'opera costrutta, le antiche leggi anche nella stessa ipotesi gli negavano tale dritto.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 450.	variato	——	Art. 480 **(84)**
» 451.	nuovi		
» 452.	nuovi		
» 453.		——	» 481
» 454.		——	» 482
» 455.		——	» 483
» 456.		——	» 484
» 457.		——	» 485
» 458.		——	» 486 **(85)**
» 459.	nuovo		
» 460.		——	» 487
» 461.	variato	——	» 488 **(86)**

(84) Può avvenire che altri faccia con suoi materiali sopra fondo non suo una opera o piantagione. Il proprietario del fondo ha il dritto in questo caso o di far togliere la piantagione o costruzione, o di ritenerla pagando a sua scelta il valore dei materiali ed il prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al fondo. In quest'ultimo caso però le leggi antiche discordavano dal Codice nuovo. Le prime disponevano che nel prezzo dei materiali e della mano d'opera a pagare non si dovesse tener conto del miglioramento arrecato al suolo o fondo, ed il nuovo Codice invece dà la scelta al proprietario di pagare o il prezzo della mano d'opera e dei materiali, oppure l'aumento di valore recato al fondo di sua proprietà.

(85) L'art. 458 del nuovo Codice è compilato così: « Le isole ed unioni di terra che si formano nei fiumi o torrenti non navigabili nè atti al trasporto, appartengono ai proprietarii che fronteggiano quel lato della linea mediana del fiume o torrente dalla quale si trovano. Se le isole ed unioni di terra si estendono ad ambedue i lati della linea mediana, questa segnerà il confine della proprietà de' rivieraschi delle due sponde. La porzione dell'isola od unione di terra spettante ai proprietarì della stessa sponda è determinata dalle perpendicolari che partendo dalla linea mediana del fiume o torrente, cadono sui punti estremi delle fronti dei loro fondi. » L'antico art. 486 diceva così: « Le isole ed unioni di terre che si formano nelle riviere non navigabili o non atte a trasporti, appartengono ai proprietarii confinanti dal lato ove si sono formate. Se l'isola non siasi formata da un solo lato, apparterrà ai proprietarii confinanti a' due lati, da ripartirsi secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera. »

(86) Sulla divisione dell'alveo abbandonato dal fiume il nuovo codice dispone così: Art. 461. « Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, questo spetta ai proprietarii confinanti alle due rive. Essi se lo dividono sino al mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione della fronte del fondo di ciascuno. » L'antico art. 488 stabiliva in proposito: « Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile ed atta a' trasporti, si apre un nuovo corso abbandonando l'antico letto, i proprietarii dei fondi occupati si dividono a titolo d'indennità l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto. »

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 462.		——	Art. 489
» 463.		——	» 490
» 464.	modificato	——	» 491
» 465.		——	» 492
» 466.	variato	——	» 493 (87)
» 467.		——	» 494
» 468.		——	» 495
» 469.		——	» 497
» 470.		——	» 496
» 471.		——	» 498
» 472.	modificato	——	» 499
» 473.		——	» 500
» 474.		——	» 501
» 475.		——	» 502
» 476.	nuovo		
» 477.		——	» 503
» 478.		——	» 504 a 506
» 479.		——	» 507
» 480.		——	» 510
» 481.		——	» 511
» 482.	modificato	——	» 513
» 483.		——	» 512
» 484.		——	» 514
» 485.		——	» 515 c. 1.°
» 486.		——	» 516
» 487. } » 488. }		——	» 517
» 489.		——	» 518
» 490.		——	» 519
» 491.		——	» 515 c. 2.°
» 492.	modificato	——	» 520
» 493.	nuovo		
» 494.		——	» 522 e 523
» 495.		——	» 524

(87) Quando di due cose unite per formare un sol tutto, la principale sia stata unita ad insaputa del suo padrone, questi ha la scelta, o di ritenersi il tutto rimborsando il valore della cosa meno preziosa; o di pretendere la separazione della cosa unita anche con danno dell' altra. L'abolito art. 493 gli concedeva solo quest'ultima facoltà.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 496.	modificato	——	Art. 525
» 497.		——	» 526
» 498.	modificato	——	» 527 **(88)**
» 499.		——	» 528
» 500.		——	» 529
» 501.	modificato	——	» 530
» 502. } » 503. }	nuovi		
» 504.		——	» 531
» 505.	modificato	——	» 532
» 506.		——	» 533
» 507.		——	» 534
» 508.	modificato	——	» 536
» 509.		——	» 537
» 510.		——	» 538
» 511.		——	» 539
» 512.		——	» 540
» 513.		——	» 541
» 514.	nuovo		
» 515.		——	» 542
» 516.		——	» 543
» 517.		——	» 545
» 518.		——	» 544
» 519.		——	» 548
» 520.		——	» 549
» 521.		——	» 555
» 522. } » 523. } » 524. }		——	» 557
» 525.		——	» 551
» 526.		——	» 552
» 527.		——	» 558
» 528.		——	» 556
» 529.		——	» 550

(88) L' usufruttuario il quale sia tenuto a dare cauzione e non possa prestarla, potrà farsi assegnare dagl' immobili costitutivi dell' usufrutto, i quali debbono affittarsi o darsi in amministrazione, una casa per la propria abitazione. Questa disposizione mancava nelle abolite leggi.

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 530.	nuovo	—	Art.
» 531.		—	» 559
» 532.	modificato	—	» 561
» 533.		—	» 571
» 534.		—	» 572
» 535.	modificato	—	» 573
» 536.		—	» 562
» 537.			
» 538. }			
» 539. }			
» 540.		—	» 563
» 541.		—	» 564
» 542.		—	» 565
» 543.		—	» 566
» 544.		—	» 567
» 545.	nuovo		
« 446.		—	» 574
» 547.		—	» 575
» 548.		—	» 576
» 549.		—	» 577 **(89)**
» 550.	nuovo		
» 551.		—	» 578 **(90)**
» 552.	nuovo		
» 553.		—	» 579
» 554.		—	» 580
» 555.		—	» 581
» 556.		—	» 582
» 557.		—	» 583
» 558.	nuovo		

(89) Il Codice Italiano ha aggiunto all' art. 549 un apposito comma per dichiarare, che sebbene uno de' comproprietarî possa sempre rinunziare alla comunione del muro comune per esimersi dalle riparazioni, è sempre però tenuto a quelle riparazioni o ricostruzioni cui avesse dato luogo col fatto proprio.

(90) Le antiche leggi prescrivevano che il proprietario, volendo immettere delle travi nel muro comune, poteva inoltrarsi in esso, fino però a dovere rimanere liberi due pollici del muro stesso dalla parte opposta. Il Codice nuovo prescrive che debba rispettare la spessezza di cinque centimetri.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 559.		——	Art. 584 (**91**)
» 560.	nuovi		
» 561.	nuovi		
» 562.	modificato	——	» 585
» 563.	nuovi		
» 564.	nuovi		
» 565.		——	» 587
» 566.		——	» 588 e 589 (**92**)
» 567.	nuovo		
» 568.		——	» 591
» 569.	modificato	——	» 594
» 570.	nuovi		
» 571.	nuovi		
» 572.	nuovi		
» 573.	nuovi		
» 574.		——	» 595
» 575.	nuovi		
» 576.	nuovi		
« 577.	nuovi		
» 578.	nuovi		
» 579.	variato	——	» 592 (**93**)

(91) L'altezza del muro di cinta, secondo le antiche leggi, in mancanza di particolari regolamenti o di speciali convenzioni era di palmi 12 e 1/2 compreso il cornicione nelle città di 50 mila o più anime, e di palmi 10 nelle altre città. Il Codice Italiano senza distinzione alcuna stabilisce che l'altezza del muro di cinta debba esser sempre di metri tre.

(92) Il nuovo codice e le antiche leggi sono concordi nel ritenere che il fosso si presume di quel proprietario dalla cui parte si trovi lo spurgo o il getto della terra. Però mentre l'antico art. 588 diceva « È un segno che la fossa non è comune se si trovi lo spurgo o il getto della terra da una sola parte della fossa », il nuovo art. 566 stabilisce. « È segno che il fosso non è comune, se si trovi da una sola parte del medesimo il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da tre anni. »

(93) In proposito della distanza a serbarsi per la piantagione degli alberi dalla linea di confine del fondo vicino, il nuovo art. 579 ha il seguente dettato:

« Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino a distanze minori di quelle determinate dai regolamenti locali. In mancanza di questi devono osservarsi le distanze seguenti:

1.° Tre metri per gli alberi di alto fusto.

Sono reputati, quanto alle distanze, alberi di alto fusto quelli, il cui fusto o semplice o diviso in rami sorge ad altezza notabile, quali sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 580.	nuovo		Art.
» 581.		——	» 593 c. 1.°
» 582.		——	» c. 2.°
» 583.		——	» 596
» 584.		——	» 597 (**94**)
» 585.		——	» 598 (**95**)
» 586.	nuovo		
» 587.		——	» 599 (**96**)

Gli alberi di robinie e di gelsi della China sono equiparati per le distanze agli alberi di alto fusto.

2.° Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

Sono reputati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde in rami, quali sono i peri, i meli, i ciriegi, ed in generale gli alberi di frutta non indicati al numero 1.°, ed altresì i gelsi, i salici, le robinie a ombrello ed altri simili.

3.° Un mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani ed anche per le piante di frutto tenute nane od a spalliera e ad altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi sieno di ontano, di castagno o di altri simili piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

Le distanze anzidette non sono necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purchè le piante siano mantenute in modo da non eccedere l'altezza del muro. »

L'antico art. 592 era concepito così:

« Non è permesso di piantare alberi di alto fusto se non alla distanza prescritta da' regolamenti particolari attualmente vigenti, o dalle usanze del paese costanti e ricevute ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distanza di palmi sette e mezzo dalla linea di separazione de'due fondi, per gli alberi di alto fusto, e palmi due per gli altri alberi e siepi vive. »

(94) La distanza fra i ferri delle grate da porre innanzi alle invetriate fisse che era di tre pollici ed otto linee per le antiche leggi, è di un decimetro pel nuovo codice.

(95) Il nuovo art. 585 dice così: « Queste luci o finestre (ad invetriate fisse) non si possono aprire ad una altezza minore di due metri e mezzo sopra il pavimento o suolo del luogo che si vuole illuminare, se è al piano terreno, e di due metri se è nei piani superiori. L'altezza di due metri e mezzo dal suolo deve sempre osservarsi anche dalla parte che ha sguardo sul fondo vicino. » — L'antico art. 598 diceva: « Queste finestre o luci non si possono collocare a minore altezza di palmi dieci al di sopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno; e di palmi sette e mezzo al di sopra del pavimento, se questa è nei piani superiori. »

(96) L'art. 587 del nuovo Codice dice così « Non si possono aprire vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi od altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso, e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 588.		—	Art. 600 (97)
» 589 c. 1.°		—	» 601 (98)
» » c. 2.°	nuovo		
» 590.	nuovo		
» 591.		—	» 602
» 592.	nuovo		
» 593.		—	» 603 a 605
» 594.			
» 595.	nuovi		
» 596.			
» 597.		—	» 606
» 598.	nuovi		
» 599.			
» 600.			
» 601.			
» 602.			
» 603.			
» 604.			
» 605.			

questo ed il muro in cui si fanno le dette opere, non vi è la distanza di un metro e mezzo. Il divieto cessa allorquando vi è tra le due proprietà una via pubblica. » — L' antico art. 599 diceva così: « Non possono aprirsi vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi o altri simili sparti sul fondo chiuso o non chiuso del vicino, se tra il detto fondo ed il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di dodici palmi. »

(97) L' antico art. 600 stabiliva: « Non si possono aprire vedute laterali o oblique sul medesimo fondo a minor distanza di palmi due e mezzo. » — L'articolo 588 del nuovo Codice dice egualmente « Non si possono aprire vedute laterali od obblique sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di mezzo metro », ma soggiunge con un comma aggiunto: « Cessa però questo divieto, quando la veduta laterale od obbliqua sul fondo del vicino formi nello stesso tempo una veduta diretta sulla via pubblica; ma dovranno in tal caso osservarsi i regolamenti locali. »

(98) L' art. 589 del nuovo Codice si compone di due comma. Il primo, che concorda in tutto con l' antico art. 601 dice così: « Trattandosi di vedute dirette, la distanza si misura dalla faccia esteriore del muro, e, se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi. » — L' altro comma che non era nel menzionato art. 601 soggiunge: « Trattandosi di vedute laterali od obblique, si misura dal più vicino fianco della finestra, o dal più vicino sporto sino alla detta linea di separazione. »

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 606.			Art.
» 607.			
» 608.			
» 609.			
» 610.			
» 611.	nnovi		
» 612.			
» 613.			
» 614.			
» 615.			
» 616.		—	» 607
» 617.		—	» 609
» 618.		—	» 610
» 619.			
» 620.			
» 621.			
» 622.			
» 623.			
» 624.	nuovi		
» 625.			
» 626.			
» 627.			
» 628.			
» 629.		—	» 611 e 613
» 630.		—	» 612
» 631.	nuovo		
» 632.		—	» 614
» 633.	modificato	—	» 615
» 634.		—	» 616
» 635.			
» 636.	nuovi		
» 637.			
» 638.			
» 639.	c. 1.° e 2.°	—	» 617
» »	c. 3.° e 4.° nuovi		
» 640.	variato	—	» 618 (99)

(99) Il nuovo art. 640 dice così « Colui al quale è dovuto una servitù, nel fare le opere necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere il tempo e il modo che sia per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.» —

Codice Civile		Leggi Civili
Art. 641.	modificato	Art. 619
» 642.	nuovo	
» 643.		» 620
» 644.		» 621
» 645.		» 622
» 646.		» 623
» 647.	nuovi	
» 648.	nuovi	
» 649.	nuovi	
» 650.	nuovi	
» 651.	nuovi	
» 652.	nuovi	
» 653.	nuovi	
» 654.	nuovi	
» 655.	nuovi	
» 656.	nuovi	
» 657.	nuovi	
» 658.	nuovi	
» 659.	nuovi	
» 660.	nuovi	
» 661.	nuovi	
» 662.		» 624
» 663.		» 625
» 664.		» 626
» 665.	nuovo	
» 666.		» 627
» 667.		» 628
» 668.		» 629
» 669.	nuovi	
» 670.	nuovi	
» 671.		» 630
» 672.		» 631
» 673.	nuovi	
» 674.	nuovi	
» 675.	nuovi	

L' antico art. 618 diceva: « Colui al quale è dovuta una servitù, può far tutte le opere necessarie per usarne e conservarla. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 676.	nuovi		Art.
» 677.			
» 678.			
» 679.			
» 680.			
» 681.	variato	—	» 734 (**100**).
» 682.	nuovi		
» 683.			
» 684.			
» 685.		—	» 2134
» 686.		—	» 2135
» 687.		—	» 2136 e 2137
» 688.		—	» 2138
» 689.		—	» 2139
» 690.		—	» 2132
» 691.		—	» 2140
» 692.	nuovo		
» 693.	modificato	—	» 2141
» 694.	nuovi		
» 695.			
» 696.			
» 697.			
» 698.	nuovi (**101**)		
» 699.			
» 700.			
» 701.		—	» 475 c. 1.°

(100) L'art. 681 del nuovo Codice è compilato così: « Nessuno può essere costretto a rimanere in comunione, e sempre se ne può domandare da ciascuno de'partecipanti lo scioglimento. Nondimeno è valido il patto che si debba rimanere in comunione per un tempo determinato, non maggiore di anni dieci. L'autorità giudiziaria però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può ordinare lo scioglimento della comunione anche prima del tempo convenuto. »

L'antico art. 734 era scritto così: « Niuno può essere costretto a rimanere in comunione; e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione o convenzione in contrario. Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato; ed una tale convenzione non può essere obbligatoria al di là di cinque anni, ma può essere rinnovata. »

(101) Comunque nelle abolite Leggi Civ. non trovino confronto le disposizioni degli art. 698 e seg. del Codice Italiano, gioverà riscontrare le simili disposizioni racchiuse negli art. 103, 127, e 145 delle abolite leggi di Procedura Civile.

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art. 702.		Art. 2174
» 703.		» 474
» 704.	nuovi	
» 705.	nuovi	
» 706.	nuovi	
» 707.	variati	» 2185 (102)
» 708.	variati	» 2185 (102)
» 709.		» 2186

(102) I nuovi art. 707 e 708 sono formolati così:

Art. 707. « Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il possesso produce a favore de' terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo. Questa disposizione non si applica all'universalità de' mobili. »

Art. 708. « Colui però che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato, può ripeterla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro colui dal quale l'ha ricevuta. »

L'antico art. 2185 diceva « Riguardo ai mobili, il possesso vale per titolo. Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita, o dal furto, contro la persona, nelle mani della quale la trovi; salvo a questa il regresso contro colui dal quale l'ha ricevuta. »

LIBRO TERZO

DEI MODI DI ACQUISTARE E DI TRASMETTERE LA PROPRIETA' E GLI ALTRI DIRITTI SULLE COSE

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 710.	——	Art. 632 e 633
» 711. nuovo		
» 712. c. 1.°	——	» 635
» » c. 2.° nuovo		
» 713. nuovo		
» 714.	——	» 636
» 715. } nuovi		
» 716. } nuovi		
» 717. } nuovi		
» 718. } nuovi		
» 719.	——	» 637 c. 1.°
» 720. nuovo		
» 721.	——	» 644 e 654
» 722.	——	» 655
» 723. nuovo		
» 724.	——	» 646 (**103**)
» 725. variato	——	» 648 c. 1.° a 4.° (**104**)

(103) Nell'art. 724 del Codice Italiano uniforme all'abolito art. 646 il quale dichiara incapaci di succedere quelli che non sono nati vitali, si legge un'ultimo comma concepito così: « Nel dubbio si presumeranno vitali quelli di cui consta che sieno nati vivi. »

(104) L'art. 725 dice così: « Sono incapaci, come indegni di succedere: 1.° chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta; 2.° chi l'avesse accusata di reato punibile con pena criminale, quando l'accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio; 3.° chi l'avesse costretta a far testamento od a cangiarlo; 4.° chi l'avesse impedito di fare il testamento o di rivocare il già fatto, o avesse soppresso, celato od alterato il testamento posteriore. » — L'abolito art. 648 era concepito così: « Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni; 1.° colui che fosse stato condannato per avere ucciso, o tentato di uccidere il defunto; 2.° colui che avesse promosso contro il defunto un'accusa di delitto capitale; 3.° quegli che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non voleva, o diversamente di quel che volea; 4.° colui che avesse vietato con violenza al defunto di far testamento; 5.° l'erede in età maggiore, che essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della uccisione del defunto, non l'avrà de-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 726.		——	Art. 650 e 651
» 727.	modificato	——	» 652
» 728.		——	» 653
» 729.		——	» 660
» 730.		——	» 661
» 731.		——	» 662
» 732.		——	» 663
» 733.		——	» 665
» 734. } » 735. }		——	» 666 (**105**)
» 736.		——	» 667
» 737.	nuovo (**106**)		
» 738.		——	» 668
» 739.		——	» 669
» 740.	variato	——	» 671 (**107**)

nunziato alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico ministero abbia di ufficio proceduto. » — Come ben si vede il nuovo codice ha abolito quest' ultima ragione d' indegnità.

(105) Alla dizione dell' abolito art. 666 di non potersi rappresentare le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte, il codice nuovo contropone quella di potersi anche rappresentare le persone viventi ove si tratti di assenza o di incapaci a succedere.

(106) L' art. 737 aggiunto nel codice dice così: « Sotto nome di figli legittimi s' intendono anche i figli legittimati, gli adottivi e i loro discendenti. Però i figli adottivi e i loro discendenti succedono bensì all' adottante in concorso anche de' figli legittimi, ma sono estranei alla successione di tutti i congiunti dell' adottante. » — Come si vede con questo articolo il nuovo Codice proclama eguali in fatto di successione i figli legittimati ed i figli adottivi, dando le norme per questi ultimi sulla successione dell' adottante. Per le abolite leggi, i figli legittimati *per subsequens matrimonium* erano uguagliati ai figli nati dal matrimonio dei loro genitori, ma quelli la cui legittimazione era avvenuta per Decreto Reale succedevano come i figli naturali e quindi nella metà o nelle due terzi parti secondo i casi (V. antichi art. 255, 256, 674 e 682). Ai figli adottivi poi anche le antiche leggi davano sulla successione dell'adottante gli stessi diritti dei figli nati da legittimo matrimonio (V. antico art. 274).

(107) Il novello codice chiama alla successione del defunto anche i fratelli e sorelle consanguinei od uterini. In fatti l' art. 740, corrispondente all' abolito articolo 671, dice così: « Se coi genitori, o con uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in niun caso la porzione in cui succederanno i genitori od uno di essi, sia minore del terzo. Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini, succedono anch' essi, ma, o concorrano con germani, o siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 741.	variato	——	Art. 672 (**108**)
» 742.	variato	——	» 673 (**109**)
» 743. » 744. » 745.	variato	——	» 674 (**110**)
» 746.		——	» 676
» 747.		——	» 674
» 748.		——	» 675
» 749.		——	» 677
» 750.		——	» 680
» 751.	nuovo		
» 752.	modificati	——	» 678 e 679

(108) Il nuovo Codice stabilisce che alla successione di colui che muore senza discendenti e senza ascendenti succedano non pure i fratelli e le sorelle germani ma anche i consanguinei od uterini; però questi ultimi, avranno dritto alla metà della quota che spetta a primi. Le abolite leggi negavano agli uterini o consanguinei questo dritto. In fatti l' antico art. 672 diceva così: « Al defunto che non abbia lasciato nè prole nè ascendenti, succederanno i fratelli e le sorelle, ed i discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte; i primi in capi, i secondi in istirpi o sia per dritto di rappresentazione. » — il nuovo art. 741 invece determina: « A colui che muore senza lasciar prole, nè altri ascendenti, succedono i fratelli o le sorelle per capi e i loro discendenti per istirpi. I fratelli però o le sorelle consanguinei od uterini e i loro discendenti, concorrendo con fratelli o sorelle germani o loro discendenti, hanno dritto alla sola metà della quota che spetta ai germani. »

(109) La successione fra collaterali per le antiche leggi era ammessa fino al 12° grado: pel nuovo codice non si estende oltre il 10° grado.

(110) Le antiche leggi stabilivano il principio che i figli naturali succedevano alla madre. Al padre poi nel solo caso che erano stati legalmente riconosciuti. Questa distinzione è abolita nel nuovo codice, ed essi per succedere sia all'eredità paterna sia alla eredità materna hanno sempre mestieri di trovarsi precedentemente riconosciuti ne' modi di leggi. Per entrambi i codici essi succedono, in concorrenza con i figli legittimi, nella metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi; ne'due terzi ove concorrano con collaterali, e nella totalità ove succedono soli. Però è nuovo nel Codice italiano il 2° comma dell' art. 744 così concepito: « I figli legittimi o loro discendenti hanno facoltà di pagare la quota spettante ai figli naturali in danaro o in beni immobili ereditarii a giusta stima ». Nel caso poi di concorrenza dei figli naturali con gli ascendenti e col coniuge del defunto il comma 2.° dell'art. 745 dispone così: « Se i figli naturali concorrono a un tempo con gli ascendenti e col coniuge del genitore, detratto il terzo della eredità a favore degli ascendenti e il quarto a favore del coniuge, la rimanente eredità si devolve ai figli naturali. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 753. 754. 755.	variati	—	Art. » 683, 689 e 690 (**111**)
» 756. 757.	nuovi (**112**)		
» 758.		—	» 684
» 759.		—	» 815
» 760.	modificato	—	» 892
» 761.		—	» 893

(111) Il coniuge per le antiche leggi civili succedeva all'altro coniuge defunto nel solo caso in cui mancavano tutti gli altri parenti ed i figli naturali. Se poi il coniuge superstite si fosse trovato povero o con un patrimonio non confacente al suo stato avea diritto ad una prestazione alimentaria e vitalizia, l'importare della quale non potea eccedere il quarto delle rendite dei beni ereditarii (*quarta uxoria*), quando non esistessero figli o ve ne fossero in numero minore di tre, e nel caso di maggior numero di figliuoli, i frutti della porzione virile.

Il codice civile ha introdotto delle modifiche importanti in proposito. Esso stabilisce che sempre il coniuge superstite concorre alla eredità intestata del coniuge defunto nelle seguenti proporzioni.

Art. 753. « Quando al coniuge defunto sieno superstiti figli legittimi, l' altro coniuge ha sulla eredità di lui l' usufrutto di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio, compreso nel numero de' figli anche il coniuge.

Concorrendo figli naturali con legittimi, l'usufrutto del coniuge è di una porzione eguale a quella che tocca a ciascun figlio legittimo.

Tale porzione di usufrutto non può mai essere maggiore del quarto della eredità e può essere soddisfatta nel modo stabilito dall' art. 819. »

Art. 754. « Se non vi sono figli legittimi, ma ascendenti o figli naturali, o fratelli o sorelle, o loro discendenti, è devoluta in proprietà al coniuge superstite la terza parte della eredità.

Se però il coniuge concorre a un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali, non avrà dritto che al quarto della eredità. »

Art. 755. « Quando il defunto lasciasse altri parenti successibili, l' eredità si devolverà al coniuge per due terzi.

Gli si devolve per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili entro il sesto grado. »

(112) Agli articoli citati nella nota precedente seguono gli altri seguenti che non trovano riscontro nelle antiche leggi.

Art. 756. « Il coniuge concorrendo con altri eredi deve imputare alla sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali. »

Art. 757. « I diritti di successione accordati al coniuge superstite non spettano al coniuge, contro cui il defunto abbia ottenuto sentenza di separazione personale passata in giudicato. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 762.		——	Art. 818
» 763.	modificati	——	» 817 e 818
» 764.	c. 1.°	——	» 818
» »	c. 2.° nuovo		
» 765.	nuovi		
» 766.	nuovi		
» 767.	nuovi		
» 768.		——	» 824
» 769.		——	» 823
» 770.	nuovi		
» 771.	nuovi		
» 772.	nuovi		
» 773.		——	» 827
» 774.	variato	——	» 894 (**113**)
» 775.	modificato	——	» 895
» 776.	nuovo (**114**)		
» 777.		——	» 896
» 778.		——	» 897
» 779.		——	» 899 (**115**)
» 780.		——	» 898
» 781.		——	» 897
» 782.		——	» 902 (**116**)
» 783.		——	» 902 (**116**)

(113) Il nuovo codice non ammette che due sole forme di testamenti : il testamento olografo ed il testamento per atto pubblico. Rimane perciò abolito (ma solo di nome come vedremo nella nota 116) il testamento mistico delle antiche leggi civili.

(114) Il nuovo codice ammette due specie di testamenti per atto di notaio, il pubblico ed il segreto. Quest' ultimo non è altro che il testamento mistico delle abolite leggi civili.

(115) Le antiche leggi volevano che il testamento pubblico dovesse essere sottoscritto dal testatore e firmato in ogni foglio. Il nuovo Codice dice solo: « Il testamento dovrà essere sottoscritto dal testatore », senza prescrivere la firma per ciascun foglio.

(116) Si confrontino testualmente le disposizioni degli art. 782 e 783 del Codice Italiano, con l' art. 902 delle abolite leggi, e si vedrà che il testamento segreto per atto di notaio di cui quelli si è occupano, non è che fedelmente il testamento mistico contemplato nell' abolito art. 902.

In fatti gli articoli anzidetti del nuovo codice dicono — « Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 784.	variato	—	Art. 903 (117)
» 785.		—	» 904 (118)
» 786. / » 787.	modificato	—	» 905

---

tutto o in parte da altri, deve inoltre essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio. » — « La carta in cui sono stese le disposizioni, e quella che serve d'involto, sarà sigillata con impronta qualunque in guisa che il testamento non si possa aprire nè estrarre senza rottura od alterazione. Il testatore in presenza di quattro testimoni la consegnerà al notaio così sigillata, o la fara sigillare nel modo sopra espresso in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiarerà che in quella carta si contiene il suo testamento. Sulla carta in cui è scritto o involto il testamento, per cura del notaio si scriverà l'atto di ricevimento, nel quale si indicheranno

Il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore;

Il numero e l'impronta de' sigilli;

L'assistenza de' testimoni a tutte le formalità sopraccennate. L'atto sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Ove il testatore non potesse per qualche impedimento sottoscrivere l'atto della consegna, si osserverà ciò che è stabilito dall' art. 779. Tutto ciò sarà fatto di seguito e senza passare ad altri atti. »

E pressocchè identicamente l'abolito art. 902 dichiarava: « Quando un testatore vorrà fare un testamento *mistico* o *segreto*, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se sieno state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta in cui saranno stese queste disposizioni, o quella che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà così chiusa e sigillata al notaio ed a sei testimoni almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto. Il notaio formerà l'atto di soprascrizione, che verrà steso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto: questo atto sarà sottoscritto tanto dal testatore, che dal notaio e dai testimoni. Tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti: e nel caso che il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver sottoscritto il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessaria in questo caso di accrescere il numero dei testimonii. »

(117) Le antiche leggi nel caso dell'art. 903, quando cioè il testatore non sapeva o non poteva sottoscrivere il suo testamento mistico scritto da altri, volevano la presenza di un altro testimonio nell'atto di soprascrizione. Pel Codice Italiano non è prescritto altrettanto.

(118) Altra prova che l'abolito testamento mistico è il testamento segreto del nuovo codice, risulta dall' art. 785 così formulato. « Coloro che non sanno o non possono leggere non potranno fare testamento segreto. » L'antico art. 904 diceva: « Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico. »

Codice Civile				Leggi Civili
Art.	788.	c. 1.°	—	Art. 906
»	»	c. 2.° nuovo (**119**)		»
»	789.	modificati	—	» 911 e 912 (**120**)
»	790.	c. 1.°	—	» 913
»	»	c. 2.° nuovo		
»	791.		—	» 914
»	792.		—	» 915
»	793.		—	» 916
»	794.	modificato	—	» 924
»	795.	modificato	—	» 919
»	796.	modificato	—	» 917 e 918
»	797.	nuovo		
»	798.		—	» 922
»	799.	modificato	—	» 907
»	800.		—	» 908
»	801.	nuovo		
»	802.		—	» 909
»	803.	variato	—	» 910 (**121**)

(119) Il 2° comma dell'art. 788 che vedesi aggiunto dice così: « Non sono testimoni idonei i praticanti e gli amanuensi del notaio che ha ricevuto il testamento. »

(120) Il nuovo art. 789 è concepito così:

« Nei luoghi in cui domini peste od altra malattia reputata contagiosa, è valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal giudice, o dal sindaco, o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve, e se le circostanze lo permettono, dal testatore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia menzione della causa per cui non si è adempiuta tale formalità.

Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell' uno e dell'altro sesso, purchè maggiori di sedici anni. »

Gli antichi art. dicevano così:

Art. 911. « I testamenti fatti in luoghi le cui comunicazioni si trovino totalmente interrotte a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno esser ricevuti dal giudice di circondario, o da uno degli uffiziali municipali del comune in presenza di due testimoni. »

Art. 912. « Questa disposizione avrà luogo così a favore di quelli che fossero attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si trovassero ne'luoghi infetti, ancorchè non sieno attualmente malati. »

(121) Le antiche leggi dichiaravano nullo il testamento fatto da coloro che fossero stati in ispedizione di guerra o prigionieri presso il nemico o assediati in

Codice Civile		Leggi Civili
Art. 804. nuovo		Art.
» 805.	——	» 829
» 806.	——	» 830
» 807. variato	——	» 831 (**122**)
» 808.	——	» 829
» 809. variato	——	» 832 (**123**)
» 810.	——	» 833
» 811.	——	» 834
» 812. } noovi		
» 813. } noovi		
» 814. } noovi		
» 815. }	——	» 674
» 816. }	——	» 674
» 817.	——	» 675
» 818. } nuovi		
» 819. } nuovi		
» 820. c. 1.° nuovo		
» » c. 2.°	——	» 676
» 821.	——	» 837
» 822.	——	» 839
» 823.	——	» 842

una cittadella, sei mesi dopo che il testatore era ritornato in luogo ove poteva far testamento con le forme ordinarie—L'art. 803 del Codice Italiano ha abbreviato questo termine a tre mesi.

(122) Le antiche leggi prescrivevano che se il defunto in mancanza di figli lasciava ascendenti in qualunque linea, non potea, diminuire la metà della quota che loro sarebbe spettata *ab intestato*. L'art. 807 del nuovo codice dispone così: « Se il testatore non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, non può disporre che dei due terzi di beni. La porzione legittima, ossia il terzo, spetta al padre ed alla madre per eguale porzione, ed in mancanza di uno dei genitori spetta interamente all'altro. Non lasciando il testatore nè padre nè madre, ma ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetterà per metà agli uni e per metà agli altri, ove sieno in grado eguale: ove sieno in grado ineguale spetterà per intero ai prossimi dell'una o dell'altra linea. »

(123) L'art. 809 del nuovo codice dice così: « Il testatore che non lascia superstiti discendenti o ascendenti, puo disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare. Resteranno però salvi i diritti del coniuge superstite e de' figli naturali a norma del § II di questa sezione. » — Quest' ultimo comma mancava nell' abolito art. 832, il quale diceva semplicemente: « In mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atto tra vivi che per testamento. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 824.		—	Art. 843
» 825.		—	» 844
» 826.	nuovo		
» 827.	modificato	—	» 928
» 828.	nuovi		
» 829.	nuovi		
» 830.	nuovi		
» 831.	nuovi		
» 832.	nuovi		
» 833.	nuovi		
» 834.	nuovi		
» 835.	nuovi		
» 836.	nuovi		
» 837.	variato	—	» 975 **(124)**
» 838.	nuovi		
» 839.	nuovi		
» 840.	nuovi		
» 941.	nuovi		
» 842.	nuovi		
» 843.	nuovi		
» 844.	nuovi		
» 845.	modificato	—	» 978
» 846.	nuovo		
» 847.		—	» 973
» 848.	nuovo		
» 849.		—	» 816
» 850.	nuovi		
» 851.	nuovi		
» 852.	nuovi		
» 853.		—	» 995
» 854.		—	» 996

(124) L' art. 837 dice: « Il legato di cosa altrui è nullo salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva esser cosa altrui: nel quale caso è in facoltà dell' erede o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, ovvero di pagarne a questo il giusto prezzo. Se però la cosa legata quantunque d'altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al tempo di sua morte, è valido il legato della medesima. » — Le antiche leggi senza distinzione alcuna dichiaravano nullo il legato di cosa altrui abbia o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva.

Codice Civile			Leggi Civili
» 855.	nuovi		
» 856.	nuovi		
» 857.	nuovi		
» 858.	nuovi		
» 859.	nuovi		
» 860.	nuovi		
» 861.		——	» 968 c. 1.°
» 862.	modificato	——	» 965
» 863.		——	» 968 c. 2.°
» 864.	modificato	——	» 969
» 865.	modificato	——	» 969
» 866.	nuovo		
» 867.	modificato	——	» 971
» 868.	nuovo		
» 869.		——	» 977
» 870.	nuovi		
» 871.	nuovi		
» 872.	nuovi		
» 873.	nuovi		
» 874.	nuovi		
» 875.		——	» 976 (**125**)
» 876.		——	» 972
» 877.	variato	——	» 970 (**126**)
» 878.	variato	——	» 974 (**127**)

(125) All'art. 875 si è aggiunto un 2° comma che mancava nelle leggi civili, così conceputo: « Se delle cose appartenenti al genere ed alla specie legata, una sola ve n' è nel patrimonio del testatore, l'erede o il legatario non può pretenderne altra fuori del patrimonio, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione. »

(126) Riportiamo quì in seguito i due art. 877 e 970. Il primo dice: « Le spese necessario per la prestazioue del legato sono a carico della eredità, senza che possano diminuire la porzione riservata dalla legge. Il pagamento della tassa di successione è a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatarî, ove la cosa legata vi sia soggetta, »

L'antico art. 970 diceva: « Le spese della domanda del rilascio dei beni saranno a carico della eredità; purchè però non ne risulti veruna riduzione della riserva legale. I diritti di registro saranno dovuti dal legatario. Tutto ciò avrà luogo se non è stato altrimenti ordinato col testamento. Ogni legato potrà essere registrato separatamente: ma tal registro non potrà giovare a verun altro, fuorchè al legatario, o a quelli che da esso hanno causa. »

(127) È necessario riportare testualmente, per rilevarne le differenze i due art. 878 e 974.

Codice Civile			Leggi Civili
» 879.			
» 880.			
» 881.			
» 882.			
» 883.		——	» 999 e 1000 (**128**)
» 884.			
» 885.			
» 886.			
» 887.			
» 888.	variati	——	» 878,885,886 e 1001(**129**)
» 889.	nuovo		
» 890.	variato	——	» 994 (**130**)

Art. 878. « Se la cosa legata è gravata di un canone, di una rendita fondiaria, di una servitù, o di altro carico inerente al fondo, il peso ne è sopportato dal legatario. Se poi la cosa legata sia vincolata per una rendita semplice, un censo, od altro debito della eredità od anche di un terzo; l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degl'interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto. »

Art. 974 delle abolite leggi: « Se prima o dopo del testamento la cosa legata sia stata ipotecata per un debito della eredità, o anche per debito di un terzo, o sia stata gravata di un usufrutto, quegli che deve sodisfare il legato, non è tenuto a renderla libera se non quando ne sia stato incaricato dal testatore con una espressa disposizione. Ma se per effetto dell' azione ipotecaria il legatario sarà obbligato a pagare il debito di cui era gravato il fondo legato, egli subentrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale. Lo stesso avrà luogo parimente a favore del legatario particolare in usufrutto, il quale se vien forzato a pagare i debiti per cui il fondo è ipotecato, avrà lo stesso regresso contro l'erede proprietario del fondo. »

(128) Agli art. 879 a 887 del nuovo Codice bisogna contrapporre gli antichi art. 999 e 1000, che gioverà leggere testualmente.

(129) Concorda il nuovo Codice nello ammettere la rivoca del testamento di chi all' epoca in cui lo compilava non avea o ignorava di aver figli, per la esistenza o la sopravvegnenza di un figlio o discendente legittimo, benchè postumo o legittimato. La diversità che osserviamo sta in ciò: le antiche leggi ammettevano la rivoca del testamento per la legittimazione col susseguente matrimonio di un figlio naturale nato dopo la donazione ed il testamento. Il codice nel nuovo art. 888 non distingue se la legittimazione sia avvenuta per *subsequens matrimonium o per rescriptum*, ed ammette la rivoca trattandosi di figlio naturale legittimato (son parole del testo) ancorchè fosse già stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto legittimato dopo.

È nuovo poi l'ultimo comma dell'art. anzidetto compilato così: « La rivocazione non ha luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. »

(130) L'art. 890 del codice novello contiene un 2.° comma compilato così: « I discendenti però dell'erede o del legatario premorto od incapace sottentrano nella

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 891.		——	Art. 998
» 892.		——	» 993 (**131**)
» 893.		——	» 997
» 894.	nuovo		
« 895.		——	» 936 e 937
» 896.		——	» 938
» 897.		——	» 939
» 898.		——	» 940
» 899.	modificati	——	» 941 e 942
» 900.		——	» 943
» 901.	nuovi		
» 902.	nuovi		
» 903.		——	» 980
» 904.		——	» 983
» 905.		——	» 985
» 906.		——	» 981
» 907.	modificato	——	» 982
» 908.		——	» 986
» 909.		——	» 987
» 910.		——	» 988
» 911.		——	» 989
» 912.	modificato	——	» 933 (**132**)

eredità o nel legato ne' casi in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione, se si trattasse di successione intestata, eccetto che il testatore abbia altrimenti disposto, ovvero si tratti di legato di usufrutto o di altro dritto di sua natura personale. »

(131) È causa di rivocazione del legato, l' alienazione che faccia il testatore della cosa legata. L' art 892 aggiunge un' altra disposizione, di cui non è cenno nell'antico art. 993 così concepita: « Lo stesso avviene se il testatore ha trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduta la precedente forma e la primitiva denominazione. »

(132) Il nuovo codice negli art. 912 a 915 si occupa del deposito dei testamenti olografi e dell'apertura o pubblicazione dei testamenti segreti. Gli articoli 913 e 914 dettano apposite norme nel caso che il deposito del testamento olografo si fosse fatto dal testatore medesimo e danno varie facoltà al pretore che può emettere in via d'urgenza per cautela degl'interessati. Degli art. 912 e 915, il primo riflette il deposito del testamento olografo, l'altro il modo di apertura dei testamenti segreti.

Noi li riportiamo qui appresso, ed in seguito trascriveremo l'abolito art. 933 che si occupava dell' uno e dell' altro fatto.

Art. 912. « Il testamento olografo sull' istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la succes-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 913.	nuovi		Art.
» 914.	nuovi		
» 915.	modificato	——	» 933 (**133**)
» 916.	modificato	——	» 890
» 917.		——	» 990 (**134**)
» 918.	nuovi		
» 919.	nuovi		

sione, alla presenza del pretore del mandamento e di due testimonii. La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio, dal pretore e dal notaio. Si stenderà nella forma degli atti pubblici processo verbale del deposito; nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento trascrivendone esattamente il tenore, e farà pure menzione dell'apertura del testamento se fu presentato sigillato, e della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni. Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimoni, dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unita la carta che contiene il testamento, l'estratto dell'atto di morte del testatore o il provvedimento del tribunale in conformità dell'art. 26. »

Art. 915. « Il testamento ricevuto in forma segreta, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà dal notaio aperto e pubblicato in presenza del pretore del mandamento di sua residenza e di due almeno dei testimoni intervenuti all'atto di consegna. Qualora questi non si trovassero, saranno chiamati due altri testimoni per riconoscere lo stato della scheda testamentaria e, se è possibile, le sottoscrizioni. La carta che contiene il testamento, sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni, dal pretore e dal notaio che lo conserverà insieme con l'atto di consegna. Dell' apertura e della pubblicazione si stenderà processo verbale nella forma degli atti pubblici, nel quale il notaio descriverà lo stato del testamento, e farà menzione della vidimazione fattane da lui, dal pretore e dai testimoni. Il processo verbale sarà sottoscritto dal richiedente, dai testimonii dal pretore e dal notaio, e sarà al medesimo unito l'estratto o il provvedimento accennato nell'ultimo capoverso dell'art. 912. »

Art. 933 (abolito) « Qualunque testamento olografo prima che abbia esecuzione, sarà presentato al giudice del circondario in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto se è sigillato. Il giudice stenderà processo verbale della presentazione, dell' apertura e dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaio da lui destinato. Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l' apertura, la descrizione e il deposito si faranno nelle stesse maniere; ma l' apertura non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di quei notai e testimoni che segnarono l'atto di soprascrizione, e che si troveranno nel luogo. »

(133) Vedi la nota precedente.

(134) Le antiche leggi ed il novello codice concordano nello stabilire che un testamento possa essere rivocato o con un testamento posteriore, e con atto ricevuto da un notaio; però l' art. 917 del nuovo Codice soggiunge, che questo atto debba essere fatto alla presenza di quattro testimoni e da essi sottoscritto.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 920.		——	Art. 991
» 921.		——	» 992
» 922.	nuovo		
» 923.	nuovi (**135**)		
» 924.			
» 925.			
» 926.			
» 927.	modificato	——	» 645
» 928.	nuovo		
» 929.		——	» 691
» 930.	modificato	——	» 693
» 931.			
» 932.	nuovo		
» 933.		——	» 694 (**136**)
» 934.		——	» 695
» 935.		——	» 696
» 936.		——	» 697
» 937.			
» 938.			
» 939.		——	» 698
» 940.	nuovi		
» 941.			
» 942.	modificato	——	» 700
» 943.		——	» 706
» 944.		——	» 701 (**137**)

(135) L'art. 925 del Codice Italiano da noi segnato *nuovo* trova un certo riscontro nell' art. abolito 645 il quale diceva « gli eredi legittimi acquistano *ipso jure* il possesso dei beni, de' dritti e delle azioni del *defunto* etc. » L'art. 925 stabilisce egualmente che « il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede » e soggiunge « senza bisogno di materiale apprensione. »

(136) L' art. 933 del Codice Italiano contiene altri due comma, in confronto dell'antico art. 694 del tutto nuovi, e formulati così: « Sono però sempre salvi i dritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di buona fede con l'erede apparente. Se questi ha alienato in buona fede una cosa della eredità è soltanto obbligato a restituire il prezzo ricevuto o a cedere la sua azione contro il compratore che non lo avesse ancora pagato. L' erede apparente di buona fede non è tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della giudiziale domanda. »

(137) La rinunzia all'eredità per le antiche leggi si dovea fare presso la cancelleria del tribunale del luogo dell' aperta successione, e per quelle il cui va-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 945.		——	Art. 702 (**138**)
» 946.		——	» 703 (**139**)
» 947.		——	» 704
» 948.	nuovo (**140**)		
» 949.		——	» 705
» 950.		——	» 707
» 951.	nuovi		
» 952.	nuovi		
» 953.		——	» 709
» 954.		——	» 708
» 955.	variato	——	» 710 (**141**)
» 956.	nuovo		
» 957.		——	» 711
» 958.	nuovo		
» 959.		——	» 712 c. 1.° e 715
» 960.	nuovo		
» 961.		——	» 712 c. 2.° (**142**)

lore non eccedeva i duc. 300 (Lire 1275) potea farsi presso la cancelleria del giudicato regio. L'art. 944 stabilisce senza distinzioni che tale rinunzia deve farsi «presso la cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione.».

(138) L'art. 945 del codice nuovo porta la seguente aggiunzione «La rinunzia alla eredità non esclude l'erede dal poter chiedere i legati a lui fatti.»

(139) I due nuovi art. 946 e 948 i quali dicono, il primo che «nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce ai suoi coeredi», e l'altro, «che nelle successioni testamentarie la parte del rinunziante si devolve ai coeredi», erano fusi nell' antico art. 703 il quale senza distinzione di eredi legittimi o testamentari diceva: «La parte del rinunziante si accresce ai suoi coeredi.»

(140) Vedi la nota precedente.

(141) Seguendo la distinzione gia accennata precedentemente nella nota 137 le antiche leggi stabilivano che la dichiarazione di assumere la eredità col benefizio dell'inventario potesse farsi o nella cancelleria del tribunale o in quella del giudicato regio secondo il valore della eredità stessa. Col nuovo codice tale distinzione è scomparsa ed essa deve sempre farsi nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione.

Però una importante modifica è stabilita col 2° comma dell'art. 955 il quale prescrive: «Tale dichiarazione entro un mese successivo sarà per cura del cancelliere trascritta all'uffizio delle ipoteche del luogo in cui si è aperta la successione, ed inserita per estratto nel giornale degli annunzii giudiziarii.»

(142) Le antiche leggi ed il nuovo codice concordano nello stabilire che l'erede compiuto l' inventario abbia un termine di quaranta giorni per deliberare sulla accettazione o rinunzia della eredità. Però il codice nuovo stabilisce che

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 962.	modificato	—	Art. 717
» 963.	nuovo		
» 964.	variato	—	» 714 (**143**)
» 965.		—	» 713
» 966.	modificato	—	» 714
» 967.		—	» 718
» 968.		—	» 719
» 969.		—	» 720
» 970.		—	» 721
» 971. » 972.	nuovi		
» 973. » 974	modificati	—	» 723, 724 e 725 (**144**)
» 975.	modificato	—	» 726 (**145**)

scorsi i 40 giorni l'erede che ancora non avesse deliberato debba ritenersi per erede puro e semplice. La differenza sta in ciò: le antiche leggi accordavano all' erede beneficiato una proroga secondo i casi sia dei tre mesi per fare inventario sia dei quaranta giorni per deliberare. Il nuovo codice accorda sì all'erede una proroga del primo termine, ma gli nega la seconda.

(143) Riportiamo l'antico art. 714 ed il nuovo 964 per rilevarne le differenze.

Art. 714. «Durante i termini accordati per fare l'inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità e non può procedersi a condanna contro di lui. Se rinunzia alla eredità, prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca sono a carico della eredità. »

Art. 964. « Durante i termini concessi per fare l'inventario e per deliberare, colui che è chiamato alla successione non è tenuto ad assumere la qualità di erede. Egli è però considerato curatore de' diritti dell' eredità, ed in tale qualità può essere chiamato in giudizio per rappresentarla e rispondere alle istanze contro la medesima proposte. Ove non compaia, l'autorità giudiziaria nominerà all' eredità un curatore perchè la rappresenti in tale giudizio. »

(144) I due articoli 973 e 974 stabiliscono che l' erede decade dal benefizio dell'inventario, se vende i beni immobili della eredità senza l'autorizzazione del magistrato, oppure se vende i beni mobili della eredità stessa senza la sudetta autorizzazione qualora non sieno decorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettazione col benefizio dell' inventario. Potrà però vendere i beni mobili senza alcuna formilità elasso questo periodo.

Le antiche leggi stabilivano la decadenza dello erede dal benefizio dello inventario sia che nei cinque anni avesse venduti i beni mobili sia che avesse venduti i beni immobili. Oltre a ciò pure diversamente dal Codice Italiano, stabilivano che elasso questo periodo, l'erede poteva senza formalità alcuna e senza permesso del magistrato vendere i beni siano mobili sieno immobili. Vedi art. 723, 724, e 725 ll. cc.

(145) Anche l' antico codice prescriveva che l' erede beneficiato dovesse dare

Codice Civile		Leggi Civili
—		—
Art. 976.	modificato	— Art. 727 (146)
» 977.		— » 728
» 978.		— » 729
» 979.	nuovo	
» 980.	modificato	— » 730 (147)
» 981.	modificato	— » 731 (148)
» 982.		— » 732
» 983.		— » 733
» 984.	variato	— » 734 (149)
» 985.		— » 735

cauzione pel valore dei beni mobili compresi nella eredità se così giudicassero i creditori. Però l'antico art. 726 prevedeva il caso che l'erede non adempisse a tanto e soggiungeva. «Se manca di dare tale cauzione, i mobili si vendono, ed il loro prezzo si deposita, egualmente che la parte non delegata del prezzo degl'immobili, per essere impiegato a soddisfare i pesi ereditarii ». Questo comma nel novello art. 975 si legge modificato così: « quando non la dia, l'autorità giudiziaria provvederà per la sicurezza degl'interessati. »

(146) Per il pagamento dei creditori della eredità, se vi sono opposizioni l'erede deve pagare secondo l'ordine ed il modo indicato dal giudice: in caso contrario paga i creditori secondo che si presentano. Anche il nuovo codice prescrive lo stesso, ma in quest'ultimo caso il pagamento non può seguire se non decorso un mese dalla trascrizione ed inscrzione di cui è cenno nell'art. 955, ovvero dal compimento dello inventario quando detta pubblicazione sia stata anteriore.

(147) I due art. 980 del cod. nuovo e 730 delle abolite leggi presentano una differenza di dettato che crediamo riportare.

Art. 980. «Quando l'erede non sia noto e gli eredi testamentarii o legittimi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente, e si provvede all'amministrazione e conservazione dei beni ereditari per mezzo di un curatore. »

Art. 730. « Quando spirati i termini per fare l'inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami la eredità, o non sia noto l'erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l'eredità si reputa giacente. »

(148) Il 2° comma dell'art. 981 del Codice Italiano manca nel corrispondente articolo 731 delle abolite leggi e dice così: « Il decreto col quale si nomina il curatore (alla eredità giacente) sarà pubblicato per estratto a cura del cancelliere nel giornale degli annunzi giudiziari. «

(149) Le antiche leggi permettavano ai coeredi indistintamente di sospendere la divisione della eredità per un tempo determinato non maggiore di cinque anni ma rinnovabile di comune accordo. Il codice nuovo stabilisce che qualunque coerede, a malgrado qualunque divieto del testatore può domandare la divisione della eredità, e quindi soggiunge. « Ciò non di meno quando tutti gli eredi istituiti od alcuni di loro sono minori di età, il testatore può proibire la divisione della eredità tra i medesimi fino a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. L'autorità giudiziaria tuttavia, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, può permetterla. »

Codice Civile				*Leggi Civili*
—				—
Art. 986.	nuovo	——	Art.	
» 987.		——	»	745
» 988.	modificato	——	»	746 (**150**)
» 989.	nuovo			
» 990.		——	»	747
» 991.		——	»	748
» 992.		——	»	749
» 993.		——	»	750
» 994.		——	»	751
» 995.		——	»	752
» 996.	variato	——	»	753 (**151**)
» 997.		——	»	754
» 998.		——	»	755
» 999.		——	»	761
» 1000.	nuovo			
» 1001.		——	»	762
» 1002.		——	»	763
» 1003.		——	»	764 (**152**)
» 1004.		——	»	766 (**153**)
» 1005.		——	»	767
» 1006.		——	»	768 (**154**)

(150) Alla facoltà concessa ai coeredi in età maggiore di vendere gl'immobili che non possono comodamente dividersi innanzi ad un notaio eletto di comune accordo, il codice nuovo aggiunge queste parole « anche mediante licitazione fra i soli condividenti. »

(151) I due articoli 996 del codice nuovo e 753 delle antiche leggi concordano fra di loro. Se non che il primo contiene una variante così conceputa : « Se però gli eredi non concorrano in parti eguali l'autorità giudiziaria deciderà, se si debba procedere per estrazione (delle quote) o per attribuzione in tutto o in parte. »

(152) Ecco la differenza fra l'antico art. 764 ed il nuovo 1003. Il primo diceva così : « L'erede che rinunzia alla eredità, può ciò non ostante ritenere le donazioni fra vivi, sino alla concorrenza della porzione disponibile. »—L'altro: « L'erede che rinunzia alla successione può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguir nulla a titolo di legittima. »

(153) L'art. 1004 del Cod. Ital. si esprime così: « Le donazioni fatte al discendente dell'erede sono sempre considerate come fatte con la dispensa dalla collazione. L'ascendente che succede al donante non è tenuto a conferirle. » Con diverse parole l'antico art. 766 stabiliva lo stesso principio. Esso infatti diceva : « L'erede non è tenuto a conferire ciò che è stato donato al figlio di lui. »

(154) L'antico art. 768 era compilato così : « Le donazioni fatte al coniuge di colui che è in grado di succedere, non soggiacciono alla collazione. Se le dona-

Codice Civile			Leggi Civili
» 1007.	nuovi		
» 1008.	nuovi		
» 1009.		——	» 771
» 1010.		——	» 772
» 1011.		——	» 773
» 1012.		——	» 774
» 1013.		——	» 775
» 1014.	variato	——	» 776 **(155)**
» 1015.		——	» 777
» 1016	modificato	——	» 779
» 1017.	modificato	——	» 779
» 1018.		——	» 780
» 1019.		——	» 781
» 1020.		——	» 782
» 1021.		——	» 783
» 1022.	variato	——	» 785 **(156)**

zioni sieno fatte congiuntamente a due coniugi dei quali solamente uno sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà : se sieno fatte a questo solo ha luogo la collazione per intero. I legati non soggiacciono a collazione eccetto quando il testatore ve li abbia espressamente sottoposti ». L'art. 1006 del nuovo codice stabilisce : « Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione. »

(155) L'art. 1014 contiene la seguente aggiunta che mancava nelle antiche leggi : « Il donatario però o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, può pretendere la collazione al solo effetto di stabilire la quota della sua legittima, e non mai per integrare la porzione disponibile. »

(156) Riportiamo integralmente l'antico art. 785 perchè possano rilevarsene le variazioni in confronto del nuovo—Art. 785. « Quando la donazione di un immobile fatta a persona in grado di succedere con la dispensa della collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che avanza si fa in ispecie, se la separazione può comodamente eseguirsi. Nel caso contrario se l'eccedenza oltrepassa la metà del valore dell' immobile , il donatario dee conferirlo per intero; salvo il dritto di prendere anticipatamente dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile. Se questa eccede la metà dal valore dell' immobile, il donatario può ritenerlo per intero, imputando il dippiù nella sua quota, e compensando in danaro o altrimenti i suoi coeredi. »

Art. 1022. « Se la donazione fatta ad un discendente successibile con dispensa dalla collazione è di un immobile ed eccede la quota disponibile, il donatario deve conferire l' immobile in natura o può ritenerlo per intero, secondo le regole stabilite nell' art. 826. »

Codice Civile				*Leggi Civili*
—				—
Art. 1023.		——	Art.	786
» 1024.	modificato	——	»	787
» 1025.		——	»	788
» 1026.	modificato	——	»	789 **(157)**
» 1027.	modificato	——	»	791 **(158)**
» 1028.		——	»	793
» 1029.		——	»	794
» 1030.	modificato	——	»	795
» 1031.		——	»	796
» 1032.		——	»	798
» 1033.	modificato	——	»	979
» 1034.		——	»	803
» 1035.		——	»	804
» 1036.		——	»	805
» 1037.		——	»	806
» 1038.		——	»	807
» 1039.		——	»	808
» 1040.		——	»	809
» 1041.		——	»	810

(157) L' art. 1026 del nuovo codice in proposito della imputazione stabilisce così: « Non ostante le disposizioni degli art. 1008 e 1014, il donatario o legatario avente dritto ad una porzione legittima, il quale domanda la riduzione delle liberalità fatte a favore di un donatario, di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. La dispensa però non ha effetto a danno dei donatarî anteriori. Ogni altra cosa che secondo le regole sopra stabilite è esente dalla collazione, è pure esente dalla imputazione. »

L' antico art. 789 determinava: « Ogni erede, benchè estraneo, instituito nel disponibile, e qualunque legatario potrà obbligare l' erede il quale voglia la riserva, o sia legittima, ad imputare nella stessa le donazioni e i legati fattigli dal defunto; ma ne' seguenti casi solamente: 1.° quando la donazione o il legato sia stato fatto colla legge espressa della imputazione: tal dichiarazione potrà farsi tanto con l' atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie: 2.° quando l' erede cui è dovuta la riserva, domanderà la riduzione delle disposizioni fatte dal defunto, per essersi ecceduta la quota disponibile. »

(158) I due art. 1027 del nuovo Codice e 791 delle abolite leggi civ. concordano fra di loro: solamente l' art. nuovo determina che i coeredi possono contribuire al pagamento dei debiti e pesi ereditarii diversamente dalla proporzione delle loro quote, se *il testatore abbia altrimenti determinato*. Quest' ultimo inciso mancava nell' art. 791.

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1042.		——	Art. 811
» 1043.		——	» 812
» 1044.	modificato	——	» 1031
» 1045.	modificato	——	» 1032
» 1046.		——	» 1033
» 1047.		——	» 1034
» 1048.	modificato	——	» 1035
» 1049.		——	» 1036
» 1050.		——	» 814
» 1051.	nuovo		
» 1052.	modificato	——	» 818
» 1053.		——	» 827
» 1054.	modificato	——	» 1051
» 1055.		——	» 827
» 1056.	modificato	——	» 855
» 1057.		——	» 856
» 1058.		——	» 857 c. 1.°
» 1059.	variato	——	» 859 (**159**)
» 1060.	modificato	——	» 861
» 1061.	nuovo		
» 1062.		——	» 862 e 1042

(159) Trascriviamo interamente il nuovo art. 1059 in confronto dell'art. 859 abolito.

Art. 1059. « La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto , sarà accettata dal padre o dal tutore. La madre benchè sia ancora in vita il padre e gli altri ascendenti benchè sieno ancora in vita i genitori , possono accettare la donazione fatta al minore e all'interdetto, quantunque non ne sieno tutori ; ma in tali casi è necessaria l'autorizzazione del tribunale civile. Lo stesso avrà luogo quando la donazione sia fatta dal padre o dal tutore, con facoltà in ogni caso al tribunale di nominare per tale accettazione qualunque altra persona. Le donazioni in favore dei figli nascituri da una determinata persona vivente, possono essere negli stessi modi accettate dal padre dalla madre o da qualunque altro degli ascendenti. Il minore emancipato, ed il maggiore inabilitato può accettare la donazione col consenso del curatore. »

Art. 859. « La donazione fatta ad un minore non emancipato o ad un interdetto , dovrà essere accettata dal suo tutore , previa l' approvazione del consiglio di famiglia. Il minore emancipato potrà accettare coll' assistenza dal suo curatore. Ciò non ostante il padre e la madre del minore sia o no emancipato, o gli altri ascendenti , benchè non sieno nè tutori nè curatori del minore, e qenchè sieno ancora viventi i di lui genitori potranno accettare per lui : e se uno di essi sarà il donante , l' altro potrà accettare. »

Codice Civile			Leggi Civili	
—			—	
Art. 1063.	modificato	—	Art. 866	
» 1064.		—	» 867	
» 1065.		—	» 846	
» 1066.		—	» 868	
» 1067.		—	» 869	
» 1068.		—	» 1043	**(160)**
» 1069.		—	» 870	
» 1070.		—	» 872	
» 1071.		—	» 876	
» 1072.		—	» 877	
» 1073.	variato	—	» 943	**(161)**
» 1074.		—	» 873	
» 1075.	nuovo			
» 1076.	modificato	—	» 874	**(162)**
» 1077.	nuovo			
» 1078.		—	» 878	
» 1079.		—	» 879	
» 1080.	nuovo			
» 1081.		—	» 880	
» 1082.		—	» 882	
» 1083.		—	» 885	
» 1084.		—	» 890	

(160) L'art. 1068 del nuovo codice stabilito il principio che la donazione fatta a riguardo di futuro matrimonio rimane senza effetto se il matrimonio non segue, soggiunge con un novello comma. « Lo stesso avrà luogo se il matrimonio sia annullato; ma la donazione in quanto riguarda i figli rimane efficace nei casi espressi nell' art. 116, e saranno pur salvi i dritti acquistati dai terzi nel tempo intermedio. »

(161) Il nuovo art. 1073 dice così: « Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiti per gli atti di ultima volontà. La nullità delle sostituzioni non nuoce alla validità della donazione. »

L' abolito art. 944 stabiliva: « La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione, o del legato cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado. »

(162) L' art. 1076 del nuovo codice stabilisce: « Se la donazione di cose mobili è stata fatta con riserva di usufrutto, questo cessando, il donatario è tenuto a ricevere gli effetti donati che si trovassero in natura nello stato in cui saranno, ed ha azione contro il donante od i suoi eredi per gli effetti non più sussistenti sino alla concorrenza del valore ad essi attribuito nell'atto della donazione, *eccetto che sieno periti per solo caso fortuito.* » Quest' ultimo inciso mancava nell'antico art. 874.

	Codice Civile				*Leggi Civili*
	—				—
Art.	1085.	modificato	——	Art.	886
»	1086.		——	»	887
»	1087.	modificato	——	»	884 (**163**)
»	1088.	modificato	——	»	883 c. 1.°
»	1089.		——	»	883 c. 2.°
»	1090.	nuovo			
»	1091.	modificato	——	»	837
»	1092.	modificato	——	»	838 (**164**)
»	1093.		——	»	840
»	1094.		——	»	845
»	1095.		——	»	846
»	1096.		——	»	847
»	1097.	nuovo			
»	1098.	variato	——	»	1055 (**165**)
»	1099.		——	»	1056
»	1100.		——	»	1057
»	1101. }				
»	1102. }		——	»	1058 a 1060
»	1103.		——	»	1061
»	1104.		——	»	1062
»	1105.		——	»	1077
»	1106.		——	»	1078
»	1107.		——	»	1079 c. 2.°
»	1108.		——	»	1063

(163) L' art. 1087 dice così : « Sono eccettuate dalle disposizioni precedenti e rimangono irrevocabili tanto per causa d' ingratitudine , quanto per sopravvegnenza di figli , le donazioni puramente rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio , salvo però ai figli del donante il dritto di chiederne la riduzione in quanto eccedano la porzione disponibile. »

L'antico art. 884 stabiliva : « Le donazioni a contemplazione di matrimonio non saranno rivocabili per causa d' ingratitudine. »

(164) È nuovo nell' art. 1092 corrispondente nei comma 1 e 3 allo antico articolo 838 il c. 2.° conceputo così :

« Essi (gli eredi legittimari) non possouo rinunziare a questo dritto (di riduzione delle donazioni) durante la vita del donante, nè con dichiarazione espressa , nè col prestare il loro assenso alla donazione. »

(165) Nell' art. 1098 il contratto si definisce così: « Il contratto è l' accordo di due o più persone per costituire , regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico. » — L' antico art. 1055 lo definiva per « una convenzione con la quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare , a fare , o a non fare qualche cosa. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1109.	nuovo	—	Art.
» 1110.		—	» 1064
» 1111.		—	» 1065
» 1112.		—	» 1066
» 1113.		—	» 1067
» 1114.		—	» 1068
» 1115.		—	» 1070 c. 1.° (**166**)
» 1116.		—	» 1082
» 1117.		—	» 1083
» 1118.		—	» 1084
» 1119.		—	» 1085
» 1120.		—	» 1086
» 1121.	nuovo		
» 1122.		—	» 1087
» 1123.		—	» 1088 c. 1.° e 2°.
» 1124.		—	» 1088 c. 3.° e 1089
» 1125.	modificato	—	» 1092 (**167**)
» 1126.		—	» 1095
» 1127.		—	» 1076
» 1128.		—	» 1073 e 1075
» 1129.		—	» 1074
» 1130.		—	» 1118
» 1131.		—	» 1109
» 1132.		—	» 1110
» 1133.		—	» 1111

(166) I due art. 1115 del nuovo codice e 1070 delle abolite leggi concordano nello stabilire essere il dolo una causa di nullità del contratto, quando i rigiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che l' altro senza di essi non avrebbe contrattato. — Nell' antico art. però si legge un secondo comma, che manca nell' art. 1115, così concepito: « Il dolo non si presume, ma dee provarsi. »

(167) Il nuovo art. 1125 dice così: « Ne'contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro dritto, la proprietà o il dritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa rimane a rischio e pericolo dell'acquirente, quantunque non ne sia seguita la tradizione. » — L'antico art. 1092 stabiliva: « L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti. Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla: nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio. »

Codice Civile			Leggi Civili
—			—
Art. 1134.		——	Art. 1112
» 1135.		——	» 1113
» 1136.		——	» 1114
» 1137.		——	» 1115
» 1138.		——	» 1116
« 1139.		——	» 1117
» 1140.	modificato	——	» 1325
» 1141.	variato	——	» 1326 (**168**)
» 1142.		——	» 1327
» 1143.	modificato	——	» 1328
» 1144.	variato	——	» 1329 (**169**)
» 1145.		——	» 1330
» 1146.		——	» 1331
« 1147.		——	» 1332
» 1148.	modificato	——	» 1333
» 1149.	modificato	——	» 1334
» 1150.		——	» 1335
» 1151.		——	» 1336
» 1152.		——	» 1337
» 1153.	modificato	——	» 1338
» 1154.		——	» 1339
» 1155.		——	» 1340
» 1156.	nuovo		
» 1157.	modificato	——	» 1121
» 1158.		——	» 1134 c. 1.° e 1136 c. 1.°

(168) Sono differenti le disposizioni del nuovo codice e delle antiche leggi sul proposito di colui che volontariamente si assume la gestione di un affare altrui. L' art. 1141 del nuovo codice stabilisce: « Quegli che volontariamente si assume un affare altrui, contrae l' obbligazione di continuare la gestione cominciata e di condurla a termine, sino a che l' interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso, e deve altresì soggiacere a tutte le conseguenze del medesimo affare ed a tutte le obbligazioni, che risulterebbero da un mandato avuto dall' interessato. » — L'abolito art. 1326 mentre adottava gli stessi principii pel gestore volontario lo sottoponea alle stesse conseguenze, tanto se egli conoscea la persona di cui assunse l' affare quanto se la ignorava.

(169) I due art. 1144 e 1329 concordano fra di loro, senonchè il codice civile non pure stabilisce che quegli il cui affare è stato bene amministrato deve rimborsare il gestore di tutte le spese utili e necessarie che ha fatte, ma gli accorda *gl' interessi dal giorno in cui furono fatte*. Quest'inciso mancava nell'antico art. 1329.

Codice Civile		Leggi Civili
—		—
Art. 1159.		—— Art. 1122 e 1124
» 1160.		—— » 1125
» 1161.		—— » 1126
» 1162.		—— » 1127
» 1163.	modificato	—— » 1135 (**170**)
» 1164.		—— » 1136 c. 2.°
» 1165.		—— » 1137
» 1166.		—— » 1128
» 1167.		—— » 1129
» 1168.		—— » 1130
» 1169.		—— » 1131
» 1170.		—— » 1132
» 1171.		—— » 1133
» 1172.		—— » 1138
» 1173.	nuovo	
» 1174.		—— » 1139 (**171**)
» 1175.		—— » 1140
» 1176.		—— » 1141
» 1177.		—— » 1142 e 1144

(170) L' art. del nuovo codice 1163 stabilisce : « Quando l' obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva , e prima che questa si verifichi , la cosa che ne forma l' oggetto , perisce o deteriora , si osservano le seguenti regole. Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore , l' obbligazione si ha come non contratta. Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore , questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore. Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore , il creditore deve riceverla nello stato in cui si trova , senza diminuzione di prezzo. Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore , il creditore ha il dritto di sciogliere l' obbligazione o di esigere la cosa nello stato in cui si trova , oltre il risarcimento de' danni. »

L' abolito art. 1135 diceva : « Quando è stata contratta l' obbligazione sotto una condizione sospensiva , la cosa che forma il soggetto della convenzione , rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell' evento della condizione. Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore , il creditore ha la scelta o di sciogliere l' obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova , senza diminuzione di prezzo. Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore , il creditore ha il dritto o di sciogliere l' obbligazione , o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, insieme co' danni ed interessi. »

(171) L'art. 1174 determina : « Ciò che si deve a tempo determinato, non si può esigere prima della scadenza del termine ; ma non si può ripetere ciò che si è pagato anticipatamente, *ancorchè il debitore ignorasse il termine.* » Quest' ultimo inciso mancava nell' antico art. 1139.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1178.		——	Art. 1143
» 1179.		——	» 1145
» 1180.		——	» 1146
» 1181.		——	» 1147
» 1182.		——	» 1148
» 1183.		——	» 1149
» 1184.		——	» 1150
» 1185.		——	» 1151
» 1186.		——	» 1153
» 1187.		——	» 1154
» 1188.		——	» 1155
» 1189.		——	» 1156
» 1190.		——	» 1157
» 1191.		——	» 1158
» 1192.		——	» 1160
» 1193.		——	» 1161
» 1194.	modificato	——	» 1162
» 1195.		——	» 1163
» 1196.		——	» 1164
» 1197.		——	» 1165
» 1198.		——	» 1166
» 1199.		——	» 1167
» 1200.		——	» 1168
» 1201.		——	» 1169
» 1202.	modificati	——	» 1170 e 1171 (**172**)
» 1203.		——	» 1172
» 1204.		——	» 1173

(172) L'art. 1202 dice così: « È indivisibile l' obbligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa od un fatto, il quale è bensì di sua natura divisibile ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le parti contraenti. Ogni altra obbligazione è divisibile. »

I corrispondenti articoli 1170 e 1171 delle abolite leggi stabilivano così:

Art. 1170. « L' obbligazione è divisibile o indivisibile, secondochè la cosa che si deve consegnare, o il fatto che si deve prestare, sia o no capace di divisione materiale o intellettuale. »

Art. 1171. « L' obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto che ne forma l' oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto, sotto cui è considerato nella obbligazione; non la renda capace di esecuzione parziale. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1205.	modificato	——	Art. 1174 (173)
» 1206.		——	» 1175 e 1176
» 1207.	modificato	——	» 1177 (174)
» 1208.		——	» 1178
» 1209.		——	» 1179 (175)
» 1210.		——	» 1180
» 1211.		——	» 1181
» 1212.		——	» 1182
» 1213.		——	» 1183
» 1214.		——	» 1184
» 1215.		——	» 1185

(173) Gli art. 1205 del nuovo codice e 1174 delle abolite leggi, presentando una differenza di dettato, li riferiamo qui appresso.

Art. 1205. « La divisibilità fra gli eredi del debitore non è ammessa, 1.° Quando sia dovuto un corpo determinato; 2.° Quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell' adempimento dell' obbligazione; 3.° Quando risulti o dalla natura dell' obbligazione, o dalla cosa che ne forma l' oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse sodisfarsi partitamente. Nei primi due casi l' erede che possiede la cosa dovuta o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun erede può essere convenuto per l' intero, salvo il regresso contro i coeredi. »

Art. 1174. « Il principio (della divisibilità della obbligazione) stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore, 1.° quando il debito sia ipotecario, 2.° quando si debba un corpo determinato; 3.° quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile; 4.° quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell' adempimento della obbligazione; 5.° quando o dalla natura della obbligazione, o dalla cosa che ne forma l' oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, risulti essere stata intenzione dei contraenti, che il debito non possa sodisfarsi partitatamente. Nei primi tre casi l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato, può essere convenuto per l'intero sulla cosa o sul fondo, salvo il regresso contra i suoi coeredi. Nel quarto caso l'erede che è solo incaricato del debito, e nel quinto caso ciascun erede può essere convenuto per l' intero; salvo il regresso contro gli altri coeredi. »

(174) Il nuovo codice mentre concede a ciascuno erede del creditore la facoltà di esigere l' intera esecuzione della obbligazione indivisiblle prescrive che debba *dar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi.* Questa prescrizione non si riscontra nell' abolito art. 1177.

(175) L' art. 1209 del nuovo codice definisce la clausola penale « quella con cui una persona, per assicurare l' adempimento di un'obbligazione, si obbliga a qualche cosa nel caso che non l'adempia, o *ne ritardi l'esecuzione.* » — Quest' ultimo inciso mancava nel corrispondente art. 1179.

Codice Civile				Leggi Civili
Art. 1216.	modificato	—	Art.	1186
» 1217.	nuovo			
» 1218.	variato	—	»	1100 (176)
» 1219.	variato	—	»	1090 (177)
» 1220.		—	»	1098
» 1221.		—	»	1099
» 1222.		—	»	1097
» 1223.	variati	—	»	1093 e 1096 (178)
» 1224	nuovo			
» 1225.		—	»	1101
» 1226.	variato	—	»	1102 (179)

(176) L'art. 1218 dice: « Chi ha contratto un'obbligazione, è tenuto ad adempierla esattamente o in mancanza al risarcimento dei danni. »

L'antico art. 1100 diceva così: « I danni e gl'interessi sono dovuti solamente, quando il debitore sia in mora di eseguire la sua obbligazione. È in mora il debitore anche senza interpellazione, se la cosa che si è obbligato di dare o di fare, non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che egli ha lasciato trascorrere. »

(177) Il nuovo art. 1219 determina: « L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna. Se il debitore è in mora a farne la consegna la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore. » — L'abolito art. 1090 stabiliva: « L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa, e di conservarla sino a che sarà consegnata, sotto pena del risarcimento de' danni e degl' interessi verso il creditore. »

(478) L'art. t223 del nuovo codice dice così: « Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione. Se il termine scade dopo la morte del debitore, l'erede non è costituito in mora se non mediante un' intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso di otto giorni dalla intimazione. Se nella convenzione non è stabilito alcun termine, il debitore non è costituito in mora che mediante una intimazione od altro atto equivalente. »

Gli antichi art. erano concepiti così:

Art. 1093. « Il debitore è costituito in mora tanto colla intimazione o altro atto equivalente, quanto in virtù della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora per la sola scadenza del termine senza necessità di alcun fatto. »

Art. t096. « Ogni obbligazione di dare o di non fare, nel caso che il debitore non adempia, si risolve nel risarcimento de' danni ed interessi. »

(179) L'art. 1226 dice così: « Il debitore non è tenuto a verun risarcimento di danni, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, *od ha fatto ciò che gli era vietato*. » Quest' inciso mancava nell'abolito art. 1102.

Codice Civile			*Leggi Civili*	
Art. 1227.		——	Art. 1103	
» 1228.		——	» 1104	
» 1229.		——	» 1105	
» 1230.	modificato	——	» 1106	(180)
» 1231.	modificato	——	» 1107	(181)
» 1232.	nuovo (182)			
» 1233.		——	» 1108	
» 1234.		——	» 1119	
» 1235.	variato	——	» 1120	(183)
» 1236.		——	» 1187	
» 1237.		——	» 1188	
» 1238.		——	» 1189	
» 1239.		——	» 1190	
» 1240.	modificato	——	» 1191	
» 1241.	modificato	——	» 1192	
» 1242.		——	» 1193	
» 1243.		——	» 1194	
» 1244.		——	» 1195	

(180) L' art. 1230 è uniforme all' abolito 1106 nello stabilire che in caso di inadempimento di una obbligazione non si possa pretendere a titolo di danni ed interessi una somma maggiore o minore di quella convenuta, ma contiene un comma nuovo concepito così: « Lo stesso ha luogo se l'accertamento dei danni è fatto sotto forma di clausola penale, o mediante caparra data al tempo del conchiuso contratto. »

(181) Il nuovo codice e le antiche leggi concordano nello stabilire che i danni ed interessi nelle obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma determinata non consistono che negl' interessi legali dal giorno della mora. L'abolito art. però soggiungeva: « Non son dovuti se non dal giorno della domanda; eccettuati i casi nei quali la legge dichiara che debbono *ipso jure* decorrere. »

(182) Sono rilevantissimi i principii stabiliti col nuovo art. 1232 concepito così: « Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale o in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. Nelle materie commerciali l'interesse degl'interessi è inoltre regolato dagli usi o dalle consuetudini. L'interesse convenzionale o legale d' interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d' interessi dovuti per un'annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti. »

(183) L'art. nuovo 1235 e l' abolito 1120 stabiliscono il principio che i creditori possono impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. Se non che il nuovo art. contiene i seguenti due comma che mancavano nell'art. abolito — « Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode

Codice Civile			Leggi Civili
—			—
Art. 1245.		——	Art. 1196
» 1246.		——	» 1197 c. 1.°
» 1247.		——	» 1198
» 1248.		——	» 1199
» 1249.		——	» 1200
» 1250.		——	» 1201
» 1251.		——	» 1202
» 1252.		——	» 1203
» 1253.		——	» 1204
» 1254.	variato	——	» 1205 (**184**)
» 4255.		——	» 1206
» 1256.		——	» 1207
» 1257.		——	» 1208
» 1258.		——	» 1209
» 1259.	variato	——	» 1210 (**185**)
» 1260.		——	» 1211
» 1261.		——	» 1212
» 1262.		——	» 1213

deve risultare dal canto di ambedue i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore. In ogni caso però la rivocazione dell' atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato dritti sugl' immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione. »

(184) L'art. 1254 dice così: « La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori. Il creditore che fu solo in parte sodisfatto, e colui che gli fece il pagamento in parte, concorrono insieme a far valere i loro dritti in proporzione di quanto è al medesimi dovuto. »—L'antico art. diceva: « La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori: essa non può nuocere al creditore, allorchè non è stato pagato se non in parte. In tal caso egli può far valere le sue ragioni pel restante che gli è dovuto, in preferenza di colui dal quale ha ricevuto il pagamento parziale. »

(185) Sono diversamente compilati gli art. 1259 e 1210. Il primo dice: « Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può ottenere la sua liberazione mediante l'offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta. Dal giorno del deposito legalmente eseguito cessano gl'interessi e la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore. »—L'altro diceva: « Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può fargli *l'offerta reale*: e nel caso che il creditore non voglia accettarla, può depositare la somma o la cosa offerta. L'offerta reale seguìta da un deposito libera il debitore: essa tiene luogo di pagamento riguardo a lui, quando sia fatta validamente; e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1263.		——	Art. 1214
» 1264.		——	» 1215
» 1265.	modificato	——	» 1216 (186)
» 1266.	modificato	——	» 1217
» 1267.		——	» 1225
» 1268.		——	» 1226
» 1269.		——	» 1227
» 1270.		——	» 1228
» 1271.		——	» 1229
» 1272.		——	» 1230
» 1273.		——	» 1231
» 1274.		——	» 1232
» 1275.		——	» 1233
» 1276.		——	» 1234
» 1277.		——	» 1235
» 1278.	nuovo	——	
» 1279.		——	» 1236 e 1238
» 1280.		——	» 1240
» 1281.	modificato	——	» 1239
» 1282. } » 1283. }		——	» 1239 e 1241
» 1284.		——	» 1242
» 1285.		——	» 1243
» 1286.	modificato	——	» 1244
» 1287.		——	» 1245
» 1288.		——	» 1246
» 1289.	modificato	——	» 1247 (187)
» 1290.	modificato	——	» 1248
» 1291.		——	» 1249
» 1292.		——	» 1250
» 1293.		——	» 1251

(186) Concordano i due articoli nello stabilire che il creditore il quale acconsente che il debitore ritiri il suo deposito, dichiarato valido, non possa più valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse. Se non che l' antico art. 1216 soggiungeva: « egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto, col quale acconsentì che si fosse ritirato il deposito , sia rivestito delle forme prescritte a produrre ipoteca. »

(187) L' art. 1289 tra le cause che proibiscono la compensazione annovera quella della preventiva rinunzia del debitore. Di ciò non è parola nell' abolito art. 1247,

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 1294.		——	Art. 1252
» 1295.		——	» 1253
» 1296.		——	» 1254
» 1297.	modificato	——	» 1255
» 1298.		——	» 1256
» 1299.		——	» 1257
» 1300.	variato	——	» 1258 **(188)**
» 1301.	nuovi		
» 1302.	nuovi		
» 1303.	nuovi		
» 1304.	modificato	——	» 1268
» 1305.	variato	——	» 1261 **(189)**
» 1306.		——	» 1264
» 1307.	modificato	——	» 1266 **(190)**
» 1308.	variato	——	» 1267 **(191)**
» 1309.	modificato	——	» 1292
» 1310.	variato	——	» 1293 **(192)**

(188) Le azioni di nullità o di rescissione di contratti pel nuovo codice durano in generale cinque anni secondo il vario periodo della loro decorrenza. Per le antiche leggi duravano invece dieci anni.

(189) Il nuovo art. 1305 dice così: « L' obbligazione non si può impugnare da quel minore, che con raggiri o mezzi dolosi ha occultato di esser tale. Ma a costituire in dolo il minore non basta la dichiarazione da lui fatta di essere maggiore. » — L' art. 1261 stabiliva: « La semplice dichiarazione, fatta dal minore, di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione. »

(190) L' art. 1307 dice così: « Nessuno può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato a un minore a un interdetto o inabilitato o ad una donna maritata in forza di una obbligazione che rimanga annullata, ove non provi che quanto fu pagato, venne rivolto a vantaggio de' medesimi. » — L' antico art. 1266 diceva: « Quando i minori, gl' interdetti o le donne maritate, sono ammessi in tale qualità ad essere restituiti contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di tali obbligazioni nel tempo della minore età, dell' interdizione o del matrimonio, se non quando venga provato che il pagamento fu convertito in loro vantaggio. »

(191) Le antiche leggi stabilivano che l' azione di rescissione non potesse introdursi dai maggiori se non ne' casi e sotto le condizioni in esse indicate. Il nuovo articolo stabilisce altrettanto, *propongasi l' azione da un maggiore o da un minore*, e quindi con un nuovo comma stabilisce: « La detta azione ne' casi in cui è ammessa, non produce effetto a danno dei terzi i quali hanno acquistati dritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione. »

(192) Il nuovo art. 1310 stabilisce: « Non si possano sanare con verun atto confermativo i vizii di un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità. »

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 1311.		— Art. 1294
» 1312.		— » 1269
» 1313. } » 1314. }	nuovi	
» 1315.		— » 1271
» 1316.		— » 1272
» 1317.	modificato	— » 1273
» 1318.		— » 1274
» 1319.	modificato	— » 1275 (**193**)
» 1320.		— » 1276
» 1321.		— » 1277
» 1322.		— » 1278
» 1323. } » 1324. }	nuovo	
» 1325.	modificato	— » 1280 (**194**)
» 1326.		— » 1281
» 1327.		— » 1282
» 1328.	modificato	— » 1283
» 1329.		— » 1284
» 1330.	modificato	— » 1285
» 1331.		— » 1286
» 1332.		— » 1287

L'abolito art. 1293 diceva: « Il donante non può riparare con alcun atto confermativo i vizii di una donazione fra vivi nulla per le forme: è necessario che sia fatta di nuovo nelle forme legali. »

(193) Nel nuovo art. 1319 si legge stabilito, che « le controdichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale. » — Con l'antico art. 1275 si diceva: « Le controscritture non possono avere effetto se non fra le parti contraenti, e non contra terze persone. »

(194) Gli articoli 1325 del nuovo codice e 1280 delle abolite leggi concordano fra di loro nel determinare che la polizza o promessa per scrittura privata debba essere sottoscritta e scritta dalla stessa persona o almeno sottoscritta, se di alieno carattere, e contenere un *buono* od *approvato* di mano di colui che la sottoscrive. Il nuovo articolo però determina che *questa disposizione non si applica alle materie commerciali*. Di ciò non era parola nell'articolo abolito, ma invece vi si leggevano le seguenti disposizioni che non furono riprodotte: 1° se al buono eravi la sola sottoscrizione potea valere come principio di prova per iscritto: 2° le regole generali dette di sopra soffrivano eccezione nel caso che l'atto si faceva da mercatanti, artigiani, coltivatori di campagna, vignaiuoli, giornalieri, o persone di servizio.

Codice Civile		Leggi Civili
Art. 1333.		Art.
» 1334.		
» 1335.		
» 1336.	variati —	» 1288 a 1290 (**195**)
» 1337.		
» 1338.		
» 1339.		
» 1340.	nuovo	
» 1341.	variato —	» 1295 (**196**)
» 1342.	variato —	» 1296 (**197**)
» 1343.	variato —	» 1297 (**198**)
» 1344.	variato —	» 1298 (**199**)
» 1345.	variato —	» 1299 (**200**)
» 1346.	modificato —	» 1300
» 1347.	—	» 1301
» 1348.	modificato —	» 1302
» 1349.	—	» 1303
» 1350.	modificato —	» 1304 (**201**)
» 1351.	—	» 1305

(195) Sul valore da attribuirsi alle copie degli atti pubblici o privati bisogna riscontrare sul testo le disposizioni del nuovo codice in confronto di quelle racchiuse negli aboliti art. 1288 a 1290.

(196) Il nuovo codice determina che non possa ammettersi la prova per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un oggetto il cui valore ecceda le L. 500. Le leggi abolite ammettevano la prova per testimoni nel solo caso che il valore della convenzione non oltrepassava i 50 ducati (L. 212. 50).

(197) Giusta la nota precedente non è ammessa col codice nuovo la prova testimoniale se la domanda del capitale una con quella degli interessi ecceda le L. 500. Per le antiche leggi era lo stesso nella indicata proporzione delle Lire 212. 50.

(198) Si rifiuta il codice nuovo di concedere la prova in parola a colui che fatta una domanda per somma maggiore di Lire 500, la restringa poi a questa somma, per valersi della prova. Così pure le antiche leggi nella proporzione indicata.

(199) Per le somme residue o parte di credito maggiore di Lire 500, come per quelle residue o parti di somma maggiore di Lire 212. 50, è, ed era vietata la prova testimoniale.

(200) Le stesse regole indicate nelle note precedenti sono applicabili, come lo erano per le antiche leggi, al caso in cui una parte nel medesimo giudizio facesse più domande che congiunte insieme eccedevano il valore delle Lire 500 o delle Lire 212. 50.

(201) Fra le presunzioni legali l'antico art. 1304 annoverava la forza che la legge da alla confessione o al giuramento della parte. Di ciò non è parola nel nuovo art. 1350.

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 1352.	modificato	—	Art. 1306
» 1353.	modificato	—	Art. 1306
» 1354.		—	» 1307
» 1355.		—	» 1308
» 1356.	modificato	—	» 1310 c. 1.° e 2.°
» 1357.	nuovi		
» 1358.	nuovi		
» 1359.	modificato	—	» 1309 (**202**)
» 1360.		—	» 1310 c. 3.° 4.° e 5.°
» 1361.	nuovi		
» 1362.	nuovi		
» 1363.		—	» 1311
» 1364.	variato	—	» 1312 (**203**)
» 1365.	variato	—	» 1313 (**204**)
» 1366.		—	» 1314
» 1367.		—	» 1315
» 1368.	nuovo		
» 1369.		—	» 1316
» 1370.	modificato	—	» 1317
» 1371.	nuovo		
» 1372.	variato	—	» 1318 (**205**)

(202) L'art. 1359 dice così: « La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, qualora si tratti di domanda per cui la legge non ammette la prova testimoniale ». L'antico art. 1309 diceva: « È inutile l'allegare una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogni qualvolta si tratti di una domanda di cui la prova testimoniale non sarebbe ammessa. »

(203) Concorda il nuovo art. 1364 con l'art. 1312 abolito nel dichiarare che « il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque specie di controversia civile ». Nel nuovo art. si legge però un comma aggiunto il quale dice: « Non si può deferire sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto scritto, nè per impugnare un fatto che un atto pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti l'uffiziale pubblico che l'ha ricevuto. »

(204) Il nuovo art. 1365 dice così: « Non può essere deferito (il giuramento) che sopra un fatto specifico proprio di colui al quale si deferisce, ovvero sulla semplice notizia di un fatto. » — L'antico art. 1313 diceva: « Non si può deferire, fuorchè su di un fatto personale alla parte cui vien deferito. »

(205) L'art. 1372 dice così: « La parte che ha deferito il giuramento, può rivocarlo sino a che la parte contraria non abbia dichiarato di accettarlo o di riferirlo, o sino a che non sia intervenuta sentenza irrevocabile sull'ammessione del medesimo. Può rivocarlo anche dopo la sentenza, e dopo che la parte

Codice Civile			Leggi Civili	
Art. 1373.	modificato	——	Art. 1319	
» 1374.		——	» 1320	
» 1375.		——	» 1321	
» 1376.		——	» 1322	
» 1377.		——	» 1323	
» 1378.	modificato	——	» 1341	
» 1379.	modificato	——	» 1342	
» 1380.	modificato	——	» 1343	
» 1381.		——	» 1344	
» 1382.		——	» 1348	
» 1383.		——	» 1350	
» 1384.	modificato	——	» 1351	
» 1385.		——	» 1349	
» 1386.		——	» 1352	
» 1387.	nuovo			
» 1388.		——	» 1353	
» 1389.		——	» 1355	
» 1390.	nuovo			
» 1391.	variato	——	» 1356	(**206**)
» 1392.		——	» 1357	c. 1.°
» 1393.		——	» 1358	
» 1394.		——	» 1359	
» 1395.		——	» 1357	c. 2.°
» 1396.		——	» 1360	
» 1397.		——	» 1361	
» 1398.	nuovo			

contraria abbia dichiarato di essere pronta a prestarlo, se nella sentenza fu variata la formola proposta, salvo che abbia con qualche atto posteriore alla sentenza fatta acquiescenza alla formola variata. La parte che ha riferito il giuramento non può più rivocarlo, se l' altra parte ha dichiarato di essere pronta a giurare. » — L' antico art. 1318 diceva: « La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di esser pronta a giurare. »

(206) L' art. nuovo 1391 concorda con l' antico 1356 nel dichiarare che durante il matrimonio, la dote non si può costituire nè aumentare dai coniugi. Però quest' ultimo art. conteneva il seguente comma che non vedesi riprodotto nel codice nuovo: « Costituendosi o accrescendosi da altri, ove consista in danaro, non godrà della ipoteca legale, se non dal giorno della inscrizione. Lo stesso avrà luogo se siensi dati fondi stimati con dichiarazione di trasferirsene la proprietà al marito. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1399.		——	Art. 1362
» 1400.	variato	——	» 1363 (207)
» 1401		——	» 1364
» 1402.		——	» 1365
» 1403.		——	» 1366
» 1404.	modificato	——	» 1370 (208)
» 1405.		——	» 1367 a 1369 e 1371 (209)
» 1406.	modificato	——	» 1372 (210)

(207) Il nuovo codice e le leggi antiche stabiliscono che il marito non è tenuto a dar cauzione per la dote che riceve, se non vi sia stato obbligato col contratto di matrimonio. Nel nuovo art. 1400 si legge però aggiunto il comma seguente: « Nondimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un trasformamento o una diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, e quegli che l'ha costituita o ne è il debitore, sia nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può il tribunale civile sull'istanza del medesimo ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote. »

(208) L'art. 1404 dice così: « La dote può essere alienata o ipotecata se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca. » — L'antico art. 1370 diceva: « L'immobile dotale può essere alienato allorchè col contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione. »

(209) Le antiche leggi con gli art. 1367, 1368, 1369 e 1371, stabilito il principio, che gl'immobili dotali non potcano alienarsi o ipotecarsi nè dal marito nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente, lo sottoponevano alle seguenti eccezioni.

1° per collocare i figli che la moglie avesse da un matrimonio precedente;

2° per collocare i figli comuni;

3° per liberare dal carcere il marito o la moglie;

4° per alimenti da somministrarsi alla famiglia;

5° per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita la dote, allorchè sono di data certa anteriore al contratto di matrimonio;

6° per le riparazioni necessarie alla conservazione dell'immobile dotale;

7° finalmente quando l'immobile dotale è indiviso con altri e riconosciuto incapace di divisione.

In tutti questi casi, l'avanzo del prezzo ritratto dalla vendita, sodisfatti i bisogni rimanea dotale.

Il nuovo codice senza introdurre tante distinzioni stabilisce con l'art. 1405, che « fuori del caso indicato nell'art. 1404, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione ne' soli casi di necessità od utilità evidente. »

(210) L'atr. 1406 dice così: « Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale ed è dotale anche l'avanzo del prezzo, che si deve come tale impiegare. Sarà parimente impiegato come dotale

Codice Civile			Leggi Civili
—			—
Art. 1407.	modificato	——	Art. 1373 (**211**)
» 1408.		——	» 1375
» 1409.		——	» 1377
» 1410.		——	» 1378
» 1411.		——	» 1379
» 1412.		——	» 1380
» 1413.		——	» 1381
» 1414.		——	» 1382
» 1415.		——	» 1383
» 1416.		——	» 1384
» 1417.	nuovo		
» 1418.	modificati	——	» 1376 e 1407 (**212**)

il prezzo ricavato dalla vendita, dell'immobile dotale, autorizzata per motivi *di* evidente utilità. In ambedue i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ommetta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito. » — L'antico art. 1372 diceva: « L'immobile dotale può, col consenso però della moglie, essere permutato con un altro immobile dello stesso valore *pe' quattro quinti almeno;* purchè si giustifichi la utilità della permuta, si ottenga il permesso del giudice, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex-officio* dal tribunale. In tal caso l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale: l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, è pure dotale, e con tal qualità verrà impiegato a vantaggio della moglie. »

(211) Gli art. 1407 e 1373 diversamente compilati, in proposito della nullità della vendita o obbligazione dei beni dotali dicono così:

Art. 1407. « È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambedue i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio, o non si adempiono le condizioni sopra stabilite. Il marito può durante il matrimonio far rivocare l' alienazione o l' obbligazione : uguale dritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbligato pe' danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale. Sciolto il matrimonio , si può procedere sui beni che costituivano la dote , anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio. »

Art. 1373. « Se fuori delle eccezioni sopra indicate, la moglie o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie o i di lui eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l' alienazione , senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione pel tempo decorso, durante il matrimonio: la moglie avrà lo stesso dritto dopo la separaziene de' beni. Il marito potrà, durante il matrimonio, far rivocare l' alienazione , restando però obbligato a' danni ed interessi verso il compratore, se nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale. »

(212) Gli art. 1418 del nuovo codice, e 1376 e 1407 delle abolite leggi concordano nello stabilire in quali casi abbia il dritto la moglie di dimandare la separazione della dote dai beni del marito. Però il nuovo codice annovera fra questi anche il caso in cui la moglie abbia già ottenuta sentenza di separazione personale, di che non è parola negli art. antichi..

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1419.	variato	——	Art. 1408 (**213**)
» 1420.	modificato	——	» 1409 c. 2.° (**214**)
» 1421.		——	» 1410 c. 1.° (**215**)
» 1422.		——	» 1411
» 1423.	modificato	——	» 1412 (**216**)
» 1424.	variato	——	» 1413 (**217**)
» 1425.		——	» 1387
» 1426.	modificato	——	» 1388
» 1427.	modificato	——	» 1389 (**218**)
» 1428.		——	» 1390

(213) L' art. nuovo 1419 stabilisce : « La separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico , col reale sodisfacimento dei dritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposte e proseguite le relative istanze. »

L'articolo antico diceva: « La separazione de' beni, ancorchè pronunziata dal giudice, è nulla, se non è stata eseguita colla reale sodisfazione dei dritti e ragioni competenti alla moglie, fatta per atto autentico fino alla concorrenza dei beni del marito, o almeno con istanze introdotte e cominciate tra quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione. »

(214) L'art. 1420 oltre a stabilire che la sentenza di separazione è retroattiva sino al giorno della domanda , come diceva pure l' antico c. 2.° dello art. 1409, soggiunge: « Le spese del giudizio di separazione e di pagamento sono a carico del marito. »

(215) Concordano gli art. 1421 e 1410 c. 1° nel dichiarare, che « i creditori particolari della moglie possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote ». Il vecchio art. però conteneva un secondo comma il quale diceva così : « Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito , possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza della somma de' loro crediti. »

(216) L'antico art. 1412 conteneva un secondo comma non riprodotto nel codice nuovo , il quale stabiliva che in caso di separazione , le spese domestiche e della educazione dei figli erano interamente a carico della moglie , se niente rimaneva al marito.

(217) L' art. 1424 dice così : « La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile e le somme che la moglie riceve in sodisfazione di essa sono dotali , e devono impiegarsi coll' autorizzazione giudiziale. » L' art. abolito 1413 stabiliva: « La moglie separata sia di beni e di persona , sia di beni solamente , ne reassume la libera amministrazione. Essa può disporre de' suoi beni mobili, ed alienarli. Non può alienare i suoi immobili senza l' assenso del marito, o se ricusi di prestarlo, senza l'autorizzazione giudiziale.»

(218) L'art. 1427 dice così : « La moglie ritiene il dominio , l' amministrazione e il godimento de' suoi beni parafernali , e il marito non ha dritto di amministrarli nè di esigerne i crediti , se non ne ha da essa il mandato, salve le

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1429.		——	Art. 1391
» 1430.		——	» 1392
» 1431.		——	» 1393
» 1432.	nuovo		
» 1433.	modificati	——	» 1394 e 1395 (**219**)

disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo. » — L' articolo abolito diceva: « La moglie ha l' amministrazione e il possesso de' suoi beni parafernali. Ma non può alienarli, nè comparire in giudizio per detti beni senza l' autorità del marito; o se questi dissenta; senza il permesso del giudice. »

(219) È necessario, per rilevarne le differenze, trascrivere qui appresso gli articoli 1433 del nuovo codice, e 1394 e 1395 delle abolite leggi.

Art. 1433. « Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorchè quella degli utili: questa comunione può essere pattuita, quantunque vi sia costituzione dotale. Tale convenzione dev' esser fatta nel contratto di matrimonio. e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio. »

Art. 1344. « I coniugi, benchè sottomessi alla regola dotale, possono ciò non ostante stipulare una società per gli acquisti. Gli effetti di tal società sono, che si reputeranno esclusi dalla comunione tanto i debiti di ciascun di essi presenti e futuri, quanto i loro rispettivi beni mobili presenti e futuri. In tal caso, e dopo che ciascuno dei coniugi avrà prelevato ciò che giustificherà di aver conferito, la divisione si limita agli acquisti fatti da essi unitamente, o separatamente, durante il matrimonio, tanto se gli acquisti sieno derivati dalla industria comune, quanto se sieno derivati da' risparmi fatti su' frutti e sulle rendite de' beni de' due coniugi. Se i beni mobili esistenti nel tempo del matrimonio, o pervenuti posteriormente, non sieno stati comprovati per mezzo di un inventario, o di uno stato fatto in buona forma, saranno considerati come acquisti. »

Art. 1395. « Non è vietato agli sposi di convenire una società o comunione di beni. Questa non si presumerà, ma dovrà espressamente stipularsi, spiegando di volersi sottoporre al regime della comunione. Non potrà stipularsi che cominci da un'epoca diversa da quella del matrimonio. Gli sposi stabiliranno i patti di tale comunione, purchè non si oppongano alle disposizioni espresse negli art. 1342, 1343 e 1344. In difetto di patti particolari che regolino la comunione, si osserveranno le norme prescritte nel titolo X di questo libro *pel contratto di società:* ed oltre a ciò si osserveranno i seguenti stabilimenti. »

È chiaro dagli articoli qui riferiti, che mentre il novello codice nulla prescrive circa il potersi o no contrarre matrimonio sotto la regola dotale o sotto quella della comunione, libere lasciando sul proposito le parti contraenti, stabilisce poi con l' art. 1433 che non è permesso di stipulare altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili, e ne detta le regole, in mancanza di patti speciali, negli art. 1433 e seguenti. Tali norme sono circa la costituzione della comunione stessa quelle che le abolite leggi dettavano per la società degli acquisti fra i coniugi giusta l' art. 1394, e circa le regole da osservarsi in mancanza di patti speciali, quelle stesse più o meno modificate che le leggi antiche negli art. 1395 a 1404 dettavano per la regola della comunione.

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1434.		—	Art. 1395
» 1435.			
» 1436.	modificato	—	» 1394
» 1437.			
» 1438.	modificato	—	» 1396 (**220**)
» 1439.	variati	—	» 1400 e 1401 (**221**)
» 1440.	nuovo		
» 1441.	variato	—	» 1405 (**222**)
» 1442.	modificato	—	» 1407
» 1443.	modificato	—	» 1415
» 1444.	modificato	—	» 1418.

Oltre a ciò è pur da notare che l' art. 1434 del nuovo codice corrisponde al 2° comma dello abolito art. 1395, e che gli art. nuovi 1435 a 1437 corrispondono all' art. 1394 e stabiliscono quali beni possono formar parte della comunione degli utili dalla legge permessa, il modo come accertare quali beni vi sono compresi, e quali gli effetti che da essa derivano.

(220) L' art. 1438 del nuovo codice dice così: « Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni risguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo onoroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione. » — L' antico art. 1396 diceva · « Il solo marito amministra i beni della comunione. »

(221) Per gli affitti che il marito facesse dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, il nuovo codice se ne rimanda alle regole stabilite per le locazioni che facesse l' usufruttuario e quindi ne limita la durata non oltre un quinquennio. Le antiche leggi dettavano norme speciali, come dai seguenti articoli.

Art. 1400. « Gli affitti de' beni della moglie, che il marito da se solo abbia convenuti per un tempo più lungo di nove anni, nel caso dello scioglimento della comunione, non obbligano nè la moglie nè i di lei eredi, se non pel tempo che rimane a decorrere, sia del primo periodo del novennio, se non fosse ancora trascorso, sia del secondo, e così successivamente; di maniera che il fittaiuolo non abbia se non il dritto di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo nel quale si trova. »

Art. 1401. « Gli affitti de' beni della moglie per un novennio, o a minor tempo, che il solo marito ha convenuti o rinnovati più di tre anni prima di spirar l' affitto corrente, se tali beni sieno rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se i detti beni consistano in case, non hanno verun effetto; purchè non si sieno cominciati ad eseguire prima che si sciogliesse la comunione. »

(222) Pel nuovo codice la comunione si scioglie per la morte di uno de'coniugi, per l' assenza dichiarata, per la separazione personale diffinitiva e per la separazione giudiziale de' beni — L'antico art. 1405 diceva: « La comunione si scioglie, 1° per la morte; 2° per la separazione personale; 3° per la separazione dei beni. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1445.	nuovi		Art.
» 1446.			
» 1447.		——	» 1427 (**223**)
» 1448.		——	» 1428
» 1449.		——	» 1429
» 1450.		——	» 1430
» 1451.	modificato	——	» 1431 (**224**)
» 1452.		——	» 1432
» 1453.		——	» 1433
» 1454.	variati	——	» 1436 e 1437 (**225**)
» 1455.		——	» 1438
» 1456.		——	» 1439
» 1457.	modificato	——	» 1441
» 1458.	variato	——	» 1442 (**226**)

(223) Il nuovo art. 1447 e l'abolito 1427 definiscono la vendita una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa e l'altro a pagarne il prezzo.

L' antico art. soggiungeva: « Può farsi con atto autentico o con iscrittura privata. »

(224) L'art. 1451 stabilisce: « Se le mercanzie sono state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta. S'intende fatta la vendita in massa, se le cose non sono state vendute per un solo e certo prezzo, senza che siasi avuto riguardo al peso, al numero, o alla misura, ed anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo. » — L'art. antico diceva: « Se le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non sieno state ancora pesate, numerate e misurate. »

(225) Gli articoli 1454 del nuovo codice, e 1436 e 1437 delle leggi abolite sono formulati come appresso:

Art. 1454. « Il prezzo della vendita debb'essere determinato e specificato dalle parti. Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Può anche pattuirsi che la scelta sia fatta posteriormente d' accordo delle parti, purchè sia espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta venga fatta dal pretore o dal conciliatore del luogo del contratto, o del domicilio o della residenza di una delle parti. Se la persona scelta nell'atto non vuole e non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla. Si può altresì pattuire che il prezzo sia quello risultante da una certa e determinata mercuriale. »

Art. 1436. « Il prezzo della vendita debb' essere determinato e specificato dalle parti. »

Art. 1437. « Può per altro rimettersi al giudizio di un terzo: se questi non voglia o non possa diffinirlo, la vendita è nulla. »

(226) Le antiche leggi vietavano ai giudici, supplenti, magistrati, cancellieri, uscieri, difensori ufficiosi e notai di diventar cessionarii delle liti, ragioni, ed azioni litigiose che sono di competenza del magistrato nella cui giurisdizione

Codice Civile			Leggi Civili
—			—
Art. 1459.		—	Art. 1444
» 1460.		—	» 1445
» 1461.		—	» 1447
» 1462.		—	» 1449
» 1463.		—	» 1450
» 1464.		—	» 1451
» 1465.		—	» 1452
» 1466.		—	» 1453
» 1467.		—	» 1454
» 1468.		—	» 1455
» 1469.		—	» 1458 e 1459
» 1470.		—	» 1460
» 1471.		—	» 1461
» 1472.		—	» 1462
» 1473.	modificato	—	» 1463
» 1474.		—	» 1464
» 1475.		—	» 1465
» 1476.		—	» 1466
» 1477.		—	» 1467
» 1478.		—	» 1468
» 1479.		—	» 1469
» 1480.		—	» 1470
» 1481.		—	» 1471
» 1482.		—	» 1472
» 1483.		—	» 1473
» 1484.		—	» 1474
» 1485.		—	» 1475
» 1486.		—	» 1476
» 1487.		—	» 1477
» 1488.		—	» 1478

esercitano le loro ragioni sotto pena di nullità, de' danni interessi e spese. Lo stesso prescrive il nuovo codice con l' art. 1458, ma soggiunge con appositi comma — « Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessione in sodisfazione di crediti o per difesa di beni posseduti. Inoltre gli avvocati e procuratori non possono nè per loro nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta o altro simile sulle cose comprese nelle cause alle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, dei danni e delle spese. »

Codice Civile			*Leggi Civili*	
Art. 1489.		——	Art. 1479	
» 1490.		——	» 1480	
» 1491.		——	» 1481	
» 1492.		——	» 1482	
» 1493.		——	» 1483	
» 1494.		——	» 1484	
» 1495.		——	» 1485	
» 1496.	nuovo			
» 1497.		——	» 1486	
» 1498.		——	» 1487	
» 1499.		——	» 1488	
» 1500.		——	» 1489	
» 1501.		——	» 1490	
» 1502.		——	» 1491	
» 1503.		——	» 1492	
» 1504.		——	» 1493	
» 1505.	variato	——	» 1494	**(227)**
» 1506.	variato	——	» 1495	**(228)**
» 1507.		——	» 1496	
» 1508.		——	» 1497	
» 1509.	modificato	——	» 1498	**(229)**
» 1510.		——	» 1499	

(227) L'azione redibitoria nascente dai vizii della cosa, deve proporsi dal compratore, se si tratti di immobili, entro l'anno dalla consegna; se di animali fra i quaranta giorni, se di altri effetti fra i tre mesi, salvo che dagli usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini. Così il nuovo art. 1505. L'antico art. 1494 diceva solo che l'azione stessa dovea proporsi fra un breve termine, secondo la qualità dei vizî e la consuetudine del luogo dove si è fatta la vendita. »

(228) L' azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali. Così il nuovo articolo 1506 e l' abolito 1495. Però quest'ultimo soggiungeva : « Nemmeno ha luogo nelle vendite di mobili, che si fanno nelle fiere e ne' pubblici mercati; purchè non vi sia convenzione particolare. »

(229 L' art. 1509 dice così : « In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agl' interessi sino al giorno del pagamento del prezzo ancorchè non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri provventi. » — L' art. 1498 diceva : « Il compratore sino al giorno in cui sborsa il prezzo, deve pagarne l' interesse ne' tre casi seguenti : se ciò fu convenuto nel contratto ; se la cosa venduta e consegnata produce frutti ed altri proventi; se il compratore è stato interpellato a pagare. In quest' ultimo caso gl' interessi non corrono, se non dal giorno della intimazione. »

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 1511.	nuovi	Art.
» 1512.	nuovi	
» 1513.	nuovi	
» 1514.	——	» 1504
» 1515.	——	» 1505 (**230**)
» 1516.	——	» 1506
» 1517.	——	» 1507
» 1518.	——	» 1508
» 1519.	——	» 1509
» 1520.	——	» 1510
» 1521.	——	» 1511 e 1512
» 1522.	——	» 1513
» 1523.	——	» 1514
» 1524.	——	» 1515

(230) Si era lungamente dibattuto, se nel nuovo codice avesse dovuto conservarsi o abolirsi il riscatto convenzionale. Finalmente si finì coll' adottarlo. per le ragioni che si potranno desumere dal seguente brano della relazione sul codice civile:

« Il progetto senatorio colpiva di formale divieto il patto di riscatto aggiunto alla vendita. Era paruto codesto tal patto da vincolare non pure il movimento libero delle proprietà, ma eziandio da fornire appiglio al simulato concetto del mutuo pegnoratizio. Gravi dubbi non pertanto lasciava sorgere codesto assoluto ed insolito divieto; ond' è ch' io mi deliberavo di farne obbietto di speciale quesito alla Commissione, la quale, ben ponderata la questione sotto ogni aspetto, veniva osservando non esser lecito, nè consentaneo ai principii che informano il codice, imporre vincoli ai liberi patti che non offendano in alcun modo il costume e l' ordine pubblico: chè altrimenti adoprando verrebbesi ad esagerare il principio della protezione legislativa, ch' è la negazione del principio di libertà. Avvertivasi inoltre che se il divieto del patto di riscatto potrebbe raccomandarsi a solo intento di antivenire le contrattazioni larvate sotto sembienze di vendita, celando nella sostanza un mutuo pegnoratizio, ogni ragione di fraude verrebbe meno sotto gli auspicii del codice novello, che nettamente proclama la libertà degl' interessi nel mutuo. Non lasciavasi d' altra parte di ricordare come in taluni casi e non rari, sia costume del venditore provvedere col patto di riscatto ad un legittimo sentimento di affezione alla cosa che le presenti strettezze lo costringano per avventura ad alienare, potendola all' ombra di quel patto riacquistare per migliorate condizioni; e questo sentimento per fermo è pur degno di rispetto. Le quali assennate e gravi considerazioni persuadevano e la Commissione e il Ministro Guardasigilli a ripristinare le disposizioni attinenti al patto di riscatto, ma limitandone bensì la durata al quinquennio siccome termine improrogabile sia per convenzione, sia per sentenza dell' autorità giudiziaria. »

Codice Civile			Leggi Civili
—			—
Art. 1525.	modificato	——	Art. 1516 (231)
» 1526.		——	» 1517
» 1527.		——	» 1518
» 1528.	modificato	——	» 1519 (232)
» 1529.		——	» 1520
» 1530.		——	» 1521
» 1531.		——	» 1522
» 1532.		——	» 1523
» 1533.	variati	——	» 1524 a 1526 (233)
» 1534.	variato	——	» 1527 (234)

(231) Se il venditore col patto di ricompra lascia più eredi, ciascuno può far uso di questa facoltà per la parte che gli compete in tale qualità. Lo stesso concede la legge nel caso di un fondo comune venduto da più persone. Ora con gli art. 1525 e 1516 il nuovo codice e le leggi abolite stabiliscono che il compratore può pretendere l'intervento in causa di tutti i venditori del fondo comune o di tutti gli eredi perchè concordino tra loro pel riscatto del fondo intero, e lo rimandino assoluto nel caso che non concordino. Però il nuovo articolo contiene il seguente comma che mancava nell'art. abolito: « Tuttavia non volendo uno o più de' coeredi o de' venditori del fondo comune effettuare il riscatto, possono gli altri ed anche un solo eseguirlo nella totalità per proprio conto. »

(232) Le antiche leggi stabilivano con l'art. 1519 che il venditore il quale rientrava nel possesso del fondo comune in forza del patto di ricompra, dovea rispettare gli affitti fatti senza frode dal compratore. L'art. 1528 stabilisce lo stesso, però impone il rispetto degli affitti fatti senza frode *per un tempo non maggiore di un triennio.*

(233) Per la prova della lesione in caso di vendita il codice nuovo stabilisce con l'art. 1533: « La prova del valore si fa mediante perizia. La prova testimoniale non può essere ammessa se non per stabilire circostanze di fatto che la perizia non ha potuto definire. » — Sul proposito le antiche leggi dettavano le norme seguenti:

Art. 1524. « Farà parte della prova una relazione di tre periti, i quali saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di formare un solo giudizio a pluralità di voti. »

Art. 1525. « Se vi sieno dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito. »

Art. 1526. « I tre periti saranno nominati *ex officio*, purchè le parti non sieno state d'accordo nel nominarli tutti e tre unitamente. »

(234) Ammessa l'azione di rescissione, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa ritirando il prezzo pagato, o di ritenerla pagando il supplemento del giusto prezzo. L'art. 1527 contiene però il seguente comma che non vedesi riprodotto nel nuovo codice: « Il terzo possessore ha lo stesso dritto, salvo il regresso contro il suo venditore ».

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art. 1535.		—— Art. 1528
» 1536.		—— » 1529 e 1530
» 1537.		—— » 1531
» 1538.		—— » 1535 (**235**)
» 1539.	modificato	—— » 1536
» 1540.		—— » 1537
» 1541.	variato	—— » 1538 (**236**)
» 1542.		—— » 1539
» 1543.		—— » 1540
» 1544.	variato	—— » 1541 (**237**)
» 1545.		—— » 1542 a 1544
» 1546.		—— » 1545
» 1547.		—— » 1446
» 1548.		—— » 1547
» 1549.		—— » 1548
» 1550.		—— » 1549
» 1551.		—— » 1550
» 1552		—— » 1551

(235) L'art. 1538 dice così: « La vendita o cessione di un credito, di un dritto o di un'azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di dritto dal compratore o cessionario al momento che si è convenuto sul credito o sul dritto da cedersi e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso. Il possesso si trasferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o dritto ceduto. » — L'antico art. 1535 diceva: « La cessione di un credito, di un dritto, o di un' azione contra un terzo, si esegue tra il cedente e il cessionario colla consegnazione del titolo. »

(236) L'antico articolo 1538 diceva così: « La vendita o la cessione di un credito, comprende le accessioni del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. » — L'art. nuovo dice lo stesso ma soggiunge: « Non comprende però la rendita e gl' interessi scaduti, salvo che siasi altrimenti convenuto ».

(237) Intorno alla garentia della solvibilità del debitore promessa dal cedente, gli art. 1544 e 1541 dettano norme diverse. Il primo dice così: « Quando il cedente ha promessa la garentia della solvenza del debitore e nulla fu convenuto sulla durata di tale garentia, s'intende che l'abbia limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questa era già scaduto. Se il credito è pagabile fra un termine non ancora scaduto, l'anno decorre dalla scadenza. Se il credito porta costituzione di una rendita perpetua, la garentia della solvenza si estingue col decorso di dieci anni dalla data della cessione. » — L'altro diceva: « Quando il cedente ha promesso la garentia della solvibilità del debitore, tale promessa s'intende soltanto per la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se il cedente non lo abbia espressamente stipulato ».

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1553.	nuovo		Art.
» 1554.	variato	——	» 1552
» 1555.		——	» 1553
» 1556.	variato	——	» 1678 (**238**)
» 1557.		——	» 1682 e 1683
» 1558. } » 1559. }		——	» 1687
» 1560.		——	» 1688

(238) Il contratto di enfiteusi non erasi ammesso nel progetto senatorio del codice. Le seguenti parole della relazione del ministro Guardasigilli spiegheranno perchè si fosse creduto di mantenerlo.

« Il contratto di enfiteusi eliminato dal progetto senatorio aveva già suscitata una viva polemica in ambo i rami del Parlamento, dubitandosi forte se fosse savio consiglio davvero il torre esistenza e legal fondamento ad un contratto che non offende, anzi soddisfa egregiamente alle ragioni del pubblico interesse. E la Commissione tolse a seria disamina codesto quesito dal ministro Guardasigilli adombrato.

« Ben considerata la questione, si ebbe a riconoscere di leggieri che interdire il contratto di enfiteusi suonerebbe offesa alla libertà delle convenzioni, in quanto non contraddicano all'ordine e all'interesse pubblico. Che anzi sotto questi rispetti l'enfiteusi esprime tal forma di convenzione da favoreggiar grandemente i progressi dell'industria agricola, comechè intesa a crescere il fondo capitale per via di miglioramenti. Non intralasciavasi d'altro canto di ricordare, che se il codice francese si astenne dal provvedere intorno all'enfiteusi, il silenzio procedeva da un permaloso sentimento di repugnanza a tutto quanto accennasse ad ordini feudali; di tal che non essendosi osato proclamare il divieto dell'enfiteusi, intervenne l'uffizio della giureprudenza, ammettendo o rifiutando coi suoi discordi responsi cotal maniera di contrattazione. Indi l'opportunità indisputabile di una dichiarazione legislativa su tale argomento, la quale dichiarazione non potrebbe che sancire il mantenimento dell'enfiteusi, ponendo bensì ogni studio a disvestir quel contratto d'ogni mistura di elementi feudali. A tali intenti si è provveduto efficacemente, riordinando il sistema dell'enfiteusi per modo da costituire redimibili le enfiteusi, sia perpetue, sia temporanee a libito dell'utilista, e poi restringendo i casi di devoluzione, e sopprimendo i laudemi.

« Per tali temperamenti potrà ben dirsi essersi colmata una lacuna che lamentavasi nel progetto del codice, adempiendosi in pari tempo ad un voto della scienza economica, che trovò il più autorevole interprete nell'illustre Pellegrino Rossi. »

In quanto alla definizione del contratto stesso le antiche leggi lo dichiaravano « un contratto, in virtù del quale si concede un fondo con l'obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una determinata prestazione che si dice canone, o in danaro o in derrate, in ricognizione dal dominio del concedente ».

Il nuovo codice a sua volta lo definisce « un contratto, col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate ».

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1561.	variato	——	Art. 1686 (**239**)
» 1562.	nuovo (**240**)		
» 1563.	nuovo (**241**)		
» 1564.	variato	——	» 1071 (**242**)

(239) L' art. 1561 dice così : « L' enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accessioni. Ha gli stessi dritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle miniere che si scoprono nel fondo enfiteutico.» — L'art. antico 1686 diceva così : « L' enfiteuta può mutare la superficie del fondo, purchè non lo renda deteriore. Egli percepisce inoltre ogni utilità del fondo enfiteutico, e rivendica questo da qualunque possessore, ed anche dal padrone diretto. Nondimeno il tesoro che si troverà nel fondo enfiteutico, apparterrà egualmente all' enfiteuta ed al padrone diretto ; salvo il dritto spettante a colui che l' avrà scoperto. »

(240) L' art. 1562 del nuovo codice dice così: « L'enfiteuta può disporre tanto del fondo enfiteutico, quanto delle sue accessioni, sia per atto tra vivi sia per atto di ultima volontà. Per la trasmissione del fondo enfiteutico in qualunque modo avvenga, non è dovuta alcuna prestazione al concedente. La subenfiteusi non è ammessa. » Importantissime modifiche introduce l'articolo sudetto in paragone delle antiche leggi. Primamente non è mestieri che l' enfiteuta interpelli il domino diretto, in secondo luogo è abolito il laudemio in pro di questi, per ultimo è negata la facoltà di stabilire subenfiteusi.

(241) È anche importante il nuovo art. 1563 formolato così: « Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova in possesso del fondo enfiteutico. Per l' atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione ; le spese sono a carico del possessore del fondo. » — Questo articolo trova un riscontro nell' antico art. 2169 delle nostre abolite leggi, non riprodotto nel nuovo codice, il quale diceva così: « Dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che abbiano causa da lui. »

(242) Il nuovo codice stabilisce il principio che l' enfiteuta possa sempre affrancare il canone, a differenza delle antiche leggi le quali accordavano tale facoltà all'enfiteuta nel solo caso di una speciale convenzione. Ciò si vedrà meglio dal testo degli art. che qui riportiamo.

Art. 1564. « L'enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate, sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi dieci anni. Le parti possono tuttavia convenire il pagamento di un capitale inferiore a quello sopra accennato. Ove si tratti di enfiteusi concesse a tempo determinato e non eccedente i trent'anni, possono anche convenire il pagamento di un capitale superiore, che non potrà però eccedere il quarto di quello sopra stabilito ».

L' art. antico 1701 diceva così : « Non sarà permesso all' enfiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitale corrispondente al padrone diretto, tranne il caso di una speciale convenzione. Nondimeno se il concedente vuol vendere il suo dominio diretto, l'enfiteuta ha dritto alla prelazione. A quale effetto questo dovrà essere giuridicamente interpellato ecc. »

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 1565.	variato	——	Art. 1689 e 1702 (243)
» 1566.	variato	——	» 1703 (244)
» 1567.	variato	——	» 1690 (245)
» 1568.		——	» 1554
» 1569.		——	» 1555
» 1570.		——	» 1556
» 1571.	nuovi		
» 1572.	nuovi		
» 1573.		——	» 1563
» 1574.		——	» 1599
» 1575.		——	» 1565
» 1576.		——	» 1566
» 1577.		——	» 1567
« 1578.		——	» 1568
» 1579.		——	» 1569
» 1580.	variato	——	» 1570 (246)

(243) Il nuovo codice stabilisce che si possa devolvere il fondo enfiteutico, se l'enfiteuta per due anni consecutivi, dopo legittima interpellazione, non ha pagato il canone, oppure in caso di deterioramento arrecato sul fondo. Le antiche leggi prescrivevano lo stesso, ma quanto alla devoluzione pel canone non pagato, stabilivano che dovesse sospendersi il pagamento di esso non per due, ma per tre anni continui. Una grave innovazione risulta però dal 4.° comma dell'art. 1565 così concepito: « I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio (di devoluzione) per conservare le loro ragioni, valendosi anche all'uopo del dritto di affrancazione spettante all'enfiteuta, offrire il risarcimento dei danni e dare cauzioni per l'avvenire ».

(244) In caso di devoluzione l'enfiteuta ha dritto al pagamento delle migliorie che esistessero nel fondo enfiteutico. Le norme della valutazione per le migliorie stesse sono identiche nel nuovo codice a quelle che stabilivano le abolite leggi. Solo queste ultime nel caso che la devoluzione avveniva per la scadenza della durata dell'enfiteusi facultavano il domino diretto di pagare il prezzo delle migliorie o in danaro contante, o pure d'invertirne le somme in annua rendita reluibile al 5 per 100 con l'ipoteca speciale, salvo sempre l'osservazione dei patti in contrario. Di ciò non è parola nel nuovo codice.

(245) Per quanto riguarda le ipoteche, l'art. 1567 dice così: « Nel caso di devoluzione le ipoteche acquistate contro l'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti. Nel caso di affrancazione le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione. ». Le leggi antiche non contemplavano che il solo caso della devoluzione e stabilivano con l'art. 1690: « L'enfiteuta può ipotecare il fondo enfiteutico, ma non può imporvi alcuna servitù. In caso di devoluzione il fondo ritorna al proprietario, libero da ipoteche e da qualunque servitù, benchè indotta senza fatto dell'enfiteuta. »

(246) Le antiche leggi davano al fittaiuolo dritto ad escomputo quando le ur-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1581.		——	Art. 1571 e 1573
» 1582.		——	» 1573
» 1583.		——	» 1574
» 1584.		——	» 1575
» 1585.		——	» 1576
» 1586.		——	» 1577
» 1587.	modificato	——	» 1614
» 1588.		——	» 1578 e 1581
» 1589.	modificato	——	» 1579
» 1590.	modificato	——	» 1580
» 1591.		——	» 1583
» 1592.		——	» 1584
» 1593.		——	» 1585
» 1594.		——	» 1586
» 1595.		——	» 1587
» 1596.		——	» 1588 c. 1.°
» 1597.		——	» 1589
» 1598.	nuovo		
» 1599.	modificato	——	» 1596
» 1600.		——	» 1594
» 1601.	modificato	——	» 1595
» 1602.		——	» 1597
» 1603.		——	» 1598
» 1604.		——	» 1600
» 1605.		——	» 1601
» 1606.		——	» 1602
» 1607.		——	» 1603
» 1608.		——	» 1604
» 1609.	modificato	——	» 1582
» 1610.		——	» 1605
» 1611.		——	» 1606
» 1612.		——	» 1607
» 1613.		——	» 1608
» 1614.		——	« 1611
» 1615.		——	» 1612

genti riparazioni alla cosa locata duravano per oltre quaranta giorni. Il codice nuovo gli concede altrettanto sol che le riparazioni stesse eccedano i giorni venti.

Codice Civile	*Leggi Civili*
Art. 1616.	Art. 1613
» 1617.	» 1615
» 1618.	» 1616
» 1619.	» 1617
» 1620.	» 1618
» 1621.	» 1619
» 1622.	» 1620
» 1623.	» 1621
» 1624.	» 1622
» 1625.	» 1623
» 1626.	» 1624
» 1627.	» 1625
» 1628.	» 1626
» 1629.	» 1628
» 1630.	» 1629
» 1631.	» 1630
» 1632.	» 1631
» 1633.	» 1632
» 1634.	» 1633
» 1635.	» 1634
» 1636.	» 1635
» 1637.	» 1636
» 1638.	» 1637
» 1639.	» 1638 e 2176 (247)
» 1640.	» 1639
» 1641.	» 1640
» 1642.	» 1641
» 1643.	» 1642
» 1644.	» 1643
» 1645.	» 1644
» 1646.	» 1645
» 1647. nuovo	

(247) L' art. 1639 uniforme all' abolito 1638 chiama responsabili gli architetti od imprenditori se fra i dieci anni rovini in tutto o in parte o minacci di rovinare l' edifizio da essi costruito. Però mentre le antiche leggi con l' art. 2176 stabilivano: « Dopo dieci anni l'architetto e gli appaltatori restano sciolti dalla garentia delle opere in grande che han fatte o dirette : » , il 2.° comma del nuovo art. 1639 dispone, che « l'azione per l' indennità deve essere promossa entro due anni dal giorno in cui si è verificato uno dei casi sopra enunciati. »

Codice Civile			Leggi Civili
—			—
Art. 1648.			
» 1649.			Art.
» 1650.			
» 1651.			
» 1652.			
» 1653.			
» 1654.			
» 1655.			
» 1656.	nuovi		
» 1657.			
» 1658.			
» 1659.			
» 1660.			
» 1661.			
» 1662.			
» 1663.			
» 1664.			
» 1665.		—	» 1646
» 1666.		—	» 1647
« 1667.		—	» 1648
» 1668.		—	» 1649
» 1669.	variato	—	» 1650 [248]
» 1670.		—	» 1651
» 1671.		—	» 1652
» 1672.		—	» 1653
» 1673.		—	» 1654
» 1674.		—	» 1655
» 1675.		—	» 1656
» 1676.		—	» 1657 c. 3.° e 4.°
» 1677.		—	» 1657 c. 1.° e 2.°

(248) Il nuovo codice definisce la locazione a soccida semplice « un contratto per cui si da ad altri del bestiame per custodirlo , nudrirlo, ed averne cura , a condizione che il conduttore guadagni la metà nell' accrescimento. L' accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore che il bestiame può avere al fine del contratto in confronto con quello che avea al principio. » — L' art. 1650 diceva così: « La locazione a soccio semplice è un contratto col quale si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire ed averne cura , a condizione che l' affittuale guadagnerà la metà dell' accrescimento , e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1678.		——	Art. 1658
» 1679.		——	» 1659
» 1680.		——	» 1660
» 1681.		——	» 1661
» 1682.		——	» 1662
» 1683.		——	» 1663
» 1684.		——	» 1664
» 1685.		——	» 1665 c. 1.° e 2.°
» 1686.		——	» 1666
» 1687.		——	» 1667
» 1688.		——	» 1668
» 1689.		——	» 1669
» 1690.		——	» 1670
» 1691.		——	» 1671
» 1692.		——	» 1672
» 1693.	modificato	——	» 1674
» 1694.		——	» 1675
» 1695.		——	» 1676
» 1696.		——	» 1677
» 1697.		——	» 1704
» 1698.		——	» 1705
» 1699.		——	» 1707
» 1700.		——	» 1708
» 1701.		——	» 1709
» 1702.		——	» 1710
» 1703.		——	» 1711
» 1704.		——	» 1712
» 1705.		——	» 1713
» 1706.		——	» 1714
» 1707.		——	» 1715
» 1708.		——	» 1716
» 1709.		——	» 1717
» 1710.		——	» 1718
» 1711.		——	» 1719
» 1712.		——	» 1720
» 1713.		——	» 1721
» 1714.		——	» 1722
» 1715.		——	» 1723
» 1716.		——	» 1724

Codice Civile			Leggi Civili	
—			—	
Art. 1717.		——	Art. 1725	
» 1718.		——	» 1726	
» 1719.		——	» 1727	
» 1720.		——	» 1728	
» 1721.		——	» 1729	
» 1722.	variato	——	» 1730	(249)
» 1723.		——	» 1731	
» 1724.		——	» 1732	
» 1725.		——	» 1733	
» 1726.		——	» 1734	
» 1727.		——	» 1735	
» 1728.		——	» 1736	
» 1729.		——	» 1737	
» 1730.		——	» 1738	
» 1731.		——	» 1739	
» 1732.		——	» 1740	
» 1733.		——	» 1741	
» 1734.		——	» 1742	
» 1735.		——	» 1743	
» 1736.		——	» 1744	
» 1737.	variato	——	» 1856	(250)
» 1738.	variato	——	» 1857	(251)

(249) Il nuovo codice di accordo con le antiche leggi stabilisce che nella società dove siasi convenuto che un solo degli amministratori non possa far di per se solo cosa alcuna senza dell' altro o degli altri amministratori , ciò si verifichi anche quando questi fossero nella attuale impossibilità di concorrere agli atti dell' amministrazione , ma soggiunge , « salvo che si trattasse di un atto di urgenza , dall' omissione del quale potesse derivare un grave ed irreparabile danno alla società. »

(250) L' art. 1737 del nuovo codice dice così : « Il mandato è un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un' altra persona da cui ne ha avuto l'incarico. » L' antico art. 1856 definiva il mandato « un atto col quale una persona dà ad un' altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome ». Nel qual caso soggiungeva « il contratto non è perfetto se non coll'accettazione del mandatario. »

(251) Gli art. 1738 e 1857 concordano nel dire che il mandato può esser tacito od espresso e risultare da atto pubblico o da scrittura privata. Però quest' ultimo art. stabiliva che nei mandati dati ed accettati verbalmente , « non era ammessa la prova testimoniale se non in conformità del titolo de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1739.		——	Art. 1858
» 1740.		——	» 1859
» 1741.		——	» 1860
» 1742.		——	» 1861
» 1743.		——	» 1862
» 1744.	nuovo		
» 1745.		——	» 1863
» 1746.		——	» 1864
» 1747.		——	» 1865
» 1748.		——	» 1866
» 1749.		——	» 1867
» 1750.		——	» 1868
» 1751.		——	» 1869
» 1752.		——	» 1870
» 1753.		——	» 1871
» 1754.		——	» 1872
» 1755.		——	» 1873
» 1756.		——	» 1874
» 1757.		——	» 1875
» 1758.		——	» 1876
» 1759.		——	» 1877
» 1760.		——	» 1878
» 1761.		——	» 1879
» 1762.	modificati	——	» 1880 e 1881
» 1763.		——	» 1882
» 1764.	variato	——	» 1916 (**252**)
» 1765.		——	» 1917 c. 1.°
» 1766.		——	» 1918
» 1767.	variato	——	» 1919 (**253**)

(252) L' art. 1764 definisce la transazione « un contratto con cui le parti, dando, promettendo, o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere. » — Le antiche leggi con l'art. 1916 dicevano: « La transazione è un contratto col quale le parti pongono fine ad una lite che sia per nascere. Questo contratto debb' essere ridotto in iscritto. »

(253) Il nuovo codice e le leggi antiche ritengono che si possa stipulare nelle transazioni una pena contro colui che non vi adempie, però l' art. 1767 soggiunge con un novello comma: « Questa pena tiene luogo di compenso pe' danni cagionati dal ritardo, fermo tuttavia l' obbligo di adempiere la transazione. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1768.		——	Art. 1920
» 1769.		——	» 1921
» 1770.		——	» 1922
» 1771.		——	» 1923
» 1772.		——	» 1924 e 1930
» 1773.		——	» 1925
» 1774.		——	» 1926
» 1775.		——	» 1927
» 1776.		——	» 1928
» 1777.		——	» 1929
» 1778.	variato	——	» 1781 (**254**)
» 1779.	modificato	——	» 1782
» 1780.	nuovi		
» 1781.	nuovi		
» 1782.	nuovi		
» 1783.	variato	——	» 1783 (**255**)
» 1784.	nuovo		
» 1785.	variato	——	» 1784 (**256**)

(254) L' art. 1778 dice così: « Si può stipulare una rendita ossia annua prestazione in danaro o in derrate, mediante la cessione di un immobile od il pagamento di un capitale che il mutuante si obbliga a non più ripetere. » — L'articolo 1781 diceva: « Si può stipulare un interesse per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere. In questo caso il mutuo si denomina costituzione di rendita. »

(255) Intorno alla redimibilità applicabile alla costituzione di rendita riportiamo qui appresso le varie disposizioni dell'art. 1783 in correlazione delle leggi abolite.

Art. 1783. (nuovo) « La rendita costituita è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario. Può tuttavia stipularsi che il riscatto non si eseguisca durante la vita del cedente o prima di un certo termine, il quale nelle rendite fondiarie non può eccedere i trent' anni e nelle altre i dieci. Può anche stipularsi che il debitore non effettuirà il riscatto senza che n'abbia avvisato il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non può eccedere un anno. Qualora siensi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sopra stabiliti. »

Art. 1783 (abolito). « La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile. Possono soltanto le parti convenire che non si riscatterà la rendita, prima di un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che ne sia anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato. »

(256) Alle ragioni di riscatto di una rendita costituita contemplata negli art. 1785 e 1784, il nuovo codice aggiunge questa (che mancava nelle leggi antiche), se cioè, per effetto di alienazione o divisione, il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita, viene diviso fra più di tre possessori ».

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1819.		——	Art. 1764
» 1820.		——	» 1765
» 1821.		——	» 1767
» 1822.	nuovo		
» 1823.	modificato	——	» 1769
» 1824.		——	» 1770
» 1825.		——	» 1771
» 1826.		——	» 1772
» 1827.		——	» 1773
» 1828.		——	» 1774 e 1775
» 1829.		——	» 1777
» 1830.		——	» 1778
» 1831.	modificato	——	» 1779 (**258**)
» 1832.	nuovi (**259**)		
» 1833.			
» 1834.		——	» 1780
» 1835.		——	» 1787
» 1836.		——	» 1788
» 1837.		——	» 1789 a 1791
» 1838.		——	» 1792
» 1839.		——	» 1793
» 1840.		——	» 1794
» 1841.		——	» 1797
» 1842.		——	» 1798
» 1843.		——	» 1799

(258) In proposito della stipulazione degl'interessi nel mutuo a denaro, l'art. 1831 dice così: « L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel 5 per 100 in materia civile e nel 6 per 100 in materia commerciale, e si applica ne' casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. Nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse ».

L'art. antico 1779 diceva · « L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge non lo proibisce. La misura dell'interesse convenzionale debb' essere determinata in iscritto ».

(259) Il nuovo codice negli art. seguenti ha sancito importantissime determinazioni. Essi dicono così:

Art. 1832. « Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della somma legale, non ostante

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 1844.	——	Art. 1800
» 1845.	——	» 1801
» 1846.	——	» 1802
» 1847.	——	» 1803
» 1848.	——	» 1804
» 1849.	——	» 1805
» 1850.	——	» 1806
» 1851.	——	» 1807
» 1852.	——	» 1808
» 1853.	——	» 1809
» 1854.	——	» 1810
» 1855.	——	» 1811

qualsiasi patto in contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di dritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta ».

Art. 1833. « Le disposizioni dell'art. precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la restituzione per via di annualità che comprendono gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale. Esse non sono del pari applicabili a qualunque specie di debito contratto dallo stato, dai comuni o da altri corpi morali colle autorizzazioni richieste dalla legge ».

In proposito di queste innovazioni ecco in qual modo si esprime la relazione del ministro Guardasigilli:

« Nell'esame del titolo concernente il mutuo ad interesse, fu dubitato se avesse a mantenersi o no la disposizione benigna racchiusa nell'articolo 1832, che abilita il creditore dopo il trascorrimento di 5 anni dal dì del contratto a restituire al creditore le somme portanti un interesse eccedente la misura legale, non ostante ogni patto contrario. Le ragioni del dubitare desumevansi dal principio stesso della libertà degl'interessi, che mal consuonerebbe con la facoltà di restituzione fatta al debitore in dispregio del patto: oltre che notavasi che una siffatta disposizione potrebbe per avventura tornare a scapito del debitore medesimo, in quanto porgerebbe al creditore agevole il modo di elevare con misura esorbitante gl'interessi nell'atto della stipulazione, appunto a premunirsi contro l'eventualità dell'anticipata restituzione del capitale. Le quali argomentazioni trassero la maggioranza della Commissione all'avviso di sopprimere i due articoli 1856 e 1857 del progetto Senatorio, nei quali articoli il concetto incarnavasi.

« Codesto avviso, accolto dalla maggioranza della Commissione, sebbene strenuamente combattuto dalla minoranza, non parve al ministro Guardasigilli sussidiato da tali argomenti da raccomandare la invocata modificazione al progetto. Si consideri difatti, che accogliendo il concetto del ricusare al debitore ogni facoltà di anticipata restituzione del capitale in opposizione al patto, lasciando poi ai contraenti piena balìa di stabilire un termine cotanto lungo da confonderlo con la perpetuità, non si riescirebbe nella realtà e nella sostanza che ad un vero contratto di costituzione di rendita semplice, mentre pur corre un es-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1856.		——	Art. 1812
» 1857.		——	» 1813
» 1858.		——	» 1814
» 1859.		——	» 1815
» 1860.	variato	——	» 1816 (**260**)
» 1861.		——	» 1818
» 1862.		——	» 1819
» 1863.		——	» 1820
» 1864.		——	» 1821
» 1865.		——	» 1823
» 1866.		——	» 1824
» 1867.		——	» 1825
» 1868.		——	» 1826

senzial divario tra i due contratti; perciocchè la costituzione di rendita semplice sia dichiarata dalla legge essenzialmente redimibile, non dandosi vigore al patto che pel termine di dieci anni (art. 1783); dovecchè nel mutuo ad interesse si aggraverebbe più duramente la condizione del debitore, negandogli quel medesimo benefizio raccomandato da più potenti ragioni. La contraddizione adunque tra i due sistemi appare manifestissima; il che basterebbe a far respingere la più severa sentenza.

« Non vuolsi poi pretermettere un'altra considerazione generale, ed è che inscrivendo nel novello codice il principio della libertà degl' interessi, nell' atto che si rende omaggio ai desiderati della scienza economica, si vien consacrando pure una riforma alquanto ardita e contrastata non poco; sicchè ogni rispetto di civile prudenza suggerisca almeno alcuni temperamenti e correttivi, atti ad infrenare gli abusi della sconfinata libertà degl'interessi. Indi l' obbligo imposto con l'articolo 1831 di stipulare per atto scritto l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, il che induce un salutare appello al pudore del creditore: indi il benigno presidio conceduto dalla disposizione in disputa al debitore infelice abilitato a liberarsi da esorbitanti interessi strappati alcuna volta dal tirannico bisogno, mercè la facoltà di restituzione del capitale dopo un termine discreto e prefinito.

« Con tali temperamenti sancivasi dal Parlamento subalpino la legge del 1857 circa la libertà degl' interessi. Di tali temperamenti si circondavano i quattro progetti del codice civile succedentisi: e la Commissione senatoria unanime, ed il Parlamento accordavano a cotal sistema benigno il loro autorevole suffragio. Mutare via e partito sarebbe paruta al ministro Guardasigilli riproverole temerità. »

(260) L' art. 1816 stabiliva che il depositario dovea restituire il deposito ad ogni richiesta del deponente salvo i casi di sequestri e di opposizioni. Mancava però nell'art. stesso il seguente comma che vedesi aggiunto nell'art. 1860: « Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito; ma se per motivi speciali il deponente vi si oppone, spetta all' autorità giudiziaria il pronunziare. »

Codice Civile			*Leggi Civili*	
—			—	
Art. 1869.		——	Art. 1827	
» 1870.		——	» 1828	
» 1871.		——	» 1829	
» 1872.		——	» 1830	
» 1873.		——	» 1831	
» 1874.		——	» 1832	
» 1875.		——	» 1833	
» 1876.		——	» 1834	
» 1877.		——	» 1835	
» 1878.	variato	——	» 1941	(**261**)
» 1879.	variato	——	» 1943	(**262**)
» 1880.	variato	——	» 1944	(**263**)
» 1881.		——	» 1945	
» 1882.		——	» 1946	
» 1883.		——	» 1947	
» 1884.		——	» 1948	
» 1885.		——	» 1950	
» 1886.		——	» 1951	
» 1887.	nuovo			
» 1888.		——	» 1952	
» 1889.		——	» 1953	
» 1890.		——	» 1954	
» 1891.		——	» 1955	c. 2.°
» 1892.		——	» 1956	
» 1893.		——	» 1957	
» 1894.		——	» 1958	

(261) L' art. 1878 del nuovo codice definisce il pegno « un contratto col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l' estinzione del medesimo. » L'art. 1941 diceva: « Il pegno è un contratto col quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito. »

(262) Con l' art. 1879 si stabilisce che « il pegno conferisce al creditore il dritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pegnorata. » — L' art. 1943 delle abolite leggi diceva: « Il pegno conferisce al creditore il dritto di farsi pagare sulla cosa pegnorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori. »

(263) Gli art. 1880 e 1944 stabiliscono entrambi che per fare in modo che il pegno produca privilegio debba risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata. Però come l' art. 1880 esenta da questa formalità i pegni di un oggetto non eccedente il valore di L. 550, così l'art. 1944 applicava gli stessi principî per quelli non eccedenti i ducati 50 (L. 212.50).

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1895.		——	Art. 1959
» 1896.		——	» 1960
» 1897.		——	» 1961
» 1898.		——	» 1883
» 1899.		——	» 1884
» 1900.		——	» 1885
» 1901.		——	» 1886
» 1902.		——	» 1887
» 1903.		——	» 1888
» 1904.		——	» 1890
» 1905.		——	» 1891
» 1906.		——	» 1892
» 1907.		——	» 1893
» 1908.		——	» 1894
» 1909.		——	» 1895
» 1910.		——	» 1896
» 1911.		——	» 1897
» 1912.		——	» 1898
» 1913.		——	» 1899
» 1914.	nuovo	——	
» 1915.	modificato	——	» 1900
» 1916.		——	« 1901
» 1917.		——	» 1902
» 1918.		——	» 1903
» 1919.		——	» 1904
» 1920.		——	» 1905
» 1921.	variato	——	» 1912 (264)
» 1922.	modificato	——	» 1913
» 1923.		——	» 1914
» 1924.		——	» 1915
» 1925.		——	» 1906
» 1926.		——	» 1907

(264) L' art. 1921 dice così: « Qualora una persona venga obbligata dalla legge o del giudice a dare una sicurtà, il fidejussore offerto deve adempire alle condizioni stabilite negli art. 1904 e 1905. » — L' art. 1912 delle vecchie leggi stabiliva egualmente, e quindi soggiungeva: « Se si tratta di una sicurtà giudiziaria, il mallevadore deve inoltre esser tale da potersi personalmente arrestare.»

Codice Civile		Leggi Civili
Art. 1927.	——	Art. 1908
» 1928.	——	» 1909
» 1929.	——	» 1910
» 1930.	——	» 1911
» 1931. nuovo		
» 1932. variato	——	» 862 e 2075 (265)

(265) Per osservazione generale in proposito degli art. 1932 e seg. del nuovo codice dobbiamo dichiarare che una delle materie che ha subito maggiori e radicali modificazioni è appunto quella della trascrizione, privilegi, ed ipoteche di che si occupano gli art. anzidetti. Non essendo l'opera nostra destinata a rappresentare un comento al codice civile, anzi non aspirando a questo merito, preghiamo i lettori di voler attentamente esaminare sul proposito la relazione della commissione incaricata del progetto del codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate 15 luglio e 26 novembre 1863 onde formarsi un criterio delle principali innovazioni introdotte in una materia di tanta importanza. Noi seguiremo il nostro lavoro col metodo già adottato fino a questo punto.

L'art. 1932 del codice nuovo dice così: « Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, 1.° Gli atti tra vivi sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito che trasferiscono proprietà d'immobili o di altri beni o dritti capaci di ipoteca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato; 2.° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, dritti di uso o di abitazione, o trasferiscono l'esercizio del dritto di usufrutto; 3.° Gli atti tra vivi di rinunzia ai dritti enunciati ne' due numeri precedenti; 4.° Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà d'immobili o di altri beni o dritti capaci di ipoteca, eccettuato il caso di vendita seguita nel giudizio di purgazione a favore del terzo possessore che ha istituito il giudizio, ed eccettuate le aggiudicazioni seguite agl'incanti fra i condividenti; 5.° I contratti di locazione d'immobili eccedenti i nove anni; 6.° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata; 7.° Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine non maggiore di tre anni; 8.° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate ne' numeri precedenti. »

Al solo 1.° comma dell'art. anzidetto trovano riscontro gli art. 863 e 2075 delle leggi abolite. Il primo di essi diceva: « Quando si farà donazione di beni capaci d'ipoteca, gli atti di donazione e di accettazione, e la notificazione di questa accettazione, se si fosse fatta con atto separato, dovranno trascriversi negli uffizii delle ipoteche esistenti nella provincia o valle in cui sono situati i beni » — Con l'altro si stabiliva: « I contratti che trasferiscono la proprietà degl'immobili, o i diritti reali considerati come immobili, che il terzo possessore vorrà liberare da'privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero dal conservatore delle ipoteche nella cui provincia o valle i beni si trovano situati. Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tale oggetto; ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo domanda..... » Questa trascrizione,

Codice Civile			Leggi Civili
Art. 1933.	nuovo (**266**)		Art.
» 1934.	nuovo		
» 1935.	variato	——	» 2079 (**267**)
» 1936. }			
» 1937. }	variato	——	» 2075 (**268**)
» 1938. }			
» 1939.	variato	——	» 2101 (**269**)

giova pur notare, che prima era una formalità necessaria per l'efficacia dei contratti, divenne volontaria e si adempiva senza termine di rigore dopo la pubblicazione della legge sul registro e le ipoteche del 21 giugno 1819.

(266) L'art. 1933 dice così: « Si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge: 1.° Il precetto ne' giudizi di esecuzione sopra beni immobili; 2.° La dichiarazione di accettazione della eredità col benefizio dell' inventario in conformità del capoverso dell' art. 955; 3.° Le domande di rivocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli art. 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787. La trascrizione delle dette domande sarà annotata in margine della trascrizione dell' atto di alienazione. » Abbiamo indicato come nuovo l'art. sudetto non avendo riscontro con gli art. delle abolite leggi. Solo notiamo che il 1.° comma corrisponde a quanto si prescriveva dall' art. 8 della nostra legge 29 dicembre 1828 sulla *espropriazione forzata*.

(267) L'art. 1935 stabilisce: « La trascrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata. Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono essere trascritti; se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od accertate giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati. » — Nelle antiche nostre leggi pei soli atti traslativi di proprietà troviamo additata la trascrizione, e nell'art. 2079 leggevasi: « Potrà trascriversi l'acquisto fatto non solo con atto autentico, ma anche con iscrittura privata, purchè sia debitamente registrata. » — Per quanto poi riguarda la legalizzazione degli atti seguiti in paese straniero, le nostre antiche *leggi di procedura* con l'art. 636 dichiaravano che i giudicati profferiti dai tribunali stranieri, e gli atti ricevuti dagli uffiziali stranieri non erano eseguibili nel regno, se non nel modo e nei casi prescritti dagli art. 2009 e 2014 delle abolite *leggi civili*. Di questi art. poi, l'ultimo comma del primo diceva che non poteva derivare l'ipoteca da sentenze pronunziate in paesi stranieri, se non quando erane stata ordinata la esecuzione dai tribunali del regno, e l'altro che i contratti fatti all' estero, per produrre ipoteca, doveano essere esaminati dai tribunali del regno inteso il pubblico ministero.

(268) Gli art. 1936 a 1938 dettano le norme per la trascrizione dei differenti atti. Per le antiche leggi era applicabile l'art. 2075 che abbiamo riportato nella nota 265.

(269) L' art. 1939 dice così: « Il conservatore delle ipoteche custodirà negli archivii in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d' ordine assegnatagli nel registro pro-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1940.	nuovi		Art.
» 1941.	nuovi		
» 1942.	nuovi		
» 1943.	variato	——	» 863 (270)
» 1944.	variati.	——	» 863 a 866, 1025 e 1027 (271)
» 1945.	nuovi		
» 1946.	nuovi		
» 1947.	nuovi		

gressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. Il conservatore restituirà al richiedente una delle note, nelle quali certificherà l'eseguita trascrizione colle indicazioni sopra accennate. » — L'abolito art. 2101 stabiliva: « ... i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le esibizioni che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti e delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata, nel quale si esprimerà il numero del registro in cui sta annotata l'esibizione; e non potranno trascrivere gl' atti di mutazione, nè inscrivere le note sui registri a ciò destinati, se non con la data e secondo l' ordine delle esibizioni che saranno ad essi fatte.» — Giova qui far notare una importante modifica in proposito della trascrizione, qual' è quella che mentre le antiche leggi volevano la trascrizione *per intero* degli atti o contratti ne' registri del conservatore, il nuovo codice richiede la presentazione dell' atto stesso per essere conservato e due note reassuntive, di cui una sarà trascritta nel registro, l'altra restituita alla parte col certificato della seguita trascrizione.

(270) L'art. 1943 dice così: « Per le donazioni la trascrizione non prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione, nel caso che questa si contenga in un atto separato. » Veggasi sul proposito l'antico art. 863 da noi riportato alla nota 265.

(271) Il codice nuovo con l'art. 1944 determina: « Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a trascrizione nell' interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza. La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agl'interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della trascrizione. La mancanza della trascrizione però non può mai essere opposta dalle persone che aveano l'obbligo di farla e dai loro eredi ».

A queste disposizioni fanno rapporto gli aboliti art. 863, 864, 865, 866, 1025 e 1026 che qui appresso trascriviamo, meno il primo già riportato nella nota 265.

Art. 864. « Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie: e se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione. Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a stabilimenti pubblici e corpi morali, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tutori, curatori o amministratori ».

Art. 865. « Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da qualunque persona

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 1948.		——	Art. 1962
» 1949.	modificato	——	» 1963
» 1950.		——	» 1964
» 1951.	nuovo		
» 1952.	modificati	——	» 1965 e 1966
» 1953.			
» 1954.	modificato	——	» 1967
» 1955.	modificati	——	» 1968 e 1969
» 1956.	variato	——	» 1970 (**272**)
» 1957.	variato	——	» 1977 (**273**)

interessata, eccettuati però coloro che hanno l'obbligo di farla eseguire, o che hanno causa da essi; ed eccettuato pure il donatario e gli eredi di lui ».

« Art. 866. « I minori, gl'interdetti e le donne maritate, non saranno restituiti in intero per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni; salvo ad essi il regresso contro i loro tutori o mariti, se compete. Non saranno restituiti nè pure nel caso che i tutori o i mariti fossero insolvibili ».

Art. 1025. « Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento col peso di restituzione dovranno rendersi pubbliche ad istanza o del gravato o del tutore nominato per la esecuzione: cioè quanto ai beni immobili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell'uffizio delle ipoteche della provincia o della valle dove sono situati; e quanto alle somme impiegate sui beni immobili con privilegio mediante l'inscrizione sui beni medesimi ».

Art. 1026. « La mancanza di trascrizione dell'atto contenente la disposizione, potrà dai creditori e dai terzi possessori essere opposta anche a' minori o interdetti; salvo il regresso contra il gravato e contra il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gl'interdetti possono essere restituiti *in intero* per l'omessa trascrizione, quando anche il gravato ed il tutore non fossero solventi ».

(272) L'art. 1956 dice così: « Hanno privilegio sulla generalità dei mobili nell'ordine seguente i crediti riguardanti: 1.° le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori; 2.° le spese funebri necessarie secondo gli usi; 3.° le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore; 4.° le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi, ed i salarii delle persone di servizio per egual tempo ». L'abolito art. 1970 dichiarava crediti privilegiati sulla generalità dei mobili: « 1.° le spese giudiziali; 2.° le spese funerali; 3.° tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui son dovute; 4.° i salarii delle persone di servizio per l'ultimo semestre, e quelli dovuti per la mesata corrente; 5.° le somministrazioni di viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia, cioè pe' sei ultimi mesi, da' venditori a minuto, come i fornai, macellai e simili; e per l'ultimo anno, dai padroni di locanda e mercanti all'ingrosso ».

(273) Il nuovo articolo 1957 dice così: « Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovrimposte comunali e provinciali.

Codice Civile — *Leggi Civili*

Art. 1958. variato —— Art. 1971 (274)

Tale privilegio non si estende al tributo fondiario. » — Nell' art. 1977 delle abolite leggi si leggeva così: « Il tesoro pubblico gode del privilegio e della ipoteca sui beni mobili ed immobili di tutti i contabili incaricati dell' introito dei pubblici danari. »

(274) Riferiamo testualmente gli art. 1958 del nuovo codice, e 1971 delle leggi abolite, intorno ai privilegi speciali sopra determinati mobili, essendo importanti le variazioni che ne risultano.

Art. 1958. « Hanno privilegio speciale

1.° I crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro, e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra i mobili che ne furono l' oggetto;

2.° I crediti dei canoni sopra i frutti del fondo enfiteutico raccolti nell'anno, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse al fondo e provegnenti dal medesimo.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell' anno in corso e dell' antecedente;

1.° I crediti delle pigioni e dei fitti degli immobili, sopra i frutti raccolti nell' anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e proveguenti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affittato, od a fornire il fondo medesimo o la casa appigionata.

Questo privilegio ha luogo pel credito dell' anno in corso, dell' antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, se questa ha data certa, e solo pel credito dell' annata in corso e della susseguente, se non è certa la data della locazione. In ambidue i casi gli altri creditori hanno il diritto di sottentrare nelle ragioni del conduttore, di sublocare durante il tempo pel quale il locatore esercita il suo privilegio, quantunque ciò fosse vietato nel contratto di locazione, e di esigere le pigioni e i fitti, pagando al locatore tutto ciò che gli fosse dovuto con privilegio, e cautelandolo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore pei danni recati agli edifizi o fondi locati, per le riparazioni che sono a carico del conduttore, la restituzione delle scorte e tutto ciò che concerne l' esecuzione del contratto.

Il privilegio sopra attribuito al locatore sui mobili di cui è fornita la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di proprietà dell' inquilino od affittuario e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o nel fondo locato, salvo che si tratti di cose derubate o smarrite, ovvero sia provato che il locatore, al tempo dell' introduzione, sapeva che le cose introdotte spettavano ad altri.

Il privilegio sopra i frutti ha luogo anche quando essi appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra le cose che servono a fornire l' immobile locato od alla sua coltivazione, se esse appartengono al subaffittuario, ha luogo per ciò che questi deve, senza tener conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili su cui cade il privilegio, qualora dalla casa o dal fondo locato siano stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè ne abbia promossa l' azione nel termine di quaranta giorni dal trasporto, se si tratta dei mobili di cui era fornito

il fondo rustico, e nel termine di giorni quindici se si tratta dei mobili di cui era fornita la casa, salvi però i diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto;

4.° I crediti dipendenti dal contratto di masserìa, mezzadria o colonia parziaria, tanto in favore dei locatori quanto dei coloni, sulla parte rispettiva dei frutti, e sui mobili di cui sono forniti il fondo e la casa concessi a masserìa;

5.° Le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell' annata, sui frutti della raccolta;

6.° Il credito della persona a cui favore fu costituito il pegno, sopra i mobili di cui il creditore è in possesso;

7.° Le spese fatte per la conservazione o pel miglioramento di mobili, sopra gli stessi mobili conservati o migliorati, sempre che si trovino ancora presso coloro che fecero le dette spese;

8.° Le somministrazioni e le mercedi dell' albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati portati e sono tuttora nel suo albergo;

9.° Le spese di trasporto, di dogana e di dazio, sopra gli effetti trasportati che rimangono ancora presso colui che li trasportò, o che sono stati da lui consegnati, semprechè in quest' ultimo caso gli effetti si trovino ancora presso il consegnatario, e l' azione venga promossa entro tre giorni dalla consegna;

10.° I crediti di indennità per abusi o prevaricazioni commesse dagli uffiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e sugli interessi che ne fossero dovuti;

11.° Le somme dovute dai contabili dello Stato, dei comuni o di altri corpi morali per fatti dipendenti dalle loro funzioni, sui valori dati per malleveria e relativi interessi. »

Art. 1971. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti.

1.° Le pigioni ed i fitti degl' immobili, sopra i frutti raccolti nell' anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi: cioè per tutte le pensioni mature e da maturare, se i contratti di affitto sieno per atto autentico, ovvero se essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa, o il podere, pel tempo che rimane sino al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni, o i fitti, col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto: e per l' annata, e l' altra che siegue da contarsi dallo spirare dell' anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l' esecuzione del contratto.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi, o per le spese della ricolta dell' anno, si pagano sul prezzo della medesima e quelle dovute per gli attrezzi rurali, sopra il prezzo degli attrezzi stessi, in preferenza del padrone del fondo tanto nel primo, che nel secondo caso.

Il padrone della casa, o del podere affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando sieno stati trasportati altrove senza il suo consenso, e conserva sopra essi il suo privilegio; purchè abbia proposto l' azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni per rispetto a' mobili, de' quali era fornito il podere, e nel termine di giorni quindici per rispetto al mobile di una casa.

Il privilegio sopra i frutti raccolti nell' anno ha luogo, anche quando i frutti appartengono al subaffittuale.

Codice Civile		Leggi Civili
Art. 1959. } » 1960. }	nuovo (275)	Art. »

Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad instruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi, se tali cose appartengano al subaffittuale, ha luogo per la quantità che questi dee, senza tenersi conto delle anticipazioni.

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso.

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa.

4.° Il prezzo de' beni mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore, o che gli abbia comprati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita; purchè la domanda per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati.

Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa, o del podere, quando non sia provato che questo era informato che i mobili e le altre cose che guarnivano la casa o il podere locato, non erano di pertinenza del fittajuolo.

Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione.

5.° Le somministrazioni di un locandiere, sulle robe del viandante, che sono state introdotte nella locanda.

6.° Le spese di vettura, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano.

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dagli ufiziali pubblici nello esercizio delle loro funzioni, su'capitali dati da essi per sicurtà, e sugl' interessi che ne fossero dovuti. »

(275) Gli art. 1959 e 1960 che qui riportiamo si occupano dell' ordine dei privilegi sopra i mobili. Essi sono concepiti così:

Art. 1959. « Il privilegio per le spese di giustizia indicato nel numero 1 dell' articolo 1956 è preferito a tutti i privilegi speciali accennati nell'articolo 1958.

Gli altri privilegi generali indicati nel detto articolo 1956 sono parimente preferiti al privilegio generale indicato nell' articolo 1957, ed insieme con quest'ultimo sono preferiti ai privilegi speciali indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell' articolo 1958, ma sono posposti ai rimanenti privilegi in esso articolo indicati. »

1960. « Se concorrono crediti aventi speciale privilegio sopra lo stesso o gli stessi mobili, la prelazione si esercita nell' ordine seguente:

Il credito dello Stato è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto dei tributi indicati nel numero 1 dell' articolo 1958;

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi, affittati o dati a colonìa, sono preferiti ai crediti del locatore e del colono i crediti

1. Per la raccolta,
2. Per la coltivazione,
3. Per le sementi,
4. Pei canoni indicati nel numero 2 dell' articolo 1958;

Sopra i mobili di cui è fornito la casa o il fondo, è preferito ai crediti del locatore e del colono il credito indicato nel numero 7 dell' articolo 1958;

Ai crediti indicati nel numero 9 dell' articolo 1958 sono preferiti i crediti indicati nel numero 8 dello stesso articolo.

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art. 1961.	variati	—— Art. 1972, 1977 a 1987 (276)
» 1962.		
», 1963.		
» 1964.		—— » 2000

(276) Negli art. 1961 a 1963 il nuovo codice si occupa dei privilegi sugl'immobili. Tali articoli dicono così:

Art. 1961. « Il credito per le spese del giudizio di spropriazione degli immobili e di quello di graduazione, fatte nell'interesse comune dei creditori, è privilegiato sopra gli immobili spropriati, ed è preferito a qualunque altro credito. »

Art. 1962. « Sono parimente privilegiati i crediti dello Stato pel tributo fondiario dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovr'imposte comunali e provinciali, sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali d'esecuzione autorizzati dalla legge.

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gli immobili che ne furono l'oggetto. Tale privilegio non può pregiudicare ai diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo dai terzi, prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non può neppure farsi valere contro i terzi possessori dell'immobile per supplemento di tassa.

Lo stesso privilegio inoltre, per quanto riguarda le tasse di successione, non ha effetto a danno dei creditori ipotecari del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, e nemmeno a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede ».

Art. 1963. « I crediti indicati nell'art. 1956 saranno collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili del debitore con preferenza ai crediti chirografari. »

Nelle leggi antiche i privilegi sopra gl'immobili erano descritti nell'art. 1972, e per quanto riguardava i privilegi del tesoro pubblico sui beni dei contabili anche per la riscossione delle contribuzioni gli art. 1977 a 1987 ne racchiudevano le analoghe regole. Tali art. crediamo indispensabili di riportare qui appresso, perchè il lettore possa giudicare, se in questa parte del nuovo codice, non siasi ancor lungi da quanto si potea desiderare in proposito.

Art. 1972. I creditori privilegiati sopra gl' immobili sono come siegue.

1. Il venditore sull' immobile venduto, pel pagamento del prezzo.

Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, o successivamente.

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l' acquisto di un immobile; purchè sia comprovato autenticamente coll' atto dell' imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, o colla ricevuta del venditore, o coll'atto stesso del pagamento, che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza.

3.° I coeredi, sugl' immobili della eredità pel caso di evizione de' beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie.

4.° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operai impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizii, canali, o qualunque altra

opera; purchè però per mezzo di un perito nominato *ex officio* dal tribunale civile, nella di cui provincia o valle sono situati gli edifizii, siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*.

La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più che ha valuto lo stabile nel tempo dell' alienazione per effetto de' lavori fatti nel medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operai, godono dello stesso privilegio; purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente coll' atto dell' imprestito, o del pagamento, e colla ricevuta degli operai, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l' acquisto di uno stabile. »

Art. 1977. « Il tesoro pubblico gode del privilegio e della ipoteca su' beni mobili ed immobili di tutti i contabili incaricati dell'introito de' pubblici danari.

Art. 1978. « Tal privilegio ha luogo sopra tutti i beni mobili de'contabili, anche a riguardo delle mogli separate di beni, pe' mobili ritrovati nelle case di abitazione del marito; tranne quando esse giustifichino legalmente che i mobili stessi loro erano pervenuti per propria spettanza, o che il danaro impiegato ad acquistarli ad esse appartenesse.

Questo privilegio però non si esercita se non dopo i privilegi generali e particolari enunciati negli articoli 1970 e 1971.

Art. 1979. « Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo

1.° sugli stabili acquistati da' contabili a titolo oneroso posteriormente alla loro nomina;

2.° sopra quelli acquistati allo stesso titolo, e dopo la nomina, dalle loro mogli anche separate di beni; purchè esse non giustifichino legalmente che siensi acquistati con danaro loro appartenente. »

1980. « Il privilegio del tesoro pubblico mentovato nell'articolo precedente ha luogo conformemente agli articoli 1992 e 1999; purchè vi sia una iscrizione che debbe esser fatta tra 'l periodo di due mesi dopo la registratura dell' atto traslativo di proprietà.

Esso in niun caso potrà recar pregiudizio

1.° a' creditori privilegiati indicati nell'articolo 1972, allorchè essi abbiano adempiuto alle condizioni prescritte per ottener privilegio;

2.° a' creditori designati negli articoli 1970, 1973 e 1974, nel caso preveduto dall'ultimo di tali articoli;

3.° A' creditori del proprietario precedente, i quali avessero su' beni ipoteche legali esistenti indipendentemente dall' inscrizione, o qualunque altra ipoteca validamente inscritta. »

Art. 1981. « Riguardo agli stabili de' contabili, i quali loro appartenevano prima della loro nomina, il tesoro pubblico ha un'ipoteca legale col peso della inscrizione, conformemente agli articoli 2007 e 2020. »

Art. 1982. « Il tesoro pubblico ha un'ipoteca simile collo stesso peso su' beni acquistati da' contabili con un titolo diverso dall' oneroso, posteriormente alla loro nomina ».

Art. 1983. « Leggi particolari determinano quali persone sono tenute di ri-

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1965.	variato	——	Art. 2001 (277)
» 1966.		——	» 2019
» 1967.	variato	——	» 2004 (278)
» 1968.		——	» 2002

---

chiedere, o far eseguire l'inscrizione a nome del tesoro pubblico per la conservazione de' suoi dritti, e sotto quali pene in caso di omessione. »

Art. 1984. « Le cauzioni de' contabili, che consistono in inscrizioni sul gran libro immobilizzate, o in danaro versato nella cassa di ammortizzazione, servono ad assicurare particolarmente i dritti del pubblico tesoro. Su tali cauzioni il tesoro gode un privilegio, a fronte del quale tace ogni altro privilegio di qualunque altro creditore. Niuno può attentare su quelle somme fino a che, dopo la discussione del conto legittimamente renduto, siasi dichiarato che il contabile non risulta debitore di veruna quantità per la percezione, o amministrazione tenuta.

« Nondimeno la cauzione che si dà in fondi stabili, non può recare alcun pregiudizio a' dritti acquistati anteriormente da' terzi. Ma il privilegio del tesoro dovrà in questo caso conservarsi colla iscrizione. »

Art. 1985. « Chiunque sodisfa ciò che al tesoro è dovuto, subentra ne' dritti e privilegi del medesimo contra il debitore in ritardo, senza bisogno di cessione ».

Art. 1986. « Il tesoro pubblico nella riscossione delle contribuzione dirette gode il privilegio della preferenza ad ogni altro creditore sulle ricolte, frutti, pigioni e rendite de' beni soggetti alla contribuzione, ma solo per duo annate, la scaduta e la corrente. »

Art. 1987. « Tutti i fittuarii, inquilini, economi, notai, uscieri, ed altri depositarii o debitori di danari provegnenti da' frutti delle proprietà de'debitori soggetti al privilegio del tesoro, saranno tenuti, sulla domanda che loro ne sarà fatta da' percettori ed esattori, di pagare per conto de' debitori, e sull' ammontare de' frutti che si debbono, o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi.

« Le ricevute de' percettori ed esattori per le somme legittimamente dovute, loro saranno imputate a conto: e ciò salvo sempre il diritto de' terzi antecedentemente acquistato. »

(277) L'art. 1965 del nuovo codice dice così: « L' ipoteca non ha effetto se non è resa pubblica, e non può sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro. » — L'art. 2001 diceva: « L' ipoteca non ha luogo, fuorchè ne'casi e secondo le forme autorizzate dalla legge. »

(278) In quanto ai beni capaci d' ipoteca l' art. 1967 indica come tali: 1° i beni immobili, che sono in commercio coi loro accessorii riputati come immobili; 2° l' usufrutto degli stessi beni coi loro accessorii, ad eccezione dell' usufrutto legale degli ascendenti; 3° i dritti del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici; 4° le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico—Le abolite leggi indicavano come tali; 1° i beni immobili in commercio coi loro accessori reputati tali; 2° l' usufrutto degli stessi beni e degli accessorii pel tempo della sua durata.

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art. 1969.		—— Art. 2007 (**279**)
» 1970.		
» 1971.		
» 1972.	variato	—— » 2009 (**280**)
» 1973.		

(279) Il nuovo codice dichiara con l'art. 1969 che hanno ipoteca legale:
« 1.° Il venditore od altro alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione;

2.° I coeredi, i soci ed altri condividenti, sopra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, per il pagamento dei rifacimenti e conguagli;

3.° Il minore e l'interdetto, sui beni del tutore a norma degli articoli 292 e 293;

4.° La moglie, sui beni del marito per la dote e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nel contratto di matrimonio, ha luogo su tutti quelli che il marito possiede al momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente.

Riguardo alle somme dotali provenienti da successione o donazione l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno;

5.° Lo Stato sopra i beni dei condannati per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in essi i diritti dovuti ai funzionari ed agli uffiziali giudiziari.

Quest'ipoteca può essere iscritta prima della condanna in seguito al mandato di cattura, e giova anche alle parti civili pel risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna.

Alle spese di giustizia ed al risarcimento dei danni sono preferite quelle della difesa. »

Le leggi abolite stabilivano che i dritti ed i crèditi ai quali era attribuita l'ipoteca legale riguardavano, quelli delle donne maritate sopra i beni dei loro mariti; quelli dei minori o degl'interdetti sopra i beni de' loro tutori; quelli dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto. — Sul proposito gioverà pure che il lettore si rammenti come presso noi erano in vigore 1.° il rescritto 24 gennaio 1820 che imponeva la notata della iscrizione della ipoteca legale della dote al margine delle tavole nuziali; 2.° il decreto 7 aprile 1828 che prescriveva dovere i notai curare la iscrizione della dote fra trenta giorni dalla data dei capitoli nuziali.

(280) Per quanto riguarda l'ipoteca giudiziale, il codice italiano dispone quanto appresso:

Art. 1970. « Ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all'adempimento di un'altra obbligazione la quale possa risolversi nel risarcimento de' danni, produce ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuta. »

Art. 1971. « Le sentenze di condanna non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente od accettata con benefizio d'inventario. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
'Art. 1974.		——	Art. 2010
» 1975.	modificato	——	» 2012
» 1976.	modificato	——	» 2011
» 1977.	variato	——	» 2015 (**281**)
» 1978.	variato	——	» 2013 (**282**)
» 1979.	variato	——	» 2015 (**283**)

Art. 1972. « Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non dal giorno in cui sono rese esecutive con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.»

Art. 1973. « Le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere non producono ipoteca sui beni situati nel regno, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione dalle autorità giudiziarie del regno, salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali. »

L'antico art. 2009 disponeva cosi: « L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze profferite, sia in contraddizione delle parti, sia in contumacia, diffinitive o provvisorie, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo steso con iscrittura privata.

Quando però la sentenza di ricognizione sarà pronunziata prima della scadenza del debito, non potrà esserne presa veruna iscrizione ipotecaria, se non in mancanza di pagamento del debito dopo la scadenza o esigibilità del medesimo; purchè non vi sia stipulazione in contrario.

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare; salve le modificazioni che saranno apprcsso determinate.

Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non quando sieno munite di un'ordinanza del giudice, che ne prescrive l'esecuzione.

Non può parimente derivar l'ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione da uno de'tribunali civili del regno delle Due Sicilie. »

(281) L'art. 1977 dice cosi: « L'ipoteca convenzionale non può costituirsi sui beni futuri » — L'art. 2015 delle abolite leggi disponeva: « Non vi è ipoteca convenzionale valida fuori di quella la quale, sia in un atto autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura, e la situazione di ciascuno degl'immobili attualmente appartenenti al debitore, su de' quali egli costituisce l'ipoteca del credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all'ipoteca. I beni futuri non possono essere ipotecati.

La inesatta o erronea indicazione della natura, o della situazione degl'immobili non reca nullità se non quando la incertezza cagioni danno ad un terzo, e nel solo esclusivo interesse del danneggiato. »

(282) Il nuovo codice permette di stabilirsi l'ipoteca convenzionale per atto pubblico o per scrittura privata. Diversamente l'antico art. 2013 stabiliva: « L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato *in forma autentica* avanti a due notai, o avanti ad un notaio e due testimoni ».

(283) L'art. 1979 stabilisce: « Nell'atto costitutivo dell'ipoteca l'immobile da sottoporvisi deve essere specificatamente designato coll'indicazione della sua na-

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1980.	modificato	——	Art. 2017
» 1981.	variato	——	» 2040 (**284**)
» 1982.	variati	——	» 2021, 2026 e 2027 (**285**)

tura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini ».

Corrisponde ad esso l'art. 2015 delle abolite leggi che abbiamo trascritto nella nota 281.

(284) L'art. 1981 stabilisce : « L'ipoteca si rende pubblica mediante iscrizione nell' uffizio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati. » — Il 1.° comma dell'abolito art. 2040 diceva : « Le inscrizioni si fanno nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, nella di cui provincia o valle sono situati i beni sottoposti al privilegio o all'ipoteca ».

(285) L'art. 1982 dice così : « L'ipoteca legale spettante alla moglie deve per cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote, essere iscritta nel termine di 20 giorni dalla data dell'atto.

Quando l'ipoteca non sia stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, colle indicazioni espresse nell'articolo 1979.

L'inscrizione dell'ipoteca legale spettante alla moglie può in ogni caso essere richiesta da chi ha costituito la dote, ed anche dalla moglie senza bisogno di autorizzazione. »

A queste prescrizioni, più o meno variamente, corrispondono i seguenti art. delle abolite leggi.

Art. 2021. « Esiste l'ipoteca, indipendentemente da qualunque inscrizione;

1.° a benefizio de' minori o degl' interdetti sugl' immobili spettanti al loro tutore, per causa della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettato la tutela;

2.° a beneficio delle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl'immobili de' loro mariti dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pe' capitali dotali che provengono da eredità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell'apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto.

Non ha ipoteca per l' indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento del prezzo de' proprii beni alienati, se non dal giorno della obbligazione o della vendita.

In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima dell' epoca del dì 1.° di gennaio 1809 pe' dominii al di qua del Faro, e prima della pubblicazione delle presenti leggi pe' dominii al di là. »

Art. 2026. « Potranno i parenti del marito o della moglie, e quelli del minore, o, in mancanza di parenti, gli amici del medesimo, richiedere le dette inscrizioni: esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e da' minori. »

Art. 2027. « I notai chiamati a rogare l'atto autentico in cui vien costituita la dote, sono tenuti ad inscrivere l'ipoteca legale della medesima, facendosene anticipare la spesa : e ciò senza pregiudizio di ciò che è disposto negli articoli precedenti. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1983.	variati	——	Art. 2021, 2024 e 2026 (**286**)
» 1984.	variati	——	» 2023 e 2025 (**287**)
» 1985.	nuovo		
» 1986.	modificato	——	» 2009 c. 3.° (**288**)
» 1987.	modificato	——	» 2042 e 2047 (**289**)

(286) All'art. 1983 del nuovo codice corrispondono gli art. 2021, 2024 e 2026 delle leggi antiche. Riportiamo qui appresso l'art. 1983, e l'abolito art. 2024, avendo già trascritti nella nota precedente gli art. 2021 e 2026.

Art. 1983. « L'ipoteca legale spettante ai minori ed agl'interdetti deve essere iscritta nel termine di venti giorni dalla deliberazione del consiglio di famiglia accennata negli articoli 292 e 293, per cura del tutore, del protutore e del cancelliere che ha assistito alla deliberazione medesima.

L'iscrizione può anche essere richiesta dal minore o dall'interdetto senza bisogno di assistenza o di autorizzazione, come pure dai loro parenti. »

Art. 2024. « I tutori surrogati saranno tenuti, sotto la loro responsabilità personale e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d'invigilare ad oggetto che le inscrizioni sieno fatte senza ritardo sopra i beni del tutore per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire. »

(287) L'art. 1984 del nuovo codice dice così: « Le persone obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali secondo i due articoli precedenti, se non adempiono a tale obbligo nel termine stabilito, sono tenute al risarcimento dei danni, ed incorrono in una multa estendibile a lire 1000. Inoltre il tutore e protutore possono essere rimossi dalla tutela o protutela.

Il procuratore del re veglierà all'esecuzione delle accennate disposizioni, promuovendo, ove ne sia il caso, l'applicazione delle pene stabilite, e può anche all'uopo richiedere l'iscrizione delle menzionate ipoteche. »

Gli aboliti art. 2023 e 2025 erano del tenor seguente:

Art. 2023. « Le persone comprese negli articoli 762, 789, 798, 879, 885, 941, 1365, 1972 n. 3.° e 2011 consentendo o permettendo di costituirsi privilegi o ipoteche su i loro immobili senza espressamente dichiarare le loro rispettive qualità e circostanze, saranno anche considerate come stellionatarii, e come tali soggette all'arresto personale. »

Art. 2025. « Omettendo i mariti, i tutori ed i surrogati tutori, di far seguire le inscrizioni prescritte da' precedenti articoli, il procuratore regio presso il tribunale civile del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni, farà la richiesta perchè si facciano. »

(288) L'art. 1986 stabilisce: « L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degl'immobili appartenenti al debitore, ma quanto a quelli che sono da lui acquistati dopo la condanna, la iscrizione non può prendersi se non a misura che essi pervengono al debitore » — L'abolito art. 2009 potrà riscontrarsi nella nota 280 dove l'abbiamo riportato. »

(289) Trascriviamo qui appresso l'art. 1987 del nuovo codice, e 2042 delle abolite leggi, i quali dettano le norme come praticarsi la iscrizione di una ipoteca.

Art. 1987. « Per operare l'iscrizione si presentano al detto uffizio il titolo costitutivo dell'ipoteca e due note, una delle quali può essere stesa in calce allo stesso titolo.

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art 1988. modificato	——	Art. 2044
» 1989. nuovo		

Queste note devono contenere

1.° Il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore e la loro professione, se ne hanno, come pure il nome del padre loro;

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'uffizio delle ipoteche;

3.° La data e la natura del titolo ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4.° L'importare della somma dovuta;

5.° Gl'interessi o le annualità che il credito produce;

6.° Il tempo dell'esigibilità;

7.° La natura e la situazione de' beni gravati colle indicazioni volute dall'articolo 1979. »

Art. 2042. » Per fare la inscrizione il creditore presenta o fa presentare al conservatore delle ipoteche l'originale o una copia autentica della sentenza o dell'atto da cui nasce il privilegio o la ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche stendersi a piedi della copia del titolo.

Esse contengono

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e la elezione da esso fatta di un domicilio in luogo qualunque del circondario dell'uffizio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata della ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo;

4.° La somma capitale de'crediti espressi nel titolo, o valutati dall'Inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o a' dritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tale valutazione sia prescritta, come pure la somma degli accessorii di questi capitali, e l'epoca in cui sono esigibili;

5.° La indicazione della specie, e della situazione de' beni su i quali vuoi conservarsi il privilegio, o la ipoteca. Questa indicazione non è necessaria nei casi d'ipoteche legali o giudiziali: per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione assoggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell'uffizio.

La omessione o l'errore non reca nullità se non nel solo caso che questa mancanza o errore renda incerta la persona del debitore, il fondo o la somma rispetto alla quale ha luogo la inscrizione; e solo quando questa incertezza cagioni danno ad un terzo, e nel solo esclusivo interesse del danneggiato. »

I dritti d'ipoteca legale dello stato, dei comuni, quelli de' minori e delle donne maritate potevano iscriversi con la presentazione della doppia nota compilata però più semplicemente. Di tal che l'art. delle abolite leggi 2047 determinava: « I diritti d' ipoteca meramente legale dello Stato; de' comuni e dei pubblici stabilimenti sopra i beni degli amministratori; quelli de' minori o interdetti su i beni de' tutori; delle mogli su i beni de' mariti; saranno inscritti colla presentazione di due note contenenti solamente

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1990.	modificato	——	Art. 2009 c. 5.° e 2014 (**290**)
» 1991.	nuovi		
» 1992.	nuovi		
» 1993.	nuovi		
» 1994.	nuovi		
» 1995.	variato	——	» 2046 (**291**)
» 1996.	variato	——	» 2043 (**292**)

1.° il nome, cognome, professione, domicilio reale del creditore, ed il domicilio che da lui o per lui verrà eletto nel circondario;

2.° il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° la natura de' diritti da conservarsi e la somma del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza l' obbligo di fissarlo per quei diritti che sono condizionali, eventuali o indeterminati. »

(290) L'art. 1990 stabilisce: « Gli atti seguiti in paese estero che si presentano per l'iscrizione, devono essere debitamente legalizzati « — Nel 5.° comma dell' antico art. 2009 si leggeva che l'ipoteca non potea derivare da sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando uno dei tribunali del regno ne avesse ordinata l'esecuzione.

Oltre a che l'art. antico 2014 stabiliva così: « I contratti fatti in paese straniero con atto autentico, secondo le leggi del luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel regno, allorchè fattone l'esame dal tribunal civile della provincia o della valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata la iscrizione. »

(291) L'art. 1995 stabilisce: « È in facoltà del creditore, del suo mandatario e del suo erede od aventecausa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione.

Il cangiamento sarà annotato dal conservatore in margine o in calce dell' iscrizione.

La dichiarazione del creditore circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, e rimanere in deposito nell'uffizio del conservatore.

L'antico art. 2046 diceva: « È in facoltà di colui che ha richiesto una iscrizione, come pure de'suoi rappresentanti, o cessionari per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, purchè ne elegga ed indichi un altro nello stesso circondario. »

(292) L' art. 1996 dice così: « Le iscrizioni sopra i beni di un defunto possono essere fatte colla semplice indicazione della sua persona e nel modo voluto per le altre iscrizioni, senz'obbligo di far menzione degli eredi.

Ove però al tempo dell'iscrizione gli immobili ipotecati appariscano da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa del debitore, l'iscrizione deve anche essere presa contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero 1 dell'articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari. »

L'abolito art. 2043 diceva: « Le iscrizioni su i beni di un defunto potranno eseguirsi colla sola indicazione del medesimo, siccome si è detto nel n.° 2.° del precedente articolo (2042). «

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 1997.	nuovo		Art.
» 1998.	modificato	——	» 2042 c. ultimo
» 1999.	variato	——	» 2050 (**293**)
» 2000.	variato	——	» 2049 (**294**)
» 2001.	variato	——	» 2048 (**295**)
» 2002.	variato	——	» 2031 (**296**)
» 2003.	nuovo		
» 2004.	variato	——	» 2032 (**297**)

(293) Per le azioni e la competenza in fatto di quistioni ipotecarie, l'art. 1999 dice così: « Le azioni, alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, sono promosse avanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi in persona propria o all'ultimo loro domicilio eletto.

Lo stesso ha luogo per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non si fosse fatta l'elezione di domicilio, o fosse morta la persona o cessato l'uffizio presso cui il domicilio erasi eletto, le citazioni o notificazioni suddette possono farsi all'uffizio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa.

Ma trattandosi di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale della iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile. »

L'antico art. 2050 diceva così: « Le azioni alle quali le inscrizioni possono dar luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente con citazione loro fatta personalmente, o all'ultimo loro domicilio indicato nel registro: e ciò si osserverà non ostante la morte de'creditori, o di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio ».

(294) Le spese della iscrizione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario. Così l'art. 2000 — Le leggi abolite con l'art. 2049 stabilivano: « Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non si è pattuito altrimenti: l'anticipazione di esse si fa dall'iscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per la inscrizione delle quali il conservatore ha il suo regresso contra il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore sono a carico del compratore. »

(295) È di somma importanza il principio racchiuso nell'art. 2001 del nuovo codice il quale stabilisce che l'iscrizione conserva l'ipoteca per anni 30 dalla sua data, e che l'effetto di essa cessa se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine. Per le antiche leggi invece l'ipoteca durava 10 anni, e cessava se non era rinnovata prima del decennio.

(296) L'art. 2002 del nuovo codice dice così: « L'obbligo della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell'interdetto incombe al tutore, al protutore ed al cancelliere della pretura dove sarà a quel tempo il registro della tutela dello stesso interdetto, sotto le pene comminate nell'articolo 1984. »

Le abolite leggi con l'art. 2031 stabilivano presso a poco gl'identici principii, poichè con l'art. stesso dicevasi: « Le ipoteche rinascono col credito, se il pagamento vien dichiarato nullo. »

(297) L'art. 2004 dice così: « L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie con-

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 2005.	nuovi (**298**)	Art.
» 2006.		
» 2007.	modificato ——	» 2020 (**299**)
» 2008.	variato ——	» 2041 (**300**)
» 2009.		

serva il suo effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio, e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo ».

A confronto di esso bisogna tener presente l'abolito art. 2021 col quale stabilivasi che l'ipotcea dotale esisteva indipendentemente da qualunque iscrizione, il decreto 8 novembre 1835 che metteva a carico dei conservatori la rinnovazione delle ipoteche legali, e finalmente l'abolito art. 2032 concepito così: « Sciolto il matrimonio per morte del marito, se mai non siasi presa la iscrizione della dote, la vedova per conservare la sua ipoteca legale sarà tenuta di prendere l'iscrizione fra il termine di un anno. Dopo questo termine l'ipoteca prenderà il suo rango dal dì dell'iscrizione, senza rimontare all'epoca del contratto matrimoniale. »

(298) Gli art. 2005 e 2006 sono compilati così: Art. 2005. « Per ottenere la rinnovazione si presentano al conservatore due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione. Tiene luogo di titolo la nota dell'iscrizione da rinnovarsi. Saranno osservate dal conservatore le disposizioni contenute nell'articolo 1988.»

Art. 2006. « Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati appariscono da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore, la rinnovazione deve anche essere diretta contro questi ultimi, colle indicazioni stabilite dal numero *1* dell'articolo 1987, in quanto risultano dagli stessi libri censuari. »

Presso noi il decreto 18 aprile 1819 dettava le norme per la rinnovazione delle iscrizioni, e con l'art. 6 del decreto stesso si stabilivano pressochè le identiche regole contenute nell'art. 2005.

(299) Concordano gli art. 2007 e 2020 nello stabilire che l'ipoteca non prende il grado se non dal momento della iscrizione, se non che il primo articolo soggiunge « *ancorchè si tratti di un contratto di prestito, in cui lo sborso del denaro si effettui posteriormente.* »

(300) Gli art. 2008 e 2009 sono formolati così:

Art. 2008. « Il numero d'ordine delle iscrizione ne determina il grado. Nullameno se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona e sugli stessi immobili, le medesime sono iscritte sotto lo stesso numero, facendone menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti. »

Art. 2009 « Le ipoteche iscritte allo stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro senza distinzione di grado. »

Le antiche leggi con l'art. 2041 stabilivano quanto segue: « Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un'ipoteca della stessa data, senza distinzione fra l'iscrizione fatta nel mattino e quella fatta nella sera, quantunque tal differenza fosse stata indicata dal conservatore. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 2010.	variato	——	2045 (**301**)
» 2011.	nuovo		
» 2012.	variato	——	» 2060 (**302**)
» 2013.	modificato	——	» 2061
» 2014.	variati	——	» 2062 e 2063 (**303**)

(301) L'art. 2010 del nuovo codice è concepito così: « L'iscrizione del credito serve per far collocare allo stesso grado le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e rinnovazione, e quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione.

L'iscrizione di un capitale che produce interessi, se la misura di questi vi è enunciata, serve inoltre per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto fatta a norma dell'articolo 2085, oltre agli interessi successivi, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari prese per maggiori arretrati dovuti, le quali hanno effetto dal giorno della loro data.

Le parti possono anche, con patto espresso, estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali maggiori delle sopra accennate, purchè ne sia presa la corrispondente iscrizione. »

Le antiche leggi con l'art. 2045 stabilivano quanto appresso: « Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha il diritto di esser classificato per due annate soltanto, e per l'annata corrente, nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale; senza pregiudizio delle iscrizioni particolari da farsi, producenti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità oltre quelle conservate in vigore dalla prima inscrizione. »

(302) In quanto ai dritti dei creditori ipotecari stabiliti con la iscrizione il codice nuovo con l'art. 2012 dice così: « Nei casi di purgazione e di spropriazione forzata i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente fissati con la iscrizione dell'ipoteca legale in favore della massa dei creditori a norma degli articoli 2012 e 2089. »

Le leggi civili con l'abolito art. 2060 stabilivano: « I creditori che hanno privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, conservano sopra di esso il dritto di essere graduati e pagati, secondo l'ordine de' loro crediti, o delle loro inscrizioni. »

(303) Sulle conseguenze che possono derivare al terzo possessore che non abbia trascritto il suo contratto di acquisto il nuovo codice con l'art. 2014 stabilisce così: « Se il terzo possessore non rilascia l'immobile nè paga i crediti, qualunque creditore munito di efficace ipoteca può far vendere l'immobile. »

La vendita però non avrà luogo, se non sono trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore di pagare, e dopo che tale precetto fu notificato al terzo possessore coll'intimazione di pagare o rilasciare l'immobile. »

Le abolite leggi dettavano pressochè le identiche norme con gli articoli seguenti.

Art. 2062. « Il terzo possessore è tenuto nel caso anzidetto o a pagar tutti gl'interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare senza alcuna riserva l'immobile ipotecato. »

Art. 2063. « Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una d

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 2015.	variato	——	Art. 2064 (**304**)
» 2016.	modificati	——	» 2065 e 2066
» 2017.	modificato	——	» 2071 c. 1.°
» 2018.	modificato	——	» 2067
» 2019.	variato	——	» 2068 (**305**)
» 2020.	modificato	——	» 2069
» 2021.	variato	——	» 2070 (**306**)

queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha dritto di far vendere a di lui danno l'immobile ipotecato, trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al dobitoro originario, e l' intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo. »

(304) Diversamente compilati sono gli art. 2015 del nuovo codice, e 2064 delle abolite leggi che qui riportiamo:

Art. 2015. « Il terzo possessore, che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto e che non fu parte nel giudizio in cui venne pronunziata la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre le eccezioni che non fossero state opposte dal debitore, purchè non siano meramente personali al medesimo.

Può anche, in tutti i casi, opporre le eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospendono però il corso de'termini stabiliti per la purgazione. »

Art. 2064. » Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente al debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui ha fatto l'acquisto, quando vi restino altri immobili ipotecati per lo stesso debito in potere del principale o de' principali obbligati; e può domandarne la precedente discussione, secondo la forma stabilita nel titolo *delle fidejussioni*. Durante tale discussione si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato. »

(305) Le forme a seguire pel rilascio dell'immobile sono indicate nell'art. 2019 così concepito: « Il rilascio dell' immobile si eseguisce con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per la subastazione, la quale ne spedisce certificato.

Sull' istanza di qualunque degli interessati il tribunale nominerà un amministratore dell'immobile rilasciato, e contro di esso si faranno o proseguiranno gli atti di vendita secondo le forme stabilite per le spropriazioni.

Il terzo possessore è custode dell' immobile rilasciato, finchè questo non sia consegnato all' amministratore. »

Le leggi abolite stabilivano così: » Art. 2068. Il rilascio del fondo per sodisfare alla ipoteca si esegue nella cancelleria del tribunale della provincia o valle ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Ad istanza di quello fra gl' interessati, che previene, si destina un curatore al fondo rilasciato, in contraddizione del quale si procede alla vendita, secondo le forme prescritte per le spropriazioni. «

(306) Il terzo possessore condannato al rilascio del fondo ipotecato deve i frutti dal giorno della intimazione del precetto, e se l' istanza sarà abbandonata pel corso di un anno, dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione del

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 2022.	variato	——	Art. 2072 (**307**)
» 2023.	nuovo		
» 2024. } » 2025. }	variato	——	» 2055 (**308**)
» 2026.	variati	——	» 2037 e 2038 (**309**)

precetto stesso. Così l'art. 2021.—Le abolite leggi stabilivano altrettanto, ma in quest'ultimo caso l'istanza avea dovuto essere abbandonata da tre anni, per facultare il terzo possessore a pagare gl' interessi dal giorno della rinnovazione del precetto.

(307) L' art. 2022 dice così: « Il terzo possessore che ha pagato i crediti iscritti, rilasciato l' immobile o sofferta la spropriazione, ha ragione d' indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto, e può far eseguire la relativa annotazione in conformità dell'articolo 1994. «

L'abolito art. 2072 delle antiche leggi diceva: « Il terzo possessore che abbia pagato il debito ipotecario, o abbia rilasciato l'immobile ipotecato, o abbia sofferto la spropriazione di tale immobile, ha il regresso, per esser garentito a norma della legge, contra il debitor principale. »

(308) Gli art. 2024 e 2025 sono compilati così:—Art. 2024. « La riduzione delle ipoteche si opera col restringerle ad una parte soltanto dei beni indicati nell'iscrizione, o col ridurre a quantità minore la somma per cui l'iscrizione fu presa ».

Art. 2025. « Non è ammessa la domanda di riduzione delle ipoteche nè riguardo alla quantità dei beni nè riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza. »

Le antiche leggi con l'art. 2055 disponevano: « Se le inscrizioni ottenute da un creditore il quale, secondo la legge, abbia il diritto di farle eseguire su i beni presenti e futuri del suo debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal diritto, si estendano sopra fondi diversi, oltre ciò che bisogna per la cautela de' crediti, avrà il debitore l' azione per ottenere la riduzione delle iscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tal caso si debbono osservar le regole di competenza stabilite nell'articolo 2053.

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali. »

(309) Il modo come operarsi la riduzione delle ipoteche legali è indicato nell'art. 2026 del codice nuovo così concepito: « Le ipoteche legali, eccettuato quelle indicate nei numeri *1* e *2* dell'articolo 1969, e le ipoteche giudiziali devono ridursi sopra domanda degl' interessati, se i beni compresi nell' iscrizione hanno un valore eccedente la cautela da somministrarsi, o se la somma determinata dal creditore nella iscrizione eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata dovuta. «

Le abolite leggi contenevano negli art. seguenti le norme in proposito.

Art. 2037. « Quando l' ipoteca non sia stata limitata dall' atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l' ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurtà sufficienti per cautelare la sua amministrazione,

Codice Civile		*Leggi Civili*
Art. 2027.	modificato	Art. 2056
» 2028.	nuovo	
» 2029. » 2030.	variato	» 2074 (**310**)
» 2031. » 2032	nuovi	

domandare che l'ipoteca sia ristretta agl'immobili sufficienti a produrre una piena sicurezza a favore del minore.

La domanda si farà contra il tutore surrogato, e sarà preceduta dal parere del Consiglio di famiglia. »

Art. 2038. « Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di lei riuniti in Consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della dote, de' diritti e de' patti nuziali, venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastanti per l'intera conservazione de' diritti della moglie. »

(310) Il modo di estinzione delle ipoteche è indicato negli art. seguenti.

Art. 2029. « Le ipoteche si estinguono:

1.° Coll'estinguersi dell'obbligazione;

2.° Colla distruzione dell'immobile gravato, salvi i diritti risultanti dall'articolo 1951;

3.° Colla rinunzia del creditore;

4.° Col pagamento dell'intero prezzo nei modi stabiliti dalla legge ne' giudizi di graduazione;

5.° Collo spirare del termine a cui furono limitate;

6.° Col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu opposta ».

Art. 2030. « Le ipoteche si estinguono parimente colla prescrizione, la quale riguardo ai beni posseduti dal debitore si compie con la prescrizione del credito, e riguardo ai beni posseduti dai terzi si compie anche col decorso di trent'anni, secondo le regole stabilite nel titolo *Della prescrizione*. »

L'art. 2074 abolito diceva così: « I privilegi e le ipoteche si estinguono

1.° coll'estinzione dell'obbligo principale;

2.° colla rinunzia del creditore all'ipoteca;

3.° coll'adempimento delle formalità e condizioni prescritte a' terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

4.° colla risoluzione del diritto di colui che ha costituito l'ipoteca, a' termini dell'articolo 2096;

5.° colla prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo a' beni che si trovano in suo potere, col corso del tempo determinato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca o il privilegio.

La prescrizione, riguardo a'beni posseduti da un terzo, si acquista da costui col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione suppone un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto su i registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore, o del terzo possessore. »

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art. 2033.	variati	—— Art. 2051 e 2052 (**311**)
» 2034.	nuovi	
» 2035.	nuovi	
» 2036.	nuovi	
» 2037.	nuovi	
» 2038.	variato	—— » 2052 (**312**)
» 2039.	nuovo	
» 2040.	nuovi (**313**)	
» 2041.	nuovi (**313**)	
» 2042.	nuovi (**313**)	
» 2043.	variato	—— » 2082 (**314**)
» 2044.	nuovo	

(311) L'art. 2033 del nuovo codice determina: « La cancellazione consentita dalle parti interessate sarà eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto portante il consenso del creditore.

Per quest' atto devono osservarsi le disposizioni degli articoli 1978, 1989 e 1990 ».

Le leggi civili disponevano quanto segue:

Art. 2051. « Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate che abbian la capacità di ciò fare; o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato. »

Art. 2052. « Nell'uno e nell'altro caso coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono nell'uffizio del conservatore la copia legale dell'atto autentico contenente il consenso, o della sentenza. »

(312) V. la nota precedente. Il modo come dovevano i conservatori operare la cancellazione o la rettifica di una iscrizione era presso noi indicato nel decreto 21 giugno 1819.

(313) Gli art. 2040, 2041 e 2042 del nuovo codice sono compilati così:

Art. 2040. « Ogni acquirente, che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. »

Art. 2041. « Tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione del precetto coll' intimazione menzionata nell'articolo 2014, purchè nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che non fosse stato trascritto, e nel termine di giorni quaranta dopo la notificazione del precetto proceda in conformità degli articoli 2043 e 2044. »

Art. 2042. « L' acquirente non può essere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione, se prima non ha fatto iscrivere in favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garantia del pagamento del prezzo della vendita, o del valore dichiarato a norma del numero 3 dell'articolo seguente. »

(314) Riportiamo qui appresso l' art. 2043 del nuovo codice, e l'abolito 2082 per farne rilevare le differenze.

Art. 2043. « L' acquirente farà notificare per mezzo d' usciere ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario;

1.° La data e natura del suo titolo;

Codice Civile — *Leggi Civili*

Art. 2045. variato —— Art. 2084 (**315**)

2.° La qualità e situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, come risultano dallo stesso titolo;

3.° Il prezzo stipulato o il valore che dichiarerà, se si tratta di fondi avuti a titolo lucrativo o il cui prezzo non fu determinato;

4.° La data della trascrizione;

5.° La data e il numero d'ordine dell'iscrizione menzionata nell'articolo precedente;

6.° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari anteriormente alla trascrizione.

Nella prima colonna sarà indicata la data delle iscrizioni; nella seconda il nome e cognome dei creditori; nella terza l' importare dei crediti iscritti. »

Art. 2082. « Se il nuovo padrone voglia garentirsi dagli effetti delle azioni autorizzate nel capitolo VI del presente titolo, è tenuto, sia prima di promuoversi l' istanza, sia dentro un mese al più tardi da computarsi dalla prima intimazione fattagli, di notificare a' creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni;

1.° l' estratto del suo titolo, contenente soltanto la data e la qualità dell'atto, il nome e la indicazione precisa del venditore e del donante, la natura e la situazione della cosa venduta o donata; e se si tratta di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e de' distretti ne'quali si trova situata, il prezzo ed i pesi che fanno parte del prezzo della vendita, o la stima della cosa, se questa sia stata donata;

2.° l' estratto della trascrizione dell' atto di vendita;

3.° un quadro in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle ipoteche e quella delle inscrizioni; la seconda, il nome de' creditori; la terza, la somma de' crediti inscritti. »

(315) L' art. 2045 del nuovo codice dice così: « Entro il termine di giorni quaranta dalla detta notificazione ed inserzione qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di far vendere i beni all'incanto, purchè adempia alle seguenti condizioni:

1.° Che la richiesta sia per mezzo di usciere notificata al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto come sopra ed al proprietario precedente;

2.° Che contenga l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato;

3.° Che l'originale e le copie di tale richiesta sieno sottoscritti dal richiedente, o dal suo procuratore munito di mandato speciale;

4.° Che il richiedente offra cauzione per una somma eguale al quinto dell' intero prezzo aumentato come sopra;

5.° Che la notificazione contenga citazione del nuovo e del precedente proprietario a comparire dinanzi al tribunale, perchè venga pronunziato sull' ammissibilità della cauzione e sulla richiesta dell' incanto.

L' omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta »

L' art. abolito 2084 diceva: « Quando il nuovo padrone ha fatto tal notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore, il di cui titolo è inscritto, può chiedere che l' immobile sia posto all' incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; purchè non tralasci:

1.° che tal richiesta venga notificata al nuovo padrone tra quaranta giorni al

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 2046.	variato	——	Art. 2085 (**316**)
» 2047.	nuovi		
» 2048.	nuovi		
» 2049.	modificato	——	» 2087
» 2050.	modificato	——	» 2088
» 2051.	modificato	——	» 2089
» 2052.	modificato	——	» 2090
» 2053.	modificato	——	» 2092
» 2054.	nuovi		
» 2055.	nuovi		
» 2056.	nuovi		
» 2057.	nuovi		
» 2058.	nuovi		
» 2059.	nuovi		
» 2060.	nuovi		
» 2061.	nuovi		
» 2062.	nuovi		
» 2063.	nuovi		
» 2064.	nuovi		
» 2065.	nuovi		

più tardi dopo la notificazione fatta ad istanza di quest' ultimo , aggiungendovi due giorni per ogni venti di miglia di distanza tra' il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore che fa la richiesta :

2.° che essa contenga l' offerta del richiedente di accrescere, o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto , o dichiarato dal nuovo padrone :

3.° che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine al precedente padrone debitor principale :

4.° che l' originale e le copie di tali atti sieno sottoscritti dal creditore che fa la richiesta , o dal suo procuratore speciale , il quale in tal caso è obbligato a dar copia della sua procura :

5.° che egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e de' pesi.

L' omessione di ognuna di queste formalità produce nullità. »

(316) L' art. 2046 stabilisce : « Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo voluti dal precedente articolo , il valore dell' immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario.

Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venire soddisfatti col detto prezzo.

Riguardo alle altre ipoteche l' immobile ne è liberato a misura del pagamento dei creditori utilmente collocati o mediante deposito nei modi indicati dal codice di procedura civile. »

L'antico art. 2085 diceva: « Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 2066.	modificato	—	Art. 2097 (317)
» 2067.	modificato	—	» 2098
» 2068.	nuovo		
» 2069.	modificato	—	» 2100
» 2070.	nuovo		
» 2071.	modificato	—	» 2102
» 2072.	nuovo		
» 2073.	modificato	—	» 2101
» 2074.	nuovo		
» 2075.	variato	—	» 2103 (318)
» 2076.	variati	—	» 2060 e 2105 (319)
» 2077.	nuovo		
» 2078.	variato	—	» 2065 (320)
» 2079.	variato	—	» 2109 (321)

termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta diffinitivamente stabilito, secondo il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone; il quale pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di riceverlo, o facendone deposito, resta in conseguenza liberato da ogni privilegio o ipoteca. »

(317) Per quanto riguarda gli art. 2066 a 2075 del nuovo codice, oltre i corrispondenti articoli delle abolite leggi a ciascun di essi posto a fronte, occorre tener presente il decreto 21 giugno 1819 più volte menzionato, che dettava presso noi le norme per la pubblicità dei registri delle ipoteche e la responsabilità dei conservatori.

(318) I conservatori delle ipoteche, inadempienti ai loro doveri, possono con l'art. 2075 del nuovo codice essere multati fino a Lire 2000. Le leggi antiche stabilivano il massimo della multa fino a ducati 200 (L. 850).

(319) L'art. 2076 dice così: « Il creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è dovuto, può far subastare l'immobile che si trova in proprietà del suo debitore, e quando sia ipotecato a garantia del suo credito, può anche farlo subastare dopo che è passato in proprietà altrui. »

Eguali principii desumonsi dai seguenti articoli delle leggi abolite.

Art. 2060. « I creditori che hanno privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, conservano sopra di esso il dritto di essere graduati e pagati, secondo l'ordine de' loro crediti, o delle loro inscrizioni. »

Art. 2105. « Il creditore può domandare la spropriazione

1.° de' beni immobili e de'loro accessori riputati immobili, appartenenti in proprieta al suo debitore;

2.° dell'usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura. »

(320) « Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gl'immobili non è tenuto ad escutere prima i mobili, nè gli altri beni del suo debitore. » Così l'art. 2078. — L'art. 2065 delle abolite leggi diceva: « L'esecuzione della discussione non può essere opposta al creditore che abbia privilegio o ipoteca speciale sopra l'immobile. »

(321) L'art. 2079 dice così: « Gli atti di esecuzione sopra i beni dotali deb-

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 2080.	modificato	—	Art. 2110
» 2081.	modificato	—	» 2119
» 2082.		—	» 2120
» 2083.	variato	—	» 2122 (**322**)
» 2084.	modificato	—	» 2123
» 2085.	nuovo (**323**)		
» 2086.	nuovi		
» 2087.			
» 2088.	variato	—	» 2118 (**324**)
» 2089.	nuovo		

bono farsi in contraddittorio del marito e della moglie. » — Le antiche leggi con l'art. 2109 stabilivano : « Per la spropriazione degl' immobili che fanno parte della comunione, si procede contra il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata al debito.

Per la spropriazione degl'immobili della moglie, che non sono stati in comunione, si procede contra il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi di intervenire con lei nel giudizio, o se egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso che il marito e la moglie sieno entrambi di età minore, se il marito di età maggiore ricusi d'intervenire con lei nel giudizio, le viene destinato dal tribunale un tutore, contra cui si propone l'istanza. »

(322) L'art. 2083 dice così: « La spropriazione benchè fatta per una somma maggiore del credito, è valida, salvo il dritto al rimborso dell'eccedente. » — L' art. abolito 2122 affermava lo stesso principio, poichè diceva : « Il procedimento non può annullarsi col pretesto che il creditore lo abbia incominciato per una somma maggiore del suo credito. »

(323) Il nuovo art. 2085 dice così : « Il precetto sarà trascritto in ciascun uffizio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni da subastarsi.

Dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il debitore non può alienare i beni medesimi nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza di uno o più creditori il tribunale reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Il tribunale può autorizzare il sequestratario ad affittare i beni per quel tempo e a quelle condizioni che saranno da esso stabilite, sentiti il debitore, se fu nominato un altro sequestratario, e in ogni caso i creditori istanti.

Se l'istanza di spropriazione è stata abbandonata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso di questo articolo. »

Presso noi le regole relative alla trascrizione del precetto di pagamento nell'uffizio della conservazione delle ipoteche ove erano situati i beni da subaffittuarsi, trovavansi rinchiuse negli art. 8 e 12 della legge 29 dicembre 1828 sulla *spropriazione forzata*.

(324) L'art. 2088 del nuovo codice dice così : « Se un creditore non avente ipoteca domanda la subastazione di beni non compresi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente superiore a quello necessario pel soddisfacimento

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 2090.	variato	——	Art.
» 2091.			» 2124 (**325**)
» 2092.			
» 2093.	modificato	——	» 1931 (**326**)

del suo credito e dei crediti ipotecarî iscritti sui medesimi beni, il tribunale sull'istanza del debitore può limitare la subastazione a quelli che riconosce sufficienti ».

L'antico art. 2118 diceva: « Se il debitore prova con iscritture autentiche di affitto, che la rendita netta e libera de' suoi immobili nel corso di un anno basti al pagamento del capitale dovuto, degl'interessi e delle spese, e ne offra la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi, se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento. »

(325) Intorno alla graduazione e distribuzione del prezzo fra i creditori, i nuovi art. 2090 a 2092 stabiliscono i seguenti principî,

Art. 2090. « Coll'apertura del giudizio di graduazione si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetue, ed i crediti con mora diventano esigibili; ove però tali crediti non producano interessi, la somma collocata sarà depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gl'interessi saranno pagati a chi di ragione.

Per le rendite o prestazioni vitalizie verrà collocata una somma i cui interessi corrispondano alle stesse rendite o prestazioni, eccetto che i creditori posteriori eleggano di cautelarne efficacemente il pagamento in altro modo. Questa somma è riversibile ai creditori dopo estinto il vitalizio ».

Art. 2091. « La collocazione dei crediti eventuali e condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione di restituire all'occorrenza le somme esatte ».

Art. 2092. « Allorchè dopo la collocazione dei crediti privilegiati e degli ipotecarî sopravanza una parte di prezzo, questa sarà distribuita per contributo, salva la preferenza stabilita dall'art. 1963, fra gli altri creditori comparsi, e in mancanza pagata al debitore.

Trattandosi però di un terzo possessore spropriato, il sopravanzo sarà a lui pagato, e gli verrà imputato nelle ragioni di regresso verso il suo autore. »

Le leggi abolite con l'art. 2124 se ne richiamano alla legge sulla spropriazione forzata di cui abbiamo fatto cenno nella nota 323. Le analoghe disposizioni potrà infatti il lettore ritrovare negli art. 157 a 212 della legge anzidetta.

(326) L'art. 2093 del nuovo codice dice che l'arresto non possa essere ordinato « se non sull'istanza della parte interessata, nei casi e nelle forme determinate dalla legge. » Quindi soggiunge: « Ogni stipulazione in contrario è nulla. » — L'abolito art. 1931 diceva: » L'arresto personale nelle materie civili non potrà aver luogo, se non quando sia convenuto fra le parti, ordinato o permesso dalla legge. »

Precedentemente alla pubblicazione del nuovo codice, la legge 3 marzo 1864 n.° 1695, avea in proposito dell'arresto personale stabilito i seguenti principii.

Art. 1. « Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale con legge uniforme per tutto il Regno, avranno vigore le seguenti disposizioni:

Codice Civile		*Leggi Civili*
—		—
Art. 2094. variato	——	Art. 1934 (327)

È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni.

Nei casi in cui il Magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunziare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni nè minore di tre mesi. Il Giudice, nel fissarne la durata, estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione. »

Art. 2. « Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a benefizio de' detenuti la durata dell'arresto sofferto. »

Art. 3. « È derogato alle leggi vigenti nelle diverse parti d'Italia in quanto siano contrarie alle presenti disposizioni. »

Venuto quindi il momento della pubblicazione del nuovo codice si discusse a lungo se l'arresto personale dovesse essere abolito o mantenuto: ma prevalse il sistema di doversi mantenere, per le ragioni che desumiamo dal seguente brano di relazione del Ministro Guardasigilli.

« Fu avviso della maggioranza della Commissione cancellare dal codice l'arresto personale in materia civile, mantenendolo solo per le materie commerciali.

« Duole al Ministro Guardasigilli il non potere assentire al generoso voto per gravi ragioni; la prima delle quali sta nella limitazione di poteri che non consentirebbe per fermo di rimutare una parte sostanziale del Codice, sostituendo un sistema nuovo e radicale ad un sistema diverso, in quanto ammette la coazione personale siccome modo esecutivo delle obbligazioni.

« Non è poi da obbliare che il principio dell'abolizione dell'arresto personale in materia civile propugnato dall' onorevole Ministro Pisanelli con un disegno speciale di legge, presentato al Senato nella tornata del 2 aprile 1863, non trovò favore in veruno dei rami del Parlamento, essendo paruta l'abolizione dell'arresto personale riforma oltrespinta, precoce, e poco propizia alle civili transazioni; ond'è che rifiutandosi il principio dell' abolizione assoluta, si venne ordinando un sistema improntato di estrema mitezza, restringendo l'applicazione dell' arresto personale ai casi più gravi, sia che quel modo di più dura esecuzione abbia a colpire il dolo e la frode, sia che fortificando le inibizioni o i precetti del magistrato, valga ad assicurare il misto impero che è la sanzione efficace di ogni giurisdizione. Nè vuolsi tacer d' altra parte come il divisato sistema trasfuso nel progetto ministeriale del codice civile in esame, passò nella discussione parlamentare senza obbietti e senza richiami al principio più radicale dell' abolizione più assoluta.

« Così essendo, era egli forse prudente che il Ministro Guardasigilli aderendo all' abolizione dell' arresto personale venisse sostituendo la sua particolare opinione, tuttochè avvalorata dal suffragio di chiari giureconsulti, alla più autorevole opinione del Parlamento? Noi nol pensammo, e però ci fu avviso mantenere il titolo dell'arresto personale. »

(327) L'art. 2094 dice così: « L'arresto personale sarà ordinato

1.° Contro il debitore per l'adempimento di obbligazioni che derivano da violenza, da dolo o da spoglio, ancorchè il fatto non costituisca un reato;

2.° Contro colui che ha volontariamente contravvenuto ad inibizioni giudiziali, per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione;

3.° Contro colui che nell'esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico ha in proprio potere documenti, carte, danari od altri oggetti, per il diniego dell'ordinata esibizione, consegna e restituzione dei medesimi.

L'abolito art. 1934 stabiliva: « L'arresto ha luogo in virtù della legge indipendentemente da ogni convenzione, ed il giudice non può dispensarsi dal pronunziarlo,

1.° contra colui che vende o ipoteca un immobile, sapendo di non esserne il proprietario; o che asserisce come liberi i beni già sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti:

2.° pel deposito, sia necessario, che volontario:

3.° pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario fu spogliato per via di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l'indebito possesso; e per lo pagamento de' danni ed interessi aggiudicati al proprietario, dopo che ne sarà seguita la liquidazione:

4.° per la restituzione del denaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata:

5.° per l'esibizione delle cose depositate presso i consegnatarj ed altri custodi:

6.° contra i fidejussori giudiziarj: ogni altro fidejussore, anche di debitori che possono essere astretti coll'arresto personale, non vi sarà soggetto, se non quando siavisi espressamente sottoposto:

7.° contra tutti i pubblici uffiziali, quando ricusano di dare la spedizione di un atto richiesto dalle parti interessate, o da' loro rappresentanti o aventi causa:

8.° contra i notai, patrocinatori ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto de' loro clienti in conseguenza delle loro funzioni:

9.° contra gl' incantatori a voto per lo pagamento del prezzo offerto:

10.° contra il debitore cui siasi sequestrato l'immobile, quando non ne rilasci il possesso subito dopo la notificazione della sentenza di aggiudicazione:

11.° contra il debitore cui siasi sequestrato l'immobile per causa di danni ed interessi risultanti da deteriorazioni da lui fatte dopo l'epoca della denunzia del sequestro:

12.° finalmente contra lo straniero non domiciliato in regno, per causa di condanne ottenute contro di lui, quando lo straniero non abbia in regno uno stabilimento di commercio, o beni immobili sufficienti ad assicurare il debito, o non dia malleveria, a' termini dell' articolo 18. »

(328) Per l'arresto dei Contabili dello stato e dei pubblici stabilimenti, l'art. 2095 dice così: « L'arresto personale può anche essere ordinato dall' autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le province, i comuni, gli ospizii ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti, per danaro od oggetti di cui fossero dichiarati risponsabili, ancorchè non siavi dolo. »

L' antico art. 1935 parlando dell' arresto che *potea* essere ordinato per sola permissione della legge, lo applicava; « 1.° Contra i fittaiuoli ed i coloni parziarii,

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 2096.	variato	——	Art. 1933 (**329**)
» 2097.	variato	——	» 1936 (**330**)
» 2098.	variato	——	» 1932 (**331**)

---

se in fine dell'affitto non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi e gl'istrumenti aratorii che sono stati loro affidati; purchè non provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro. 2.° Contra colui che tenuto a dar conto, manca ad esibirlo. In questo caso l'arresto personale avrà luogo sino alla concorrenza di una somma che il tribunale determinerà col suo prudente arbitrio. 3.° Per danni ed interessi liquidati. 4.° Per residui di conti di tutela, cura, amministrazione di corpi e comunità, stabilimenti pubblici e di ogni altra amministrazione confidata giuridicamente, e per ogni restituzione da farsi in seguito di detti conti. I giudici potranno ne'casi contenuti ne'due numeri precedenti, nel pronunziare l'arresto, ordinare che se ne sospenda l'esecuzione per un tempo che essi fisseranno, scorso il quale, l' arresto sarà eseguito senza nuova sentenza. Tale sospensione sarà ordinata colla stessa sentenza di condanna, e dovrà enunciare i motivi di siffatta dilazione. 5.° Per lo pagamento dell'ammenda de'danni ed interessi, ed anche dell'ammontare principale del debito, contra colui che ha negato un documento, allorchè la sua negativa sarà giudicata mal fondata. 6.° Contra coloro che con una sentenza profferita in petitorio e passata in giudicato sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusino di ubbidire. In tal caso l'arresto avrà luogo in virtù di una seconda sentenza. »

(329) In principio pel nuovo codice è vietato l' arresto per somma minore di L. 500 — Le leggi antiche lo vietavano egualmente con l'art. 1933 per somma minore di ducati 20 (L. 85), tranne quando il debito dipendea da affitto di podere rustico ed urbano.

(330) L'art. 2097 vieta l'arresto, contro i minori e le donne salve le disposizioni delle leggi di commercio, contro quelli che hanno compiuta l'età di anni sessantacinque, e contro gli eredi del debitore — L' abolito art. 1936 diceva: « È vietato ordinarsi l'arresto

1.° contra i minori;

2.° contra i settuagenarii e contra le donne, fuorchè ne' casi indicati nell'art. 1934 n. 1.° Esse però non vi saranno sottoposte, durante il matrimonio, se non quando sieno separate di beni, de' quali si abbiano riservata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni. Ne saranno egualmente esenti quando, essendo in comunione, si sieno obbligate unitamente e solidalmente co' loro mariti.

Basta che sia cominciato l' anno settantesimo, perchè i settuagenarii godano del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione, dee ricuperare la sua libertà ».

(331) Il nuovo codice vieta egualmente la pronunziazione dell' arresto contro il debitore a profitto, 1.° del coniuge; 2.° degli ascendenti e discendenti, dei fratelli e sorelle; degli affini nello stesso grado; degli zii e nipoti — L' antico art. 1932 diceva così: « L'arresto personale potrà convenirsi per qualunque debito e tra qualsivoglia persone, fuorchè tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, e tra coniugi; e generalmente non potrà convenirsi a danno delle donne. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 2099.	nuovi		Art.
» 2100.	nuovi		
» 2101.	nuovi		
» 2102.	nuovi		
» 2103.	nuovi		
» 2104.	nuovi		
» 2105.	modificato	—	» 2125
» 2106.	modificato	—	» 2135
» 2107.	modificato	—	» 2126
» 2108.		—	» 2128
» 2109.		—	» 2129
» 2110.	modificato	—	» 2130
» 2111.	modificato	—	» 2127
» 2112.		—	» 2131
» 2113.	modificato	—	» 2132
» 2114.	variato	—	» 2133 (332)
» 2115.	modificati	—	» 2742 e 2143
» 2116.		—	» 2144
» 2117.		—	» 2145
» 2118.	modificato	—	» 2146
» 2119.	modificati	—	» 2158 e 2159, 2161 a 2164
» 2120.	modificati		
» 2121.	nuovi		
» 2122.	nuovi		
» 2123.		—	» 2148
» 2124.		—	» 2149
» 2125.	modificati	—	» 2150 e 2152
» 2126.	nuovi		
» 2127.	nuovi		
» 2128.		—	» 2153
» 2129.		—	» 2154

(332) L'art. 2114 diceva così: « Lo Stato pei suoi beni patrimoniali e tutti i corpi morali sono soggetti alla prescrizione e possono opporla come i privati. »
L'abolito art. 2133 diceva: « Lo Stato, gli Stabilimenti pubblici ed i comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.
Nondimeno la prescrizione de' diritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio de' contabili, se non dal giorno in cui è cessato il loro esercizio, ed han dato il loro conto. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 2130.		——	Art. 2155
» 2131.		——	» 1152
» 2132.		——	» 2156
» 2133.	modificato	——	» 2166 (**333**)
» 2134.	modificato	——	» 2167
» 2135.		——	» 2168
» 2136.		——	» 2169
» 2137.	variato	——	» 2181 (**334**)
» 2138. » 2139. » 2140.	variati	——	» 2177 a 2179 (**335**)

(333) L' art. 2133 del nuovo codice e 2166 delle abolite leggi stabiliscono entrambi che la prescrizione si computa a giorni interi non ad ore. Il primo però contiene un secondo comma nel quale si dice che per le prescrizioni che si compiono a mesi, si computa sempre il mese di trenta giorni.

(334) L' art. 2137 dice così : « Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile in forza di un titolo, che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. »

L' antico art. 2181 diceva : « Nondimeno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata. »

(335) Il nuovo codice ritiene fra le prescrizioni brevi, quelle di sei mesi, un anno, due anni, tre anni, e cinque anni. Le abolite leggi ammettevano prescrizioni di sei mesi, un anno, due anni, e cinque anni. Se non che per quanto riguarda le prescrizioni di cinque anni e quelle di due anni concordano il codice civile (art. 2143 e 2144) e le antiche leggi (art. 2182 e 2183); non così per quelle di sei mesi, un anno e tre anni del nuovo codice alle quali corrispondono quelle di sei mesi un anno e due anni delle leggi antiche. Ciò si vedrà meglio dai seguenti art. del codice civile.

Art. 2138. « Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni degli osti e dei locandieri per l' alloggio e le vivande che somministrano. »

Art. 2139. « Si prescrivono col decorso di un anno le azioni

Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti, per le lezioni che danno a giorni, o a mesi;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano e delle commissioni che eseguiscono;

De' commercianti, per il prezzo delle merci vendute a persone che non ne fanno commercio;

Di coloro che tengono convitto o case di educazione e d' istruzione d' ogni specie, per il prezzo della pensione ed istruzione dei loro convittori, allievi ed apprendenti;

Dei domestici, degli operai e giornalieri, per il pagamento dei salari, delle somministrazioni e loro giornate di lavoro. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
Art. 2141.		——	Art. 2180
» 2142.		——	» 2181
» 2143.	modificato	——	» 2182
» 2144.		——	» 2183
» 2145.	variato	——	» 2184 (**336**)

Art. 2140. « Si prescrivono col decorso di tre anni le azioni
Dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;
Dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni e medicinali;
Degli avvocati, procuratori alle liti ed altri patrocinatori, per il pagamento delle loro spese e dei loro onorari. I tre anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione del mandato: riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni;
Dei notai pel pagamento delle spese e degli onorari. I tre anni si computano dalla data dei loro atti.
Degli ingegneri, degli architetti, dei misuratori e ragionieri pel pagamento dei loro onorari. I tre anni si computano dal compimento dei lavori. »
In confronto degli art. surriferiti riportiamo quelli delle antiche leggi perchè se ne rilevino le differenze.
Art. 2177. « Si prescrivono col decorso di sei mesi
le azioni de' maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese;
le azioni degli osti e de' *trattori* per l' alloggio e cibi che somministrano;
quelle de' domestici stipendiati a mese, degli operai e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salarii, e delle somministrazioni loro dovute. »
Art. 2178. « Si prescrivono col decorso di un anno
le azioni de' medici, chirurgi e speziali per le loro visite, operazioni e medicamenti;
degli uscieri per la mercede degli atti che notificano, e delle commessioni ch' eseguono;
de' mercanti per le merci che vendono a' particolari non mercanti;
de' maestri che tengono in casa gli alunni, pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono; e degli altri maestri pel prezzo della istruzione;
de' domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario. »
Art. 2179. « L' azione de' patrocinatori pel pagamento delle loro spese e salarii si prescrive col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione de' detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di esser soddisfatti delle spese e salarii dovuti da tempo maggiore di cinque anni. »
(336) L'art. 2145 e l'abolito 2184 dichiarano che queste brevi prescrizioni di cui nella nota precedente decorrono contro i minori non emancipati e contro gl'interdetti salvo il loro regresso verso il tutore. Il codice nuovo prescrive che decorrono pure « contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra. »

Codice Civile			*Leggi Civili*
—			—
Art. 2146.	variato	——	Art. 2185 (337)
» 2147.	modificato	——	» 2170

---

(337) L'art. 2146 dice così: « L'azione del proprietario o possessore della cosa mobile, per riavere la cosa derubata o smarrita in conformità degli articoli 708 e 709, si prescrive nel termine di due anni. »

L'abolito art. 2185 diceva: « Riguardo a' mobili il possesso vale per titolo. Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita, o del furto, contro la persona, nelle mani della quale la trovi; salvo a questa il regresso contra colui dal quale l'ha ricevuta. »

INDICE ALFABETICO

DISTINTO PER ARTICOLI E PER PAGINA

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Leggi Civili	*Codice Civile*
Art. 1.	variato — Art. 1 (1)
» 2.	« 2
» 3.	
» 4.	
Art. 5.	variato — Art. 11 (2)
» 6.	variato — » 6 (3)
» 7.	
» 8.	modif. — » 4 (4)

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

Leggi Civili	*Codice Civile*
Art. 9.	variato — Art. 3 (5)
» 10.	variato — » 2 (6)
» 11.	
» 12.	variato — » 4 (7)
» 13.	variato — » 6 (8)
» 14.	modif. — » 9 (9)
» 15.	
» 16.	
» 17.	
Art. 18.	Art.
» 19.	
» 20.	modif. — » 11 (10)
» 21.	modif. — » 13
» 22. } » 23. }	modif. — » 14
» 24.	modif. — » 15
» 25.	modif. — » 11 e 12 (11)
» 26.	variato — » 1 (12)
» 27.	
» 28.	
» 29.	
» 30.	
» 31.	

(1) V. la Nota 1 a pag. 9.
(2) V. la Nota 4 a pag. 10.
(3) V. la Nota 3 a pag. 9.
(4) V. la Nota 2 a pag. 9.
(5) V. la Nota 3 a pag. 11.
(6) V. la Nota 2 a pag. 11.
(7) V. la Nota 4 a pag. 11.
(8) V. la Nota 5 a pag. 11.
(9) V. la Nota 6 a pag. 12.

(10) V. la Nota 7 a pag. 11.
(11) V. la Nota precedente.
(12) V. la Nota 1 a pag, 11.

	Leggi Civili		Codice Civile
Art.	32.		Art.
»	33.		
»	34.		
»	35.		
»	36.		— » 352
»	37.	modif.	— » 355
»	38.		— » 354
»	39.	modif.	— » 351
»	40.		— » 352
»	41.		— » 353
»	42.		— » 356
»	43.	modif.	— » 357
»	44.		— » 358
»	45.	variato	— » 360 (13)
»	46.	modif.	— » 361
»	47.	modif.	— » 362 e 363
»	48.	modif.	— » 364 (14)
»	49.	variato	— » 367 (15)
»	50.		— » 368 c. 1.°
»	51.		— » 359
»	52. 53. 54.	modif.	— » 404 e 405 (16)
»	55.	modif.	— » 365
»	56.		
»	57.		— » 371 c. 1.° (17)
»	58.	modif.	— » 373
«	59.	modif.	— » 374 e 375
»	60.		
«	61.		— » 377
»	62.	modif.	— » 378 (18)
»	63.	modif.	— » 380
»	64. 65.	modif.	— » 381
»	66.		» 382

(13) V. la Nota 69 a pag. 30.
(14) V. la Nota 70 a pag. 30.
(15) V. la Nota 72 a pag. 30.
(16) V. la Nota 79 a pag. 32.
(17) V. la Nota 73 a pag. 30.
(18) V. la Nota 74 a pag. 31.

	Leggi Civili		Codice Civile
Art.	67.		Art.
»	68.	modif.	— » 70, 72, 73 e 77 (19)
»	69.	modif.	— » 89
»	70.		— » 90
»	71.		
»	72. 73.		— » 80
»	74.		
»	75.	modif.	— » 74
»	76.		
»	77.	modif.	— » 76 e 94
»	78.		
»	79.	modif.	— » 70, 79 e 383
»	80.		
»	81.		
»	82.		— » 385
»	83.	modif.	— « 386
»	84.		— » 387
»	85.	modif.	— » 388
»	86.		— » 389
»	87.		— » 390
»	88.		— » 394
»	89.		— » 393
»	90.		— » 395
»	91. 92.	variato	— » 396 (20)
»	93. 94. 95. 96.	variato	— » 398 (21)
»	97.		
»	98. 99. 100. 101. 102. 103.	variato	— » 400 (22)

(19) V. la Nota 25 a pag. 16.
(20) V. la Nota 75 a pag. 31.
(21) V. la Nota 76 a pag. 31.
(22) V. la Nota 77 a pag. 32.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 104.	variato —	Art. 401 (23)
» 105.	—	» 402
» 106.	—	» 403
» 107.	variato —	» 16(24)
» 108.		
» 109.	modif. —	» 17e101 (25)
» 110.		
» 111.		
» 112.		
» 113.	variato —	» 18(26)
» 114.		
» 115.		
» 116.	modif. —	» 19(27)
» 117.	variato —	» 20(28)
» 118.	variato —	» 21(29)
» 119.	variato —	» 21(30)
» 120.		
» 121.	variato —	» 22(31)
» 122.		
» 123.	modif. —	» 23e25
» 124.		
» 125.	variato —	» 24(32)
» 126.	modif. —	» 26 e27 (33)
» 127.	variato —	» 22(34)
» 128.		
» 129.	modif. —	» 26 e27
» 130.		
» 131.	modif. —	» 28
» 132.	modif. —	» 29

(23) V. la Nota 78 a pag. 32.
(24) V. la Nola 8 a pag. 12.
(25) V. la Nota 29 a pag. 17.
(26) V. la Nota 9 a pag. 12.
(27) V. la Nota 10 a pag. 12.
(28) V. la Nota 11 a pag. 12.
(29) V. la Nota 12 a pag. 12.
(30) V. la Nota 29.
(31) V. la Nota 13 a pag. 13.
(32) V. la Nota 14 a pag. 13.
(33) V. la Nota 15 a pag. 13.
(34) V. la Nota 13 a pag. 13.

Leggi Civili		Codice Civile
» 133.	variato —	» 31 (35)
» 134.	modif. —	» 29
» 135.	modif. —	» 36
» 136.	—	» 34
» 137.	—	« 33
» 138.	—	» 39
» 139.	variato —	» 40(36)
» 140.	—	» 35
» 141.	modif. —	» 42
» 142.	variato —	» 43(37)
» 143.	—	» 44
» 144.	—	» 45
» 145.	—	» 46
» 146.	—	« 47
» 147.		
» 148.	variati —	» 53e54 (38)
» 149.		
» 150.		
» 151.		
» 152.	variato —	» 55(39)
» 153.		
» 154.	modif. —	» 105(40)
» 155.	modif. —	» 56
» 156.	—	» 57
» 157.		
» 158.	—	» 58
» 159.		
» 160.	—	» 59 e 60
» 161.	modif. —	» 68 (41)
» 162.		
» 163.		
» 164.	modif. —	» 63 e 64 (42)

(35) V. la Nota 16 a pag. 14.
(36) V. la Nota 17 a pag. 14.
(37) V. la Nota 18 a pag. 14.
(38) V. la Nota 19 a pag. 15.
(39) V. la Nota 20 a pag. 15.
(40) V. la Nota 30 a pag. 17.
(41) V. la Nota 22 a pag. 15.
(42) V. la Nota 21 a pag. 15.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 165.		Art.
» 166.		
» 167.		
» 168.		
» 169.		
» 170.		
» 171.		
» 172.	modif. —	» 66
» 173.		
» 174.	—	» 65
» 175.		
» 176. }	modif. —	» 71 (43)
» 177. }		
» 178. }	variato —	» 78 (44)
» 179. }		
» 180.		
» 181.		» 85
» 182.	modif. —	» 82
» 183.	variato —	» 83 (45)
» 184.	—	» 84
» 185.	—	» 88
» 186.		
» 187.		
» 188.	—	» 91
» 189.		
» 190.	—	» 120
» 191. }	modif. —	» 116
» 192. }		
» 193.	variato —	» 138 (46)
» 194.	—	» 147 (47)
» 195.	—	» 139
» 196.		
» 197.	—	» 141
» 198.	—	» 143
» 199.	—	» 144
» 200.	variato —	» 145 (48)
» 201.	modif. —	» 130

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 202.	variato —	Art. 132 (49)
» 203.	modif. —	» 131
» 204.		
» 205. }	modif. —	» 134
» 206. }		
» 207. }	modif. —	» 136
» 208. }		
» 209. }	variati —	» 135e136 (50)
» 210. }		
» 211. }		
» 212.		
» 213.	variati —	» 135e136 (51)
» 214.	—	» 137
» 215.		
» 216	modif. —	» 148
» 217. }	—	» 150
» 218. }		
» 219. }		
» 220. }		
» 221.	modif. —	» 151
» 222.	—	» 158
» 223.	modif. —	» 153
» 224.		
» 225.		
» 226.		
» 227.	modif. —	» 157
» 228. }	modif. —	» 156 (52)
» 229. }		
» 230.		
» 231.		
» 232.	modif. —	» 154 (53)
» 233.	modif. —	» 155
» 234.	—	» 159, 162 e 163
» 235.	—	» 164e165 (54)

(43) V. la Nota 24 a pag. 16.
(44) V. la Nota 26 a pag. 16.
(45) V. la Nota 27 a pag. 16.
(46) V. la Nota 33 a pag. 19.
(47) V. la Nota 35 a pag. 20.
(48) V. la Nota 34 a pag. 20.

(49) V. la Nota 31 a pag. 18.
(50) V. la Nota 32 a pag. 18.
(51) V. la Nota precedente.
(52) V. la Nota 38 a pag. 21.
(53) V. la Nota 32 a pag. 20.
(54) V. la Nota 39 a pag. 21.

Leggi Civili			*Codice Civile*
Art. 236.		—	Art. 161
» 237.		—	» 169
» 238.	variato	—	» 166 (55)
» 239.		—	» 167
» 240.	modif.	—	» 168
» 241.		—	» 170
» 242.		—	» 171
» 243.		—	» 172
» 244.		—	» 173
» 245.		—	» 174
» 246.		—	» 175
» 247.		—	» 176
» 248.			
» 249.			
» 250.		—	» 177
» 251. } 352.		—	» 178
» 253.	modif.	—	» 194 e 195
» 254.	modif.	—	» 196
» 255.	modif.	—	» 197
» 256.	modif.	—	» 194
» 257.	modif.	—	» 181
» 258.	variato	—	» 180 (56)
» 259.	modif.	—	» 182
» 260.			
» 261.			
» 262.		—	» 188
» 263.	variato	—	» 189 (57)
» 264.		—	» 190
» 265.			
» 266.	modif.	—	» 202 (58)
» 267.		—	» 204 e 208
» 268.			
» 269.			
» 270.	modif.	—	» 209
» 271.		—	» 210
» 272.		—	» 212
» 273.	modif.	—	» 211 (59)

(55) V. la Nota 40 a pag. 21.
(56) V. la Nota 41 a pag. 22.
(57) V. la Nota 42 a pag. 22.
(58) V. la Nota 43 a pag. 23.
(59) V. la Nota 44 a pag. 23.

Leggi Civili			*Codice Civile*
Art. 274.			Art.
» 275.			
» 276.			
» 277.		—	» 208 e 213 (60)
» 278.		—	» 214
» 279.	variato	—	» 215 (61)
» 280.		—	» 216
» 281.			
» 282.	modif.	—	» 218
» 283.	variato	—	» 219 (62)
» 284.	modif.	—	» 217
» 285.			
» 286.			
» 287. } 288. } 289.	modif.	—	» 220
» 290.	variato	—	» 221 (63)
» 291. } 292.	variato	—	» 224 e 226 (64)
» 293.			
» 294.			
» 295.			
» 296.			
» 297.			
» 298.		—	» 228 e 232 (65)
» 299.	variato	—	» 230 (66)
» 300.	variato	—	» 232 (67)
» 301.	modif.	—	» 229
» 302.			
» 303.			
» 304.			

(60) V. la Nota 45 a pag. 23.
(61) V. la Nota 46 a pag. 23.
(62) V. la Nota 47 a pag. 23.
(63) V. la Nota 48 a pag. 24.
(64) V. le Note 49 e 50 a pag. 24.
(65) V. la Nota 53 a pag. 24.
(66) V. la Nota 51 a pag. 24.
(67) V. la Nota 53 a pag. 24.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 305.		Art.
» 306.		
» 307.		
» 308.		
» 309.		
» 310.		
» 311.	—	» 240
» 312.		
» 313.	modif. —	» 264
» 314.	modif. —	» 242 (68)
» 315.	modif. —	» 236
» 316.		
» 317.	—	» 237 e 238
» 318.	—	» 239
» 319.	modif. —	» 242 (69)
» 320.		
» 321.		
» 322.		
» 323.	modif. —	» 244
» 324.		
» 325.		
» 326.	modif. —	» 245
» 327.	modif. —	» 250
» 328.	variato —	» 251 (70)
» 329.		
» 330.		
» 331.		
» 332.		
» 333.} 334.}	variato —	» 255 (71)
» 335.		
» 336.} 337.}	—	» 258 (72)
» 338.		
» 339.		
» 340.		
» 341.		
» 342.	modif. —	» 264 e 266

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 343.	modif. —	Art. 265
» 344.		
» 345.		
» 346.	modif. —	» 266
» 347.		
» 348.		
» 349.} 350.}	modif. —	» 273
» 351.		
» 352.		
» 353.		
» 354.	modif. —	» 274 (73)
» 355.} 356.}	modif. —	» 273
» 357.	modif. —	» 273
» 358.		
» 359.	modif. —	» 273
» 360.		
» 361.		
» 362.		
» 363.		
» 364.	modif. —	» 272 (74)
» 365.	—	» 268
» 366.} 367.}	modif. —	» 269 (75)
» 368.		
» 369.} 370.}	modif. —	» 271
» 371.		
» 372.		
» 373.	—	» 300 e 377
» 374.	—	» 281, 285 e 286 (76)
» 375.	variato —	» 290 (77)
» 376.		
» 377.	modif. —	» 291 e 295 (78)

(68) V. la Nota 54 a pag. 25.
(69) V. la Nota precedente.
(70) V. la Nota 56 a pag. 26.
(71) V. la Nota 57 a pag. 26.
(72) V. la Nota 58 a pag. 26.

(73) V. la Nota 62 a pag. 27.
(74) V. la Nota 61 a pag. 27.
(75) V. la Nota 60 a pag. 26.
(76) V. la Nota 63 a pag. 27.
(77) V. la Nota 64 a pag. 27.
(78) V. la Nota 65 a pag. 27.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 378.–379.	modif. —	Art. 291 (79)
» 380.	modif. —	» 296
» 381.	—	» 301
» 382.		
» 383.		
» 384.	modif. —	» 296
» 385.		
» 386.	modif. —	» 296
» 387.		
» 388.	modif. —	» 296
» 389.		
» 390.	modif. —	» 296
» 391.	modif. —	» 279
» 392.	—	» 302
» 393.	modif. —	» 303
» 394.	—	» 305
» 395.	—	» 307 c.2.°
» 396.		
» 397.	—	» 308
» 398.	modif. —	» 309
» 399.	—	» 310
» 400.–401.	variato —	» 311 (80)
» 402.		
» 403.	—	» 316
» 404.	modif. —	» 317
» 405.	modif. —	» 318
» 406.–407.	modif. —	» 319
» 408.	modif. —	» 321

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 409.	modif. —	Art. 321
» 410.		
» 411.	—	» 323
» 412.	—	» 324
» 413.–414.	modif. —	» 326
» 415.		
» 416.		
» 417.–420.	modif. —	» 327
» 421.		
» 422.		
» 423.		
» 424.		
» 425.	—	» 328e335
» 426.	—	» 336
» 427.	—	» 337
» 428.		
» 429.	variato —	» 330 (81)
» 430.		
» 431.	—	» 333
» 432.	modif. —	» 329
» 433.		
» 434.	—	» 334
» 435.	modif. —	» 338
» 436.–437.	—	» 339
» 438.		

(79) V. la Nota 65 a pag. 27.
(80) V. la Nota 67 e pag. 28.
(81) V. la Nota 68 a pag. 29.

LIBRO SECONDO

DEI BENI E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 439.	modif.	— Art. 406 e 425
» 440.		— » 407
» 441. } » 442. }	variati	— » 408 e 409 (82)
» 443.	modif.	— » 411
» 444.	modif.	— » 410
» 445.		
» 446.	variato	— » 412 (83)
» 447.	variato	— » 413 (84)
» 448.		— » 414
» 449.		— » 415
» 450.		— » 416
» 451.		— » 417
» 452.		— » 418
» 453.		
» 454.		
» 455.		
» 456.	modif.	— » 419
» 457.		— » 420
» 458.		— » 422
» 459.		— » 423
» 460.		— » 421
» 461.	modif.	— » 424
» 462.		— » 430
» 463.		— » 427
» 464.		
» 465.		
» 466.	modif.	— » 429
» 467.		
» 468.		
» 469.		— » 436

(82) V. la Nota 80 a pag. 33.
(83) V. la Nota 81 a pag. 33.
(84) V. la Nota 82 a pag. 33.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 470.		— Art. 438
» 471.		— » 443
» 472.		— » 444
» 473.	modif.	— » 445
» 474.		— » 703
» 475.		— » 701
» 476.		— » 446
» 477.		— » 440 e 447
» 478.		— » 448
» 479.	variato	— » 449 (85)
» 480.	variato	— » 450 (86)
» 481.		— » 453
» 482.		— » 454
» 483.		— » 455
» 484.		— » 456
» 485.		— » 457
» 486.		— » 458 (87)
» 487.		— » 460
» 488.	variato	— » 461 (88)
» 489.		— » 462
» 490.		— » 463
» 491.	modif.	— » 464
» 492.		— » 465
» 493.	variato	— » 466 (89)
» 494.		— » 467
» 495.		— » 468
» 496.		— » 470
» 497.		— » 469
» 498.		— » 471
» 499.	modif.	— » 472

(85) V. la Nota 83 a pag. 34.
(86) V. la Nota 84 a pag. 35.
(87) V. la Nota 85 a pag. 35.
(88) V. la Nota 86 a pag. 35.
(89) V. la Nota 87 a pag. 36.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 500.		— Art. 473
» 501.		— » 474
» 502.		— » 475
» 503.		— » 477
» 504.		
» 505.		— » 478
» 506.		
» 507.		— » 479
» 508.		
» 509.		
» 510.		— » 480
» 511.		— » 481
» 512.		— » 483
» 513.	modif.	— » 482
» 514.		— » 484
» 515.		— » 485 e 491
» 516.		— » 486
» 517.		— » 487 e 488
» 518.		— » 489
» 519.		— » 490
» 520.	modif.	— » 492
» 521.		
» 522.		— » 494
» 523.		
» 524.		— » 495
» 525.	modif.	— » 496
» 526.		— » 497
» 527.	modif.	— » 498 (90)
» 528.		— » 499
» 529.		— » 500
» 530.	modif.	— » 501
» 531.		— » 504
» 532.	modif.	— » 505
» 533.		— » 506
» 534.		— » 507
» 535.		
» 536.	modif.	— » 508
» 537.		— » 509
» 538.		— » 510
» 539.		— » 511
» 540.		— » 512
» 541.		— » 513

(90) V. la Nota 88 a pag. 37.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 542.		— Art. 515
» 543.		— » 516
» 544.		— » 518
» 545.		— » 617
» 546.		
» 547.		
» 548.		— » 519
» 549.		— » 520
» 550.		— » 529
» 551.		— » 525
» 552.		— » 526
» 553.		
» 554.		
» 555.		— » 521
» 556.		— » 528
» 557.		— » 522 a 524
» 558.		— » 527
» 559.		— » 531
» 560.		
» 561.	modif.	— » 532
» 562.		— » 536
» 563.		— » 540
» 564.		— » 541
» 565.		— » 542
» 566.		— » 543
» 567.		— » 544
» 568.	modif.	— » 441
» 569.	modif.	— » 442
» 570.		
» 571.		— » 533
» 572.		— » 534
» 573.	modif.	— » 535
» 574.		— » 546
» 575.		— » 547
» 576.		— » 448
» 577.		— » 549 (91)
» 578.		— » 551 (92)
» 579.		— » 553
» 580.		— » 554
» 581.		— » 555
» 582.		— » 556

(91) V. la Nota 89 a pag. 38.
(92) V. la Nota 90 a pag. 38.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 583.		— Art. 557
» 584.		— » 559 (93)
» 585.	modif.	— » 562
» 586.		
» 587.		— » 565
» 588. } 589. }		— » 566 (94)
» 590.		
» 591.		— » 568
» 592.	variato	— » 579 (95)
» 593.		— » 581 e 582
» 594.	modif.	— » 569
» 595.		— » 574
» 596.		— » 583
» 597.		— » 584 (96)
» 598.		— » 585 (97)
» 599.		— » 587 (98)
» 600.		— » 588 (99)
» 601.		— » 589 (100)
» 602.		— » 591
» 603. } 604. } 605. }		— » 593 e 594
» 606.		— » 597
» 607.		— » 616

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 608.		Art.
» 609.		— » 617
» 610.		— » 618
» 611.		— » 629
» 612.		— » 630
» 613.		— » 629
» 614.		— » 632
» 615.	modif.	— » 633
» 616.		— » 634
» 617.		— » 639
» 618.	variato	— » 640 (101)
» 619.	modif.	— » 641
» 620.		— » 643
» 621.		— » 644
» 622.		— » 645
» 623.		— » 646
» 624.		— » 662
» 625.		— » 663
» 626.		— » 664
» 627.		— » 666
» 628.		— » 667
» 629.		— » 668
» 630.		— » 671
» 631.		— » 672

(93) V. la Nota 91 a pag. 39.
(94) V. la Nota 92 a pag. 39.
(95) V. la Nota 93 a pag. 39.
(96) V. la Nota 94 a pag. 40.
(97) V. la Nota 95 a pag. 40.
(98) V. la Nota 96 a pag. 40.
(99) V. la Nota 97 a pag. 41.
(100) V. la Nota 98 a pag. 41.
(101) V. la Nota 99 a pag. 42.

LIBRO TERZO

DE' DIFFERENTI MODI CO' QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA'

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 632. } 633. }		— Art. 710
» 634.		
» 635.		— » 712
» 636.		— » 714
» 637.		— » 719
» 638.		
» 639.		
» 640.		
» 641.		
» 642.		
» 643.		
» 644.		— » 721
» 645.	modif.	— » 927
» 646.		— » 724(102)
» 647.		
» 648.	variato	— » 725(103)
» 649.		
» 650. } 651. }		— » 726
» 652.	modif.	— » 727
» 653.		— » 728
» 654.		— » 721
» 655.		— » 722
» 656.		— » 49
» 657.		— » 50
» 658. } 659. }	modif.	— » 51
» 660.		— » 729
» 661.		— » 730
» 662.		— » 731
» 663.		— » 732

(102) V. la Nota 103 a pag. 46.
(103) V. la Nota 104 a pag. 46.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 664.		Art.
» 665.		— » 733
» 666.		— » 734 e 735 (104)
» 667.		— » 736
» 668.		— » 738
« 669.		— » 739
» 670.		
» 671.	variato	— » 740(105)
» 672.	variato	— » 741(106)
» 673.	variato	— » 742(107)
» 674.	variati	— » 743 a 745 747,815 e 816 (108)
» 675.		— » 817
» 676.		— » 746 e 820
» 677.		— » 749
» 678. } 679. }	modif.	— » 752
» 680.		— » 750
» 681.		
» 682.		
» 683.	variati	— » 753 a 755 (109)
» 684.		— » 758
» 685.		
» 686.		
» 687.		
» 688.		

(104) V. la Nota 105 a pag. 47.
(105) V. la Nota 107 a pag. 47.
(106) V. la Nota 108 a pag. 48.
(107) V. la Nota 109 a pag. 48.
(108) V. la Nota 110 a pag. 48.
(109) V. la Nota 111 a pag. 49.

Leggi Civili			*Codice Civile*
Art. 689. 690.	variati	— Art.	753 a 755 (110)
» 691.		— »	929
» 692.			
» 693.	modif.	— »	930 e 931
» 694.		— »	933(111)
» 695.		— »	934
» 696.		— »	935
» 697.		— »	936 a 938
» 698.		— »	939
» 699.			
» 700.	modif.	— »	942
» 701.		— »	944(112)
» 702.		— »	945(113)
» 703.		— »	946(114)
» 704.		— »	947
» 705.		— »	949
» 706.		— »	943
» 707.		— »	950
» 708.		— »	954
» 709.		— »	953
» 710.	variato	— »	955(115)
» 711.		— »	957
» 712.		— »	959 e 961 (116)
» 713.		— »	965
» 714.	variato	— »	964 e 966 (117)
» 715.		— »	959
» 716.			
» 717.	modif.	— »	962
» 718.		— »	967
» 719.		— »	968
» 720.		— »	969
» 721.		— »	970
» 722.			

Leggi Civili			*Codice Civile*
Art. 723. 724. 725.	modif.	— Art. »	973 e 974 (118)
» 726.	modif.	— »	975(119)
» 727.	modif.	— »	976(120)
» 728.		— »	977
» 729.		— »	978
» 730.	modif.	— »	980(121)
» 731.	modif.	— »	981(122)
» 732.		— »	982
» 733.		— »	973
» 734.	variato	— »	68 a 984 (123)
» 735.		— »	985
» 736.			
» 737.			
» 738.			
» 739.			
» 740.			
» 741.			
» 742.			
» 743.			
« 744.			
» 745.		— »	987
» 746.	modif.	— »	988(124)
» 747.		— »	990
» 748.		— »	991
» 749.		— »	992
» 750.		— »	993
» 751.		— »	994
» 752.		— »	995
» 753.	variato	— »	996(125)
» 754.		— »	997
» 755.		— »	998

(110) V. la Nota 111 a pag. 49.
(111) V. la Nota 136 a pag. 59.
(112) V. la Nota 137 a pag. 59.
(113) V. la Nota 138 a pag. 60.
(114) V. la Nota 139 a pag. 60.
(115) V. la Nota 141 a pag. 60.
(116) V. la Nota 142 a pag. 60.
(117) V. la Nota 143 a pag. 60.
(118) V. la Nota 144 a pag. 61.
(119) V. la Nota 145 a pag. 61.
(120) V. la Nota 146 a pag. 62.
(121) V. la Nota 147 a pag. 62.
(122) V. la Nota 148 a pag. 62.
(123) V. la Nota 100 a pag. 441 e la Nota 149 a pag. 62.
(124) V. la Nota 150 a pag. 63.
(125) V. la Nota 151 a pag. 63.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 756.		Art.
» 757.		
» 758.		
» 759.		
» 760.		
» 761.	—	» 999
» 762.	—	» 1001
» 763.	—	» 1002
» 764.	—	» 1003(126)
» 765.		
» 766.	—	» 1004(127)
» 767.	—	» 1005
» 768.	—	» 1006(128)
» 769.		
» 770.		
» 771.	—	» 1009
» 772.	—	» 1010
» 773.	—	» 1011
» 774.	—	» 1012
» 775.	—	» 1013
» 776.	variato —	» 1014(129)
» 777.	—	» 1015
» 778.		
» 779.	modif. —	» 1016 e 1017
» 780.	—	» 1018
» 781.	—	» 1019
» 782.	—	» 1020
» 783.	—	» 1021
» 784.		
» 785.	variato —	» 1022(130)
» 786.	—	» 1023
» 787.	modif. —	» 1024
» 788.	—	» 1025
» 789.	modif. —	» 1026(131)
» 790.		

(126) V. la Nota 152 a pag. 63.
(127) V. la Nota 153 a pag. 63.
(128) V. la Nota 154 a pag. 63.
(129) V. la Nota 155 a pag. 64.
(130) V. la Nota 156 a pag. 64.
(131) V. la Nota 157 a pag. 65.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 791.	modif. —	Art. 1027(132)
» 792.		»
» 793.	—	» 1028
» 794.	—	» 1029
» 795.	modif. —	» 1030
» 796.	—	» 1031
» 797.		
» 798.	—	» 1032
» 799.		
» 800.		
» 801.		
» 802.		
» 803.	—	» 1034
» 804.	—	» 1035
» 805.	—	» 1036
» 806.	—	» 1037
» 807.	—	» 1038
» 808.	—	» 1039
» 809.	—	» 1040
» 810.	—	» 1041
» 811.	—	» 1042
» 812.	—	» 1043
» 813.		
» 814.	—	» 1050
» 815.	—	» 759
» 816.	—	» 849 e 1065
» 817.	modif. —	» 763
» 818.	—	» 762 a 764 e 1052
» 819.		
» 820.		
» 821.		
» 822.		
» 823.	—	» 769
» 824.	—	» 768
» 825.		
» 826.		
» 827.	—	» 773, 1053 e 1055
» 828.		
» 829.	—	» 805 e 808
» 830.	—	» 806

(132) V. la Nota 158 a pag. 65.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 831.	variato —	Art. 807(133)
» 832.	variato —	» 809(134)
» 833.	—	» 810
» 834.	—	» 811
» 835.		
» 836.		
» 837.	—	» 821e1091
» 838.	modif. —	» 1092(135)
» 839.	—	» 822
» 840.	—	» 1093
» 841.		
» 842.	—	» 823
» 843.	—	» 824
» 844.	—	» 825
» 845.	—	» 1094
» 846.	—	» 1095
» 847.	—	» 1096
» 848.		
» 849.		
» 850.		
» 851.		
» 852.		
» 853.		
» 854.		
» 855.	modif. —	» 1056
» 856.	—	» 1057
» 857.	—	» 1058
» 858.		
» 859.	variato —	» 1059(136)
» 860.		
» 861.	modif. —	» 1060
» 862.	—	» 1062 e 1932(137)
» 863.	variato —	» 1943(138)
» 864. } » 865. }	variato —	» 1944(139)

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 866.	—	Art. 1063 e 1944(140)
» 867.	—	» 1064
» 868.	—	» 1066
» 869.	—	» 1067
» 870.	—	» 1069
» 871.		
» 872.	—	» 1070
» 873.	—	» 1074
» 874.	modif. —	» 1076
» 875.		
» 876.	—	» 1071
» 877.	—	» 1072
» 878.	variato —	» 888 e 1078 (141)
» 879.	—	» 1079
» 880.	—	» 1081
» 881.		
» 882.	—	» 1082
» 883.	—	» 1088 e 1089
» 884.	modif. —	» 1087(142)
» 885.	variato —	» 888 e 1083 (143)
» 886.	variato —	» 888 e 1085 (144)
» 887.	—	» 1086
» 888.		
» 889.		
» 890.	—	» 1084a916
» 891.		
» 892.	modif. —	» 760
» 893.	—	» 761
» 894.	variato —	» 774(145)
» 895.	modif. —	» 775
» 896.	—	» 777
» 897.	—	» 778e781

(133) V. la Nota 122 a pag. 53.
(134) V. la Nota 123 a pag. 53.
(135) V. la Nota 164 a pag. 68.
(136) V. la Nota 159 a pag. 66.
(137) V. la Nota 265 a pag. 118.
(138) V. la Nota 270 a pag. 120.
(139) V. la Nota 271 a pag. 120.

(140) V. la Nota precedente.
(141) V. la Nota 129 a pag. 56.
(142) V. la Nota 163 a pag. 68.
(143) V. la Nota 129 a pag. 56.
(144) V. la Nota precedente.
(145) V. la Nota 113 a pag. 50.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 898.		— Art. 780
» 899.		— » 779(146)
» 900.		
» 901.		
» 902.		— » 782 e 783 (147)
» 903.	variato	— « 784(148)
» 904.		— « 785(149)
» 905.	modif.	— » 786 e 787
» 906.		— » 788 c. 1.°
» 907.	modif.	— » 799
» 908.		— « 800
» 909.		— » 802
» 910.	variato	— 803(150)
» 911. } » 912. }	modif.	— » 789(151)
» 913.		— » 790 c. 1.°
» 914.		— » 791
» 915.		— » 792
» 916.		— » 793
» 917. } » 918. }	modif.	— » 796
» 919.	modif.	— » 795
» 920.		
» 921.		
» 922.		— » 798
» 923.		
» 924.	modif.	— » 794
» 925.		
» 926.		
» 927.		
» 928.	modif.	— » 827
» 929.		
» 930.		
» 931.		
» 932.		

(146) V. la Nota 115 a pag. 50.
(147) V. la Nota 116 a pag. 50.
(148) V. la Nota 117 a pag. 51.
(149) V. la Nota 118 a pag. 51.
(150) V. la Nota 121 a pag. 52.
(151) V. la Nota 120 a pag. 52.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 933.	modif.	— Art. 912 a 915 (152)
» 934.		
» 935.		
» 936. } » 937. }		— » 895
» 938.		— » 896
» 939.		— » 897
» 940.		— » 898
» 941.	modif.	— » 899
» 942.	modif.	— » 899
» 943.	variato	— » 900 e 1073 (153)
» 944.		
» 945.		
» 946.		
» 947.		
» 948.		
» 949.		
» 950.		
» 951.		
» 952.		
» 953.		
» 954.		
» 955.		
» 956.		
» 957.		
» 958.		
» 959.		
» 960.		
» 961.		
» 962.		
» 963.		
» 964.		
» 965.	modif.	— » 862
» 966.		
» 967.		
» 968.		— » 861 e 863
» 969.	modif.	— » 864 e 865
» 970.	variato	— » 877(154)

(152) V. la Nota 132 a pag. 57 e la Nota 133 a pag. 58.
(153) V. la Nota 161 a pag. 67.
(154) V. la Nota 126 a pag. 55.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 971.	modif.	— Art. 867
» 972.		— » 876
» 973.		— » 847
» 974.	variato	— » 878(155)
» 975.	variato	— » 837(156)
» 976.		— » 875(157)
» 977.		— » 869
» 978.	modif.	— » 845
» 979.	modif.	— » 1033
» 980.		— » 903
» 981.		— » 906
» 982.	modif.	— » 907
» 983.		— » 904
» 984.		
» 985.		— » 905
» 986.		— » 908
» 987.		— » 909
» 988.		— » 910
» 989.		— » 911
» 990.		— » 917(158)
» 991.		— » 920
» 992.		— » 921
» 993.		— » 892(159)
» 994.		— » 890(160)
» 995.		— » 853
» 996.		— » 854
» 997.		— » 893
» 998.		— » 891
» 999. } » 1000. }		— » 879 a 887 (161)
» 1001.	variato	— » 888(162)
» 1002.		
» 1003.		

(155) V. la Nota 127 a pag. 55.
(156) V. la Nota 124 a pag. 54.
(157) V. la Nota 125 a pag. 55.
(158) V. la Nota 134 a pag. 58.
(159) V. la Nota 131 a pag. 57.
(160) V. la Nota 130 a pag. 56.
(161) V. la Nota 128 a pag. 56.
(162) V. la Nota 129 a pag. 56.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1004.		Art.
» 1005.		
» 1006.		
» 1007.		
» 1008.		
» 1009.		
» 1010.		
» 1011.		
» 1012.		
» 1013.		
» 1014.		
» 1015.		
» 1016.		
» 1017.		
» 1018.		
» 1019.		
» 1020.		
» 1021.		
» 1022.		
» 1023.		
» 1024.		
» 1025.		
» 1026.		
» 1027.		
» 1028.		
» 1029.		
» 1030.		
» 1031.	modif.	— » 1044
» 1032.	modif.	— » 1045
» 1033.		— » 1046
» 1034.		— » 1047
» 1035.	modif.	— » 1048
» 1036.		— » 1049
» 1037.		
» 1038.		
» 1039.		
» 1040.		
» 1041.		
» 1042.		— » 1062
» 1043.		— » 1068(163)
» 1044.		
» 1045.		

(163) V. la Nota 160 a pag. 67.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1046.		Art.
» 1047.		
» 1048.		
» 1049.		
» 1050.		
» 1051.	modif.	— » 1054
» 1052.		
» 1053.		
» 1054.		
» 1055.	variato	— » 1098(164)
» 1056.		— » 1099
» 1057.		— » 1100
» 1058. } » 1059. } » 1060. }		— » 1101e1102
» 1061.		— » 1103
» 1062.		— » 1104
» 1063.		— » 1108
» 1064.		— » 1110
» 1065.		— » 1111
» 1066.		— » 1112
» 1067.		— » 1113
» 1068.		— » 1114
» 1069.		
» 1070.		— » 1115(165)
» 1071.		
» 1072.		
» 1073.		— » 1128
» 1074.		— » 1129
» 1075.		— » 1128
» 1076.		— » 1127
» 1077.		— » 1105
» 1078.		— » 1106
» 1079.		— » 1107
» 1080.		
» 1081.		
» 1082.		— » 1116
» 1083.		— » 1117
» 1084.		— » 1118
» 1085.		— » 1119
Art. 1086.		— Art. 1120
» 1087.		— » 1122
» 1088. } » 1089. }		— » 1123e1124
» 1090.	variato	— » 1219(166)
» 1091.		
» 1092.	modif.	— » 1125(167)
» 1093.	variato	— » 1223(168)
» 1094.		
» 1095.		— » 1126
» 1096.	variato	— » 1123(169)
» 1097.		— » 1222
» 1098.		— » 1220
» 1099.		— » 1221
» 1100.	variato	— » 1218(170)
» 1101.		— » 1225
» 1102.	variato	— » 1226(171)
» 1103.		— » 1227
» 1104.		— » 1228
» 1105.		— » 1229
» 1106.	modif.	— » 1230(172)
» 1107.	modif.	— » 1231(173)
» 1108.		— » 1233
» 1109.		— » 1131
» 1110.		— » 1132
» 1111.		— » 1133
» 1112.		— » 1134
» 1113.		— » 1135
» 1114.		— » 1136
» 1115.		— » 1137
» 1116.		— » 1138
» 1117.		— » 1139
» 1118.		— » 1130
» 1119.		— » 1234

(164) V. la Nota 165 a pag. 68.
(165) V. la Nota 166 a pag. 69.

(166) V. la Nota 177 a pag. 74.
(167) V. la Nota 167 a pag. 69.
(168) V. la Nota 178 a pag. 74.
(169) V. la Nota 178 a pag. 74.
(170) V. la Nota 176 a pag. 74.
(171) V. la Nota 179 a pag. 74.
(172) V. la Nota 180 a pag. 75.
(173) V. la Nota precedente.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1120.	variato —	Art. 1235(174)
» 1121.	modif. —	» 1157
» 1122.	—	» 1159
» 1123.		
» 1124.	—	» 1159
» 1125.	—	» 1160
» 1126.	—	» 1161
» 1127.	—	» 1162
» 1128.	—	» 1166
» 1129.	—	» 1167
» 1130.	—	» 1168
» 1131.	—	» 1169
» 1132.	—	» 1170
» 1133.	—	» 1171
» 1134.	—	» 1158
» 1135.	—	» 1163(175)
» 1136.	—	» 1158 e 1164
» 1137.	—	» 1165
» 1138.	—	» 1172
» 1139.	—	» 1174(176)
» 1140.	—	» 1175
» 1141.	—	» 1176
» 1142.	—	» 1177
» 1143.	—	» 1178
» 1144.	—	» 1177
» 1145.	—	» 1179
» 1146.	—	» 1180
» 1147.	—	» 1181
» 1148.	—	» 1182
» 1149.	—	» 1183
» 1150.	—	» 1184
» 1151.	—	» 1185
» 1152.	—	» 2131
» 1153.	—	» 1186
» 1154.	—	» 1187
» 1155.	—	» 1188
» 1156.	—	» 1189
» 1157.	—	» 1190
» 1158.	—	» 1191

(174) V. la Nota 183 a pag. 75.
(175) V. la Nota 170 a pag. 71.
(176) V. la Nota 171 a pag. 71.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1159.		Art.
» 1160.	—	» 1192
» 1161.	—	» 1193
» 1162.	modif. —	» 1194
» 1163.	—	» 1195
» 1164.	—	» 1196
» 1165.	—	» 1197
» 1166.	—	» 1198
» 1167.	—	» 1199
» 1168.	—	» 1200
» 1169.	—	» 1201
» 1170. } » 1171. }	modif. —	» 1202(177)
» 1172.	—	» 1203
» 1173.	—	» 1204
» 1174.	modif. —	» 1205(178)
» 1175. } » 1176. }	—	» 1206
» 1177.	modif. —	» 1207(179)
» 1178.	—	» 1208
» 1179.	—	» 1209(180)
» 1180.	—	» 1210
» 1181.	—	» 1211
» 1182.	—	» 1212
» 1183.	—	» 1213
» 1184.	—	» 1214
» 1185.	—	» 1215
» 1186.	—	» 1216
» 1187.	—	» 1236
» 1188.	—	» 1237
» 1189.	—	» 1238
» 1190.	—	» 1239
» 1191.	modif. —	» 1240
» 1192.	modif. —	» 1241
» 1193.	—	» 1242
» 1194.	—	» 1243
» 1195.	—	» 1244
» 1196.	—	» 1245
» 1197.	—	» 1246

(177) V. la Nota 172 a pag. 72.
(178) V. la Nota 173 a pag. 73.
(179) V. la Nota 174 a pag. 73.
(180) V. la Nota 175 a pag. 73.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1198.		—Art. 1247
» 1199.		— » 1248
» 1200.		— » 1249
» 1201.		— » 1250
» 1202.		— » 1251
» 1203.		— » 1252
» 1204.		— » 1253
» 1205.	variato	— » 1254(181)
» 1206.		— » 1255
» 1207.		— » 1256
» 1208.		— » 1257
» 1209.		— » 1258
» 1210.	variato	— » 1259(182)
» 1211.		— » 1260
» 1212.		— » 1261
» 1213.		— » 1262
» 1214.		— » 1263
» 1215.		— » 1264
» 1216.	modif.	— » 1265(183)
» 1217.	modif.	— » 1266
» 1218.		
» 1219.		
» 1220.		
» 1221.		
» 1222.		
» 1223.		
» 1224.		
» 1225.		— » 1267
» 1226.		— » 1268
» 1227.		— » 1269
» 1228.		— » 1270
» 1229.		— » 1271
» 1230.		— » 1272
» 1231.		— » 1273
» 1232.		— » 1274
» 1233.		— » 1275
» 1234.		— » 1276
» 1235.		— » 1277
» 1236.		— » 1279
» 1237.		

(181) V. la Nota 184 a pag. 76.
(182) V. la Nota 185 a pag. 76.
(183) V. la Nota 186 a pag. 77.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1238.		—Art. 1279
» 1239.	modif.	— » 1281 a 1283
» 1240.		— » 1280
» 1241.		— » 1282 e 1283
» 1242.		— » 1284
» 1243.		— » 1285
» 1244.	modif.	— » 1286
» 1245.		— » 1287
» 1246.		— » 1288
» 1247.	modif.	— » 1289(184)
» 1248.	modif.	— » 1290
» 1249.		— » 1291
» 1250.		— » 1292
» 1251.		— » 1293
» 1252.		— » 1294
» 1253.		— » 1295
» 1254.		— » 1296
» 1255.	modif.	— » 1297
» 1256.		— » 1298
» 1257.		— » 1299
» 1258.	variato	— » 1300(185)
» 1259.		
» 1260.		
» 1261.	variato	— » 1305(186)
» 1262.		
» 1263.		
» 1264.		— » 1306
» 1265.		
» 1266.	modif.	— » 1307(187)
» 1267.	variato	— » 1308(188)
» 1268.	modif.	— » 1304
» 1269.		— » 1312
» 1270.		
» 1271.		— » 1315
» 1272.		— » 1316
» 1273.	modif.	— » 1317

(184) V. la Nota 187 a pag. 77.
(185) V. la Nota 188 a pag. 78.
(186) V. la Nota 189 a pag. 78.
(187) V. la Nota 190 a pag. 78.
(188) V. la Nota 191 a pag. 78.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1274.	—	Art. 1318
» 1275.	modif. —	» 1319(189)
» 1276.	—	» 1320
» 1277.	—	» 1321
» 1278.	—	» 1322
» 1279.		
» 1280.	modif. —	» 1325(190)
» 1281.	modif. —	» 1326
» 1282.	—	» 1327
» 1283.	modif. —	» 1328
» 1284.	—	» 1329
» 1285.	modif. —	» 1330
» 1286.	—	» 1331
» 1287.	—	» 1332
» 1288. » 1289. » 1290.	variati —	» 1333 e 1339 (191)
» 1291.		
» 1292.	modif. —	» 1309
» 1293.	variato —	» 1310(192)
» 1294.	—	» 1311
» 1295.	variato —	» 1341(193)
» 1296.	variato —	» 1342(194)
» 1297.	variato —	» 1343(195)
» 1298.	variato —	» 1344(196)
» 1299.	variato —	» 1345(197)
» 1300.	modif. —	» 1346
» 1301.	—	» 1347
» 1302.	modif. —	» 1348
» 1303.	—	» 1349
» 1304.	modif. —	» 1350(198)
» 1305.	—	» 1351

(189) V. la Nota 193 a pag. 79.
(190) V. la Nota 194 a pag. 79.
(191) V. la Nota 195 a pag. 80.
(192) V. la Nota 192 a pag. 78.
(193) V. la Nota 196 a pag. 80.
(194) V. la Nota 197 a pag. 80.
(195) V. la Nota 198 a pag. 80.
(196) V. la Nota 199 a pag. 80.
(197) V. la Nota 200 a pag. 80.
(198) V. la Nota 201 a pag. 80.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1306.	modif. —	Art. 1352 e 1353
» 1307.	—	» 1354
» 1308.	—	» 1355
» 1309.	modif. —	» 1359(199)
» 1310.	modif. —	» 1356 e 1360
» 1311.	—	» 1363
» 1312.	variato —	» 1364(200)
» 1313.	variato —	» 1365(201)
» 1314.	—	» 1366
» 1315.	—	» 1367
» 1316.	—	» 1369
» 1317.	modif. —	» 1370
» 1318.	variato —	» 1372(202)
» 1319.	—	» 1373
» 1320.	—	» 1374
» 1321.	—	» 1375
» 1322.	—	» 1376
» 1323.	—	» 1377
» 1324.		
» 1325.	modif. —	» 1140
» 1326.	variato —	» 1141(203)
» 1327.	—	» 1142
» 1328.	modif. —	» 1143
» 1329.	variato —	» 1144(204)
» 1330.	—	» 1145
» 1331.	—	» 1146
» 1332.	—	» 1147
» 1333.	modif. —	» 1148
» 1334.	modif. —	» 1149
» 1335.	—	» 1150
» 1336.	—	» 1151
» 1337.	—	» 1152
» 1338.	modif. —	» 1153
» 1339.	—	» 1154
» 1340.	—	» 1155

(199) V. la Nota 202 a pag. 81.
(200) V. la Nota 203 a pag. 81.
(201) V. la Nota 204 a pag. 81.
(202) V. la Nota 205 a pag. 81.
(203) V. la Nota 168 a pag. 70.
(204) V. la Nota 169 a pag. 70.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1341.	modif.	— Art. 1378
» 1342.	modif.	— » 1379
» 1343.	modif.	— » 1580
» 1344.		— » 1381
» 1345.		
» 1346.		
» 1347.		
» 1348.		— » 1382
» 1349.		— » 1385
» 1350.		— » 1383
» 1351.	modif.	— » 1384
» 1352.		— » 1386
» 1353.		— » 1388
» 1354.		
» 1355.		— » 1389
» 1356.	variato	— » 1391(205)
» 1357.		— » 1392 e 1395
» 1358.		— » 1393
» 1359.		— » 1394
» 1360.		— » 1396
» 1361.		— » 1397
» 1362.		— » 1399
» 1363.	variato	— » 1400(206)
» 1364.		— » 1401
» 1365.		— » 1402
» 1366.		— » 1403
» 1367. } » 1368. } » 1369. }		— » 1405(207)
» 1370.	modif.	— » 1404(208)
» 1371.		— » 1405
» 1372.	modif.	— » 1406(209)
» 1373.	modif.	— » 1407(210)
» 1374.		
» 1375.		— » 1408
» 1376.	modif.	— » 1418

(205) V. la Nota 206 a pag. 82.
(206) V. la Nota 207 a pag. 83.
(207) V. la Nota 209 a pag. 83.
(208) V. la Nota 208 a pag. 83.
(209) V. la Nota 210 a pag. 83.
(210) V. la Nota 211 a pag. 84.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1377.		— Art. 1409
» 1378.		— » 1410
» 1379.		— » 1411
» 1380.		— » 1412
» 1381.		— » 1413
» 1382.		— » 1414
» 1383.		— » 1415
» 1384.		— » 1416
» 1385.		
» 1386.		
» 1387.		— » 1425
» 1388.	modif.	— » 1426
» 1389.	modif.	— » 1427(211)
» 1390.		— » 1428
» 1391.		— » 1429
» 1392.		— » 1430
» 1393.		— » 1431
» 1394. } » 1395. }	modif.	— » 1433 a 1436 (212)
» 1396.	modif.	— » 1438 (213)
» 1397.		
» 1398.		
» 1399.		
» 1400. } » 1401. }	variato	— » 1439(214)
» 1402.		
» 1403.		
» 1404.		
» 1405.	variato	— » 1441(215)
» 1406.		
» 1407.	modif.	— » 1418 e 1442 (216)
» 1408.	variato	— » 1419(217)
» 1409.	modif.	— » 1420(218)

(211) V. la Nota 218 a pag. 85.
(212) V. la Nota 219 a pag. 86.
(213) V. la Nota 220 a pag. 87.
(214) V. la Nota 221 a pag. 87.
(215) V. la Nota 222 a pag. 87.
(216) V. la Nota 212 a pag. 84.
(217) V. la Nota 213 a pag. 85.
(218) V. la Nota 214 a pag. 85.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1410.		— Art. 1421 (219)
» 1411.		— » 1422
» 1412.	modif.	— » 1423 (220)
» 1413.	variato	— » 1424 (221)
» 1414.		
» 1415.	modif.	— » 1443
» 1416.		
» 1417.		
» 1418.	modif.	— » 1444
» 1419.		
» 1420.		
» 1421.		
» 1422.		
» 1423.		
» 1424.		
» 1425.		
» 1426.		
» 1427.	variato	— » 1447 (222)
» 1428.		— » 1448
» 1429.		— » 1449
» 1430.		— » 1450
» 1431.	modif.	— » 1451 (223)
» 1432.		— » 1452
» 1433.		— » 1453
» 1434.		
» 1435.		
» 1436. } » 1437. }	variato	— » 1454 (224)
» 1438.		— » 1455
» 1439.		— » 1456
» 1440.		
» 1441.	modif.	— » 1457
» 1442.	variato	— » 1458 (225)
» 1443.		
» 1444.		— » 1459
» 1445.		— » 1460
» 1446.		
Arl. 1447.		— Art. 1461
» 1448.		
» 1449.		— » 1462
» 1450.		— » 1463
» 1451.		— » 1464
» 1452.		— » 1465
» 1453.		— » 1466
» 1454.		— » 1467
» 1455.		— » 1468
» 1456.		
» 1457.		
» 1458. } » 1459. }		— » 1469
» 1460.		— » 1470
» 1461.		— » 1471
» 1462.		— » 1472
» 1463.	modif.	— » 1473
» 1464.		— » 1474
» 1465.		— » 1475
» 1466.		— » 1476
» 1467.		— » 1477
» 1468.		— » 1478
» 1469.		— » 1479
» 1470.		— » 1480
» 1471.		— » 1481
» 1472.		— » 1482
» 1473.		— » 1483
» 1474.		— » 1484
» 1475.		— » 1485
» 1476.		— » 1486
» 1477.		— » 1487
» 1478.		— » 1488
» 1479.		— » 1489
» 1480.		— » 1490
» 1481.		— » 1491
» 1482.		— » 1492
» 1483.		— » 1493
» 1484.		— » 1494
» 1485.		— » 1495
» 1486.		— » 1497
» 1487.		— » 1498
» 1488.		— » 1499
» 1489.		— » 1500
» 1490.		— » 1501

(219) V. la Nota 215 a pag. 85.
(220) V. la Nota 216 a pag. 85.
(221) V. la Nota 217 a pag. 85.
(222) V. la Nota 223 a pag. 88.
(223) V. la Nota 224 a pag. 88.
(224) V. la Nota 225 a pag. 88.
(225) V. la Nota 226 a pag. 88.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1491.	—	Art. 1502
» 1492.	—	» 1503
» 1493.	—	» 1504
» 1494.	variato —	» 1505 (226)
» 1495.	variato —	» 1506 (227)
» 1496.	—	» 1507
» 1497.		» 1508
» 1498.	modif. —	» 1509 (228)
» 1499.	—	» 1510
» 1500.		
» 1501.		
» 1502.		
» 1503.		
» 1504.	—	» 1514
» 1505.	—	» 1515 (229)
» 1506.	—	» 1516
» 1507.	—	» 1517
» 1508.	—	» 1518
» 1509.	—	» 1519
» 1510.	—	» 1520
» 1511. » 1512.	—	» 1521
» 1513.	—	» 1522
» 1514.	—	» 1523
» 1515.	—	» 1524
» 1516.	modif. —	» 1525 (230)
» 1517.	—	» 1526
» 1518.	—	» 1527
» 1519.	modif. —	» 1528 (231)
» 1520.	—	» 1529
» 1521.	—	» 1530
» 1522.	—	» 1531
» 1523.	—	» 1532
» 1524. » 1525. » 1526.	variati —	» 1533 (232)

(226) V. la Nota 227 a pag. 90.
(227) V. la Nota 228 a pag. 90.
(228) V. la Nota 229 a pag. 90.
(229) V. la Nota 230 a pag. 91.
(230) V. la Nota 231 a pag. 92.
(231) V. la Nota 232 a pag. 92.
(232) V. la Nota 233 a pag. 92.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1527.	variato —	Art. 1534 (233)
» 1528.	—	» 1535
» 1529. » 1530.	—	» 1536
» 1531.	—	» 1537
» 1532.		
» 1533.		
» 1534.		
» 1535.	—	» 1538 (234)
» 1536.	modif. —	» 1539
» 1537.	—	» 1540
» 1538.	variato —	» 1541 (235)
» 1539.	—	» 1542
» 1540.	—	» 1543
» 1541.	variato —	» 1544 (236)
» 1542. » 1543. » 1544.	—	» 1545
» 1545.	—	» 1546
» 1546.	—	» 1547
» 1547.	—	» 1548
» 1548.	—	» 1549
» 1549.	—	» 1550
» 1550.	—	» 1551
» 1551.	—	» 1552
» 1552.	modif. —	» 1554
» 1553.	—	» 1555
» 1554.	—	» 1568
» 1555.	—	» 1569
» 1556.	—	» 1570
» 1557.		
» 1558.		
» 1559.		
» 1560.		
» 1561.		
» 1562.		
» 1563.	—	» 1573
» 1564.		
» 1565.	—	» 1575

(233) V. la Nota 234 a pag. 92.
(234) V. la Nota 235 a pag. 93.
(235) V. la Nota 236 a pag. 93.
(236) V. la Nota 237 a pag. 93.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1566.		— Art. 1576
» 1567.		— » 1577
» 1568.		— » 1578
» 1569.		— » 1579
» 1570.	variato	— » 1580(237)
» 1571.		— » 1581
» 1572.		
» 1573.		— » 1581 e 1582
» 1574.		— » 1583
» 1575.		— » 1584
» 1576.		— » 1585
» 1577.		— » 1586
» 1578.		— » 1588
» 1579.	modif.	— » 1589
» 1580.	modif.	— » 1590
» 1581.		— » 1588
» 1582.	modif.	— » 1609
» 1583.		— » 1591
» 1584.		— » 1592
» 1585.		— » 1593
» 1586.		— » 1594
» 1587.		— » 1595
» 1588.		— » 1596
» 1589.		— » 1597
» 1590.		
» 1591.		
» 1592.		
» 1593.		
» 1594.		— » 1600
» 1595.	modif.	— » 1601
» 1596.	modif.	— » 1599
» 1597.		— » 1602
» 1598.		— » 1603
» 1599.		— » 1574
» 1600.		— » 1604
» 1601.		— » 1605
» 1602.		— » 1606
» 1603.		— » 1607
» 1604.		— » 1608
» 1605.		— » 1610
» 1606.		— » 1611

(237) V. la Nota 246 a pag. 96.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1607.		— Art. 1612
» 1608.		— » 1613
» 1609.		
» 1610.		
» 1611.		— » 1614
» 1612.		— » 1615
» 1613.		— » 1616
» 1614.	modif.	— » 1587
» 1615.		— » 1617
» 1616.		— » 1618
» 1617.		— » 1619
» 1618.		— » 1620
» 1619.		— » 1621
» 1620.		— » 1622
» 1621.		— » 1623
» 1622.		— » 1624
» 1623.		— » 1625
» 1624.		— » 1626
» 1625.		— » 1627
» 1626.		— » 1628
» 1627.		
» 1628.		— » 1629
» 1629.		— » 1630
» 1630.		— » 1631
» 1631.		— » 1632
» 1632.		— » 1633
» 1633.		— » 1634
» 1634.		— » 1635
» 1635.		— » 1636
» 1636.		— » 1637
» 1637.		— » 1638
» 1638.		— » 1639(238)
» 1639.		— « 1640
» 1640.		— » 1641
» 1641.		— » 1642
» 1642.		— » 1643
» 1643.		— » 1644
» 1644.		— » 1645
» 1645.		— » 1646
» 1646.		— » 1665
» 1647.		— » 1666
» 1648.		— » 1667

(238) V. la Nota 247 a pag. 98.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1649.	—	Art. 1668
» 1650.	variato —	» 1669(239)
» 1651.	—	» 1670
» 1652.	—	» 1671
» 1653.	—	» 1672
» 1654.	—	» 1673
» 1655.	—	» 1674
» 1656.	—	» 1675
» 1657.	—	» 1676 e 1677
» 1658.	—	» 1678
» 1659.	—	» 1679
» 1660.	—	» 1680
» 1661.	—	» 1681
» 1662.	—	» 1682
» 1663.	—	» 1683
» 1664.	—	» 1684
» 1665.	—	» 1685
» 1666.	—	» 1686
» 1667.	—	» 1687
» 1668.	—	» 1688
» 1669.	—	» 1689
» 1670.	—	» 1690
» 1671.	—	» 1691
» 1672.	—	» 1692
» 1673.		
» 1674.	modif. —	» 1693
» 1675.	—	» 1694
» 1676.	—	» 1695
» 1677.	—	» 1696
» 1678.	variato —	» 1556(240)
» 1679.		
» 1680.		
» 1681.		
» 1682. } » 1683. }	—	» 1557
» 1684.		
» 1685.		
» 1686.	variato —	» 1561(241)
» 1687.	—	» 1558 e 1559

(239) V. la Nota 248 a pag. 99.
(240) V. la Nota 238 a pag. 94.
(241) V. la Nota 239 a pag. 95.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1688.	—	Art. 1560
» 1689.	variato —	» 1565(242)
» 1690.	variato —	» 1567(243)
» 1691.		
» 1692.		
» 1693.		
» 1694.		
» 1695.		
» 1696.		
» 1697.		
» 1698.		
» 1699.		
» 1700.		
» 1701.	variato —	» 1564(244)
» 1702.	variato —	» 1565(245)
» 1703.	variato —	» 1566(246)
» 1704.	—	» 1697
» 1705.	—	» 1698
» 1706.		
» 1707.	—	» 1699
» 1708.	—	» 1700
» 1709.	—	» 1701
» 1710.	—	» 1702
» 1711.	—	» 1703
» 1712.	—	» 1704
» 1713.	—	» 1705
» 1714.	—	» 1706
» 1715.	—	» 1707
» 1716.	—	» 1708
» 1717.	—	» 1709
» 1718.	—	» 1710
» 1719.	—	» 1711
» 1720.	—	» 1712
» 1721.	—	» 1713
» 1722.	—	» 1714
» 1723.	—	» 1715
» 1724.	—	» 1716
» 1725.	—	» 1717

(242) V. la Nota 243 a pag. 96.
(243) V. la Nota 245 a pag. 96.
(244) V. la Nota 242 a pag. 95.
(245) V. la Nota 243 a pag. 96.
(246) V. la Nota 244 a pag. 97.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1726.		— Art. 1718
» 1727.		— » 1719
» 1728.		— » 1720
» 1729.		— » 1721
» 1730.	variato	— » 1722(247)
» 1731.		— » 1723
» 1732.		— » 1724
» 1733.		— » 1725
» 1734.		— » 1726
» 1735.		— » 1727
» 1736.		— » 1728
» 1737.		— » 1729
» 1738.		— » 1730
» 1739.		— » 1731
» 1740.		— » 1732
» 1741.		— » 1733
» 1742.		— » 1734
» 1743.		— » 1735
» 1744.		
» 1745.		
» 1746.		
» 1747.		— » 1805
» 1748.		— » 1806
» 1749.		
» 1750.		
» 1751.		— » 1807
» 1752.		— » 1808
» 1753.		— » 1809
» 1754.		— » 1810
» 1755.		— » 1811
» 1756.		— » 1812
» 1757.		
» 1758.		— » 1813
» 1759.		— » 1814
» 1760.		— » 1815
» 1761.		— » 1816
» 1762.		— » 1817
» 1763.		— » 1818
» 1764.		— » 1819
» 1765.		— » 1820
» 1766		
» 1767.		— » 1821

(247) V. la Nota 249 a pag. 101.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1768.		Art.
» 1769.	modif.	— » 1823
» 1770.		— » 1824
» 1771.		— » 1825
» 1772.		— » 1826
» 1773.		— » 1827
» 1774. } » 1775.		— » 1828
» 1776.		
» 1777.		— » 1829
» 1778.		— » 1830
» 1779.	modif.	— » 1831 (248)
» 1780.		— » 1834
» 1781.	variato	— » 1778(249)
» 1782.	modif.	— » 1779
» 1783.	variato	— » 1783(250)
» 1784.	variato	— » 1785(251)
» 1785.		— » 1786
» 1786.		
» 1787.		— » 1835
» 1788.		— » 1836
» 1789. } » 1790. » 1791.		— » 1837
» 1792.		— » 1838
» 1793.		— » 1839
» 1794.		— » 1840
» 1795.		
» 1796.		
» 1797.		— » 1841
» 1798.		— » 1842
» 1799.		— » 1843
» 1800.		— » 1844
» 1801.		— » 1845
» 1802.		— » 1846
» 1803.		— » 1847
» 1804.		— » 1848
» 1805.		— » 1849
» 1806.		— » 1850

(248) V. la Nota 258 a pag. 113.
(249) V. la Nota 254 a pag. 103.
(250) V. la Nota 255 a pag. 103.
(251) V. la Nota 256 a pag. 103.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1807.		— Art. 1851
» 1808.		— » 1852
» 1809.		— » 1853
» 1810.		— » 1854
» 1811.		— » 1855
» 1812.		— » 1856
» 1813.		— » 1857
» 1814.		— » 1858
» 1815.		— » 1859
» 1816.	variato	— » 1860(252)
» 1817.		
» 1818.		— » 1861
» 1819.		— » 1862
» 1820.		— » 1863
» 1821.		— » 1864
» 1822.		
» 1823.		— » 1865
» 1824.		— » 1866
» 1825.		— » 1867
» 1826.		— » 1868
» 1827.		— » 1869
» 1828.		— » 1870
» 1829.		— » 1871
» 1830.		— » 1872
» 1831.		— » 1873
» 1832.		— » 1874
» 1833.		— » 1875
» 1834.		— » 1876
» 1835.		— » 1877
» 1836.		
» 1837.		— » 1802
» 1838.	modif.	— » 1803
» 1839.	modif.	— » 1804
» 1840.		— » 1789
» 1841.		— » 1790
» 1842.		— » 1791
» 1843.		— » 1792
» 1844.		— » 1793
» 1845.		— » 1794
» 1846.		— » 1795
» 1847.		
» 1848.		

(252) V. la Nota 260 a pag. 115.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1849.		— Art. 1796
» 1850.		— » 1797
» 1851.		— » 1798
» 1852.		— » 1799
» 1853.		— » 1800
» 1854.	variato	— » 1801(253)
» 1855.		
» 1856.	variato	— » 1737(254)
» 1857.	variato	— » 1738(255)
» 1858.		— » 1739
» 1859.		— » 1740
» 1860.		— » 1741
» 1861.		— » 1742
» 1862.		— » 1743
» 1863.		— » 1745
» 1864.		— » 1746
» 1865.		— » 1747
» 1866.		— » 1748
» 1867.		— » 1749
» 1868.		— » 1750
» 1869.		— » 1751
» 1870.		— » 1752
» 1871.		— » 1753
» 1872.		— » 1754
» 1873.		— » 1755
» 1874.		— » 1756
» 1875.		— » 1757
» 1876.		— » 1758
» 1877.		— » 1759
» 1878.		— » 1760
» 1879.		— » 1761
» 1880. } » 1881. }	modif.	— » 1762
» 1882.		— » 1763
» 1883.		— » 1898
» 1884.		— » 1899
» 1885.		— » 1900
» 1886.		— » 1901
» 1887.		— » 1902
» 1888.		— » 1903

(253) V. la Nota 257 a pag. 104.
(254) V. la Nota 250 a pag. 101.
(255) V. la Nota 251 a pag. 101.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1889.		Art.
» 1890.	—	» 1904
» 1891.	—	» 1905
» 1892.	—	» 1906
» 1893.	—	» 1907
» 1894.	—	» 1908
» 1895.	—	» 1909
» 1896.	—	» 1910
» 1897.	—	» 1911
» 1898.	—	» 1912
» 1899.	—	» 1913
» 1900.	modif. —	» 1915
» 1901.	—	» 1916
» 1902.	—	» 1917
» 1903.	—	» 1918
» 1904.	—	» 1919
» 1905.	—	» 1920
» 1906.	—	» 1925
» 1907.	—	» 1926
» 1908.	—	» 1927
» 1909.	—	» 1928
» 1910.	—	» 1929
» 1911.	—	» 1930
» 1912.	variato —	» 1921 (256)
» 1913.	modif. —	» 1922
» 1914.	—	» 1923
» 1915.	—	» 1924
» 1916.	variato —	» 1764 (257)
» 1917.	—	» 1765
» 1918.	—	» 1766
» 1919.	variato —	» 1767 (258)
» 1920.	—	» 1768
» 1921.	—	» 1769
» 1922.	—	» 1770
» 1923.	—	» 1771
» 1924.	—	» 1772
» 1925.	—	» 1773
» 1926.	—	» 1774
» 1927.	—	» 1775
» 1928.	—	» 1776

(256) V. la Nota 264 a pag. 117.
(257) V la Nota 252 a pag. 102.
(258) V. la Nota 253 a pag. 102.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 1929.	—	Art. 1777
» 1930.	—	» 1772
» 1931.	modif. —	» 2093 (259)
» 1932.	variato —	» 2098 (260)
» 1933.	variato —	» 2096 (261)
» 1934.	variato —	» 2094 (262)
» 1935.	variato —	» 2095 (263)
» 1936.	variato —	» 2097 (264)
» 1937.		
» 1938.		
» 1939.		
» 1940.		
» 1941.	variato —	» 1878 (265)
» 1942.		
» 1943.	variato —	» 1879 (266)
» 1944.	variato —	» 1880 (267)
» 1945.	—	» 1881
» 1946.	—	» 1882
» 1947.	—	» 1883
» 1948.	—	» 1884
» 1949.		
» 1950.	—	» 1885
» 1951.	—	» 1886
» 1952.	—	» 1888
» 1953.	—	» 1889
» 1954.	—	» 1890
» 1955.	—	» 1891
» 1956.	—	» 1892
» 1957.	—	» 1893
» 1958.	—	» 1894
» 1959.	—	» 1895
» 1960.	—	» 1896
» 1961.	—	» 1897
» 1962.	—	» 1948
» 1963.	modif. —	» 1949

(259) V. la Nota 326 a pag. 145.
(260) V. la Nota 331 a pag. 148.
(261) V. la Nota 329 a pag. 148.
(262) V. la Nota 327 a pag. 146.
(263) V. la Nota 328 a pag. 147.
(264) V. la Nota 330 a pag. 148.
(265) V. la Nota 261 a pag. 116.
(266) V. la Nota 262 a pag. 116.
(267) V. la Nota 263 a pag. 116.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 1964.		— Art. 1950
» 1965. / » 1966.	modif. —	» 1952 e 1953
» 1967.	modif. —	» 1954
» 1968. / » 1969.	modif. —	» 1955
» 1970.	variato —	» 1956(268)
» 1971.	variato —	» 1958(269)
» 1972.	variati —	» 1961 a 1963 (270)
» 1973.		
» 1974.		
» 1975.		
» 1976.		
» 1977.	variato —	» 1957(271)
» 1978. / » 1979. / » 1980. / » 1981. / » 1982. / » 1983. / » 1984. / » 1985. / » 1986. / » 1987.	variati —	» 1961 a 1963(272)
» 1988.		
» 1989.		
» 1990.		
» 1991.		
» 1992.		
» 1993.		
» 1994.		
» 1995.		
» 1996.		
» 1997.		
» 1998.		
» 1999.		

(268) V. la Nota 272 a pag. 121.
(269) V. la Nota 274 a pag. 122.
(270) V. la Nota 276 a pag. 125.
(271) V. la Nota 273 a pag. 121 e la Nota 276 a rag. 125.
(272) V. la Nota 276 a pag. 125.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 2000.		— Art. 1964
» 2001.	variato —	» 1965(273)
» 2002.	—	» 1968
» 2003.		
» 2004.	variato —	» 1967(274)
» 2005.		
» 2006.		
» 2007.	—	» 1969(275)
» 2008.		
» 2009.	variati —	» 1970 a 1973, 1986 e 1990 (276)
» 2010.	—	» 1974
» 2011.	modif. —	» 1976
» 2012.	modif. —	» 1975
» 2013.	variato —	» 1978(277)
» 2014.	modif. —	» 1990(278)
» 2015.	variati —	» 1977 e 1979 (279)
» 2016.		
» 2017.	modif. —	» 1980
» 2018.		
» 2019.	—	» 1966
» 2020.	modif. —	» 2007(280)
» 2021.	variati —	» 1982 e 1983 (281)
» 2022.		
» 2023.	variato —	» 1984(282)
» 2024.	variato —	» 1983(283)
» 2025.	variato —	» 1944(284)

(273) V. la Nota 277 a pag. 127.
(274) V. la Nota 278 a pag. 127.
(275) V. la Nota 279 a pag. 128.
(276) V. la Nota 280 a pag. 128 e le Note 288 a pag. 131 e 290 a pag. 133.
(277) V. la Nota 282 a pag. 129.
(278) V. la Nota 290 a pag. 133.
(279) V. le Note 281 e 283 a pag. 129.
(280) V. la Nota 299 a pag. 135.
(281) V. la Nota 285 a pag. 130 e la Nota 286 a pag. 131.
(282) V. la Nota 287 a pag. 131.
(283) V. la Nota 286 a pag. 131.
(284) V. la Nota 271 a pag. 120 e la Nota 287 a pag. 131.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 2026.	variati —	Art. 1982 e 1983 (285)
» 2027.	variato —	» 1982(286)
» 2028.		
» 2029.		
» 2030.		
» 2031.	variato —	» 2002(287)
» 2032.	variato —	» 2004(288)
» 2033.		
» 2034.		
» 2035.		
» 2036.		
» 2037. } » 2038.	variato —	» 2026(289)
» 2039.		
» 2040.	variato —	» 1981(290)
» 2041.	variati —	» 2008 e 2009 (291)
» 2042.	modif. —	» 1987 e 1998 (292)
» 2043.	variato —	» 1996(293)
» 2044.	modif. —	» 1988
» 2045.	variato —	» 2010(294)
» 2046.	variato —	» 1995(295)
» 2047.	modif. —	» 1987(296)
» 2048.	variato —	» 2001(297)
» 2049.	variato —	» 2000(298)
» 2050.	variato —	» 1999(299)

(285) V. la Nota 285 a pag. 130 e la Nota 286 a pag. 131.
(286) V. la Nota precedente.
(287) V. la Nota 296 a pag. 134.
(288) V. la Nota 297 a pag. 134.
(289) V. la Nota 309 a pag. 138.
(290) V. la Nota 284 a pag. 130.
(291) V. la Nota 300 a pag. 135.
(292) V. la Nota 289 a pag. 131.
(293) V. la Nota 292 a pag. 133.
(294) V. la Nota 301 a pag. 136.
(295) V. la Nota 291 a pag. 133.
(296) V. la Nota 289 a pag. 131.
(297) V. la Nota 295 a pag. 134.
(298) V. la Nota 294 a pag. 134.
(299) V. la Nota 293 a pag. 134.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 2051. } » 2052.	variati —	Art. 2033 e 2038 (300)
» 2053.		
» 2054.		
» 2055.	variati —	» 2024 e 2025 (301)
» 2056.	modif. —	» 2027
» 2057.		
» 2058.		
» 2059.		
» 2060.	variati —	» 2012 e 2076 (302)
» 2061.	modif. —	» 2013
» 2062. } » 2063.	variato —	» 2014(303)
» 2064.	variato —	» 2015(304)
» 2065. } » 2066.	modif. —	» 2016 e 2078 (305)
» 2067.	modif. —	» 2018
» 2068.	variato —	» 2019(306)
» 2069.	modif. —	» 2020
» 2070.	variato —	» 2021(307)
» 2071.	modif. —	» 2017
» 2072.	variato —	» 2022(308)
» 2073.		
» 2074.	variati —	» 2029 e 2030 (309)
» 2075.	variati —	» 1932 e 1936 a 1938(310)

(300) V. le Note 311 e 312 a pag. 140.
(301) V. la Nota 308 a pag. 138.
(302) V. la Nota 302 a pag. 136 e la Nota 319 a pag. 143.
(303) V. la Nota 303 a pag. 136.
(304) V. la Nota 304 a pag. 137.
(305) V. la Nota 320 a pag. 143.
(306) V. la Nota 305 a pag. 137.
(307) V. la Nota 306 a pag. 137.
(308) V. la Nota 307 a pag. 138.
(309) V. la Nota 310 a pag. 139.
(310) V. la Nota 265 a pag. 118 e la Nota 268 a pag. 119.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 2076.		Art.
» 2077.		
» 2078.		
» 2079.	variato —	» 1935(311)
» 2080.		
» 2081.		
» 2082.	variato —	» 2043(312)
» 2083.		
» 2084.	variato —	» 2045(313)
» 2085.	variato —	» 2046(314)
» 2086.		
» 2087.	modif. —	» 2049
» 2088.	modif. —	» 2050
» 2089.	modif. —	» 2051
» 2090.	modif. —	» 2052
» 2091.		
» 2092.	modif. —	» 2053
» 2093.		
» 2094.		
» 2095.		
» 2096.		
» 2097.	modif. —	» 2066(315)
» 2098.	modif. —	» 2067
» 2099.		
» 2100.	modif. —	» 2069
» 2101.	variato —	» 1939 e 2073(316)
» 2102.	modif. —	» 2071
» 2103.	variato —	» 2075(317)
» 2104.		
» 2105.	variato —	» 2076(318)
» 2106.		
» 2107.		
» 2108.		
» 2109.	variato —	» 2079(319)

(311) V. la Nota 267 a pag. 119.
(312) V. la Nota 314 a pag. 140.
(313) V. la Nota 315 a pag. 141.
(314) V. la Nota 316 a pag. 142.
(315) V. la Nota 317 a pag. 143.
(316) V. la Nota 269 a pag. 119.
(317) V. la Nota 318 a pag. 143.
(318) V. la Nota 319 a pag. 143.
(319) V. la Nota 321 a pag. 143.

Leggi Civili		*Codice Civile*
Art. 2110.	modif. —	Art. 2080
» 2111.		
» 2112.		
» 2113.		
» 2114.		
» 2115.		
» 2116.		
» 2117.		
» 2118.	variato —	» 2088(320)
» 2119.	modif. —	» 2081
» 2120.	—	» 2082
» 2121.		
» 2122.	variato —	» 2083(321)
» 2123.	modif. —	» 2084
» 2124.	variati —	» 2090 a 2092(322)
» 2125.	modif. —	» 2105
» 2126.	modif. —	» 2107
» 2127.	modif. —	» 2111
» 2128.	—	» 2108
» 2129.	—	» 2109
» 2130.	modif. —	» 2110
» 2131.	—	» 2112
» 2132.	—	» 690 e 2113
» 2133.	variato —	» 2114(323)
» 2134.	—	» 685
» 2135.	—	» 686 e 2106
» 2136. » 2137.	—	» 687
» 2138.	—	» 688
» 2139.	—	» 689
» 2140.	—	» 691
» 2141.	modif. —	» 693
» 2142. » 2143.	modif. —	» 2115
» 2144.	—	» 2116
» 2145.	—	» 2117
» 2146.	modif. —	» 2118

(320) V. la Nota 324 a pag. 144.
(321) V. la Nota 322 a pag. 144.
(322) V. la Nota 325 a pag. 145.
(323) V. la Nota 332 a pag. 149.

Leggi Civili		Codice Civile
Art. 2147.		Art.
» 2148.	—	» 2123
» 2149.	—	» 2124
» 2150.	modif. —	» 2125
» 2151.		
» 2152.	modif. —	» 2125
» 2153.	—	» 2128
» 2154.	—	» 2129
» 2155.	—	» 2130
» 2156.	—	» 2132
» 2157.		
» 2158. } » 2159. }	modif. —	» 2119 e 2120
» 2160.		
» 2161. } » 2162. } » 2163. } » 2164. }	modif. —	» 2119 e 2120
» 2165.		
» 2166.	modif. —	» 2133(324)
» 2167.	modif. —	» 2134
Art. 2168.	—	Art. 2135
» 2169.	—	» 2136
» 2170.	modif. —	» 2147
» 2171.		
» 2172.		
» 1173.		
» 2174.	—	» 702
» 2175.		
» 2176.	—	» 1639(325)
» 2177. } » 2178. } » 2179. }	variati —	» 2138 a 2140 (326)
» 2180.	—	» 2141
» 2181.	variati —	» 2137 e 2142 (327)
» 2182.	modif. —	» 2143
» 2183.	—	» 2144
» 2184.	variato —	» 2145(328)
» 2185.	variati —	» 707, 708 e 2146(329)
» 2186.	—	» 709
» 2187.		

(324) V. la Nota 333 a pag. 150.
(325) V. la Nota 247 a pag. 98.
(326) V. la Nota 335 a pag. 150.
(327) V. la Nota 334 a pag. 150.
(328) V. la Nota 336 a pag. 151.
(329) V. la Nota 102 a pag. 45 e la Nota 337 a pag. 152.

INDICE ALFABETICO

DISTINTO PER ARTICOLI E PER PAGINA

INDICE DELL' OPERA

ERRATA - CORRIGE

pag. 38) 446 — 574 . . — *leggi* — 546 — 574.
pag. 76) 4255 — 1206 . . — *leggi* — 1255 — 1206.
pag. 95) 1564 variato — 1071 . — *leggi* — 1564 variato 1701.
pag. 124) nuovo (275) . . — *leggi* — nuovi (275).
pag. 116, verso 13 delle note) Lire 550 — *leggi* — Lire 500.
pag. 149) 2115 modif. 2742 e 2143 — *leggi* — modif. 2142 e 2143.

Prezzo dell' Opera Lire 2.00
Per la posta . . . ,, 2.25